



Coni

Norme Sportive Antidoping
Documento tecnico attuativo del Programma Mondiale Antidoping WADA

**Codice Mondiale Antidoping
Standard Internazionali
Disciplinari e Istruzioni operative**

APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL C.O.N.I.
CON DELIBERAZIONE N° 1311 DEL 30 GIUGNO 2005
E SUCCESSIVE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI
APPROVATE DALLA GIUNTA NAZIONALE DEL C.O.N.I.
CON DELIBERAZIONE N.° 292 DEL 21 AGOSTO 2007

<http://www.coni.it/antidoping>

INDICE

LIBRO PRIMO – DELL’ADOZIONE DEL CODICE WADA	
PREAMBOLO	pag. 7
CODICE WADA	
INTRODUZIONE	
FINALITÀ, AMBITO OPERATIVO E ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E DEL CODICE MONDIALE ANTIDOPING, PRINCIPI FONDAMENTALI DEL CODICE MONDIALE ANTIDOPING	
PARTE PRIMA: CONTROLLI ANTIDOPING	pag. 10
CODICE WADA	
PARTE PRIMA: CONTROLLO ANTIDOPING, INTRODUZIONE	
Art. 1 – Definizione di doping	pag. 10
CODICE WADA:	
ARTICOLO 1 DEFINIZIONE DI DOPING	
Art. 2 – Violazioni delle regole Antidoping	pag. 11
CODICE WADA:	
ARTICOLO 2 VIOLAZIONI DELLE REGOLE ANTIDOPING	
Art. 3 – Prove di doping	pag. 13
CODICE WADA:	
ARTICOLO 3 PROVE DI DOPING	
Art. 4 – Lista delle sostanze e delle pratiche vietate	pag. 13
CODICE WADA:	
ARTICOLO 4 LISTA DELLE SOSTANZE E DELLE PRATICHE VIETATE	
Art. 5 – Esecuzione dei controlli	pag. 15
CODICE WADA:	
ARTICOLO 5 ESECUZIONE DEI CONTROLLI	
Art. 6 – Analisi dei campioni biologici	pag. 16
CODICE WADA:	
ARTICOLO 6 ANALISI DEI CAMPIONI BIOLOGICI	
Art. 7 – Gestione dei risultati	pag. 17
CODICE WADA:	
ARTICOLO 7 GESTIONE DEI RISULTATI	
Art. 8 – Diritto ad un equo dibattimento	pag. 18
CODICE WADA:	
ARTICOLO 8 DIRITTO AD UN EQUO DIBATTIMENTO	
Art. 9 – Invalidazione automatica dei risultati individuali	pag. 19
CODICE WADA:	
ARTICOLO 9 INVALIDAZIONE AUTOMATICA DEI RISULTATI INDIVIDUALI	
Art. 10 – Sanzioni Individuali	pag. 20

CODICE WADA: ARTICOLO 10 SANZIONI INDIVIDUALI	
Art. 11 – Conseguenze per le squadre	pag. 24
CODICE WADA: ARTICOLO 11 CONSEGUENZE PER LE SQUADRE	
Art. 12 – Sanzioni contro gli organismi sportivi	pag. 24
CODICE WADA: ARTICOLO 12 SANZIONI CONTRO GLI ORGANISMI SPORTIVI	
Art. 13 – Appelli	pag. 24
CODICE WADA: ARTICOLO 13 APPELLI	
Art. 14 – Riservatezza e rendicontazione	pag. 26
CODICE WADA: ARTICOLO 14 RISERVATEZZA E RENDICONTAZIONE	
Art. 15 – Definizione delle responsabilità per i controlli antidoping	pag. 28
CODICE WADA: ARTICOLO 15 DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ PER I CONTROLLI ANTIDOPING	
Art. 16 – Controlli antidoping per gli animali che partecipano alle competizioni sportive	pag. 29
CODICE WADA: ARTICOLO 16 CONTROLLI ANTIDOPING PER GLI ANIMALI CHE PARTECIPANO ALLE COMPETIZIONI SPORTIVE	
Art. 17 – Norma sulle prescrizioni	pag. 29
CODICE WADA: ARTICOLO 17 NORMA SULLE PRESCRIZIONI	
PARTE SECONDA: FORMAZIONE E RICERCA	pag. 30
CODICE WADA FORMAZIONE E RICERCA	
Art. 18 – Formazione	pag. 30
CODICE WADA: ARTICOLO 18 FORMAZIONE	
Art. 19 – Ricerche	pag. 30
CODICE WADA: ARTICOLO 19 RICERCHE	
PARTE TERZA: RUOLI E RESPONSABILITÀ	pag. 31
CODICE WADA RUOLI E RESPONSABILITÀ	
Art. 20 – Ulteriori ruoli e responsabilità dei Firmatari	pag. 31
CODICE WADA: ARTICOLO 20 ULTERIORI RUOLI E RESPONSABILITÀ DEI FIRMATARI	
Art. 21 – Ruoli e responsabilità dei partecipanti	pag. 34

CODICE WADA:

ARTICOLO 21 RUOLI E RESPONSABILITA' DEI PARTECIPANTI

Art. 22 – Coinvolgimento dei Governi pag. 35

CODICE WADA:

ARTICOLO 22 COINVOLGIMENTO DEI GOVERNI

PARTE QUARTA: ADOZIONE, OSSERVANZA, MODIFICA E INTERPRETAZIONE pag.36

CODICE WADA

ADOZIONE, OSSERVANZA, MODIFICA E INTERPRETAZIONE

Art. 23 – Adozione, Osservanza e Modifica pag. 36

CODICE WADA:

ARTICOLO 23 ADOZIONE, OSSERVANZA E MODIFICA

Art. 24 – Interpretazione del Codice pag. 37

CODICE WADA:

ARTICOLO 24 INTERPRETAZIONE DEL CODICE

Appendice 1: Definizioni pag. 39

CODICE WADA:

APPENDICE 1: DEFINIZIONI

LIBRO SECONDO – DELLE STRUTTURE ANTIDOPING DEL C.O.N.I. – N.A.D.O.

PARTE PRIMA: COMMISSIONE ANTIDOPING ED ISTRUZIONI OPERATIVE DEL C.E.F.T. E DEL C.C.A.

-DISCIPLINARE DELLA COMMISSIONE ANTIDOPING (C.A.) pag. 43

- ISTRUZIONI OPERATIVE DEL COMITATO PER LE ESENZIONI A FINI

TERAPEUTICI (C.E.F.T.) pag. 45

- ISTRUZIONI OPERATIVE DEL COMITATO PER I CONTROLLI ANTIDOPING

(C.C.A.) pag. 53

PARTE SECONDA: UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING ED ISTRUZIONI OPERATIVE

-DISCIPLINARE DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING (U.P.A.) pag. 67

- ISTRUZIONI OPERATIVE DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING pag. 70

PARTE TERZA: GIUDICE DI ULTIMA ISTANZA IN MATERIA DI DOPING ED ISTRUZIONI OPERATIVE

-DISCIPLINARE DEL GIUDICE DI ULTIMA ISTANZA IN MATERIA DI DOPING

(G.U.I.) pag. 74

- ISTRUZIONI OPERATIVE DEL GIUDICE DI ULTIMA ISTANZA IN MATERIA DI

DOPING pag. 76

LIBRO TERZO – DEGLI STANDARD INTERNAZIONALI WADA

Gli Standard Internazionali hanno immediata applicazione dopo comunicazione della WADA al C.O.N.I.-N.A.D.O. e loro pubblicazione sul sito www.coni.it . pag. 80

Standard Internazionali (IS):

- IS 2007 Prohibited List;
- IS for Testing version 3.0 June 2003
- IS Laboratories version 4.0 August 2004
- IS for Therapeutic Use exemptions in force January, 1st, 2005

LIBRO QUARTO – DELLE APPENDICI FEDERALI

Le Appendici federali, che disciplinano le modalità di funzionamento degli Organismi antidoping federali nel rispetto delle disposizioni del C.O.N.I.-N.A.D.O., hanno applicazione dopo la loro approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. e devono essere pubblicate sul sito internet delle rispettive F.S.N. e D.S.A. pag. 81

LIBRO PRIMO

DELL'ADOZIONE DEL CODICE WADA

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ("C.O.N.I.") è l'Ente pubblico che cura in Italia l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, nonché l'adozione di misure di prevenzione e repressione del doping nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Il C.O.N.I. ha adottato il Codice della World Anti-Doping Agency ("WADA") ed è in Italia l'Organizzazione antidoping nazionale ("N.A.D.O.") riconosciuta dalla WADA.

La N.A.D.O. è l'ente nazionale al quale compete la massima autorità e responsabilità in materia di adozione e attuazione delle Norme sportive antidoping, ivi comprese la direzione dei prelievi dei campioni, la gestione dei risultati dei test e la conduzione dei dibattimenti.

A tal fine il C.O.N.I. – N.A.D.O. ha costituito:

1. la Commissione Antidoping quale organismo indipendente, distinto dalle autorità disciplinari sportive, deputato ad attuare il Programma Mondiale Antidoping WADA in ambito sportivo ed in particolare a pianificare, coordinare, attuare, controllare e sostenere i miglioramenti dei controlli antidoping, collaborare con altre organizzazioni nazionali competenti e altre organizzazioni antidoping; incoraggiare i controlli reciproci tra organizzazioni antidoping nazionali; promuovere le ricerche nel campo dell'antidoping; pianificare, attuare e controllare i programmi di informazione e formazione.

La Commissione Antidoping, regolamentata da un Disciplinare e da apposite Istruzioni operative, svolge le seguenti attività:

- a. attraverso il Comitato per l'esonazione a fini terapeutici ("C.E.F.T.") provvede ai compiti di cui all'art. 4.4 del Codice WADA, nel rispetto degli Standard Internazionali;
- b. attraverso il Comitato per i controlli antidoping ("C.C.A.") provvede all'esecuzione dei controlli antidoping di cui all'art. 5 del Codice WADA, nel rispetto degli Standard Internazionali;
- c. provvede alla gestione dei risultati di cui all'art. 7 del Codice WADA, nel rispetto degli Standard Internazionali;
- d. delega al Comitato Italiano Paralimpico – di cui alla legge 15 luglio 2003, n.189 ed al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 aprile 2004 - le incombenze inerenti ai precedenti lettere a. e b. per lo svolgimento della pratica sportiva da parte della popolazione disabile;

2. l'Ufficio di Procura Antidoping ("U.P.A."), organismo indipendente che agisce in posizione di piena autonomia di giudizio, deputato a compiere in via esclusiva tutti gli atti necessari per l'accertamento delle responsabilità dei seguenti soggetti che abbiano posto in essere un qualunque comportamento vietato dalle Norme sportive antidoping:

- a. tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali ("F.S.N.") e alle Discipline Sportive Associate ("D.S.A.");
- b. non tesserati ad alcuna F.S.N., D.S.A. ovvero a Federazioni Sportive di altri Stati, per i quali può essere richiesta l'emanazione di provvedimenti cautelativi, anche al fine di impedire reiterazioni;
- c. Atleti italiani non tesserati a F.S.N. o D.S.A., ma inseriti nel Gruppo Registrato ai fini dei controlli nazionale (R.T.P.).

L'Ufficio di Procura Antidoping, regolamentato da un Disciplinare e da apposite Istruzioni operative, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali è altresì legittimato a richiedere al C.O.N.I.-N.A.D.O. la stipula di appositi Protocolli d'intesa con l'Autorità Giudiziaria;

3. Il Giudice di Ultima Istanza (“G.U.I.”), organismo indipendente di Giustizia, regolamentato da un Disciplinare e da apposite Istruzioni operative, che agisce in posizione di piena autonomia di giudizio, con lo scopo di assicurare il primo ed unico grado di giudizio per i soggetti non tesserati alle FSN ed alle DSA e per gli atleti di livello internazionale o nei casi di doping relativi a competizioni inquadrare in un evento sportivo internazionale ovvero di perseguire l’obiettivo della maggiore omogeneità possibile delle decisioni in materia di doping prese nel previsto unico grado di giustizia sportiva federale per gli atleti di livello nazionale e gli altri tesserati.

Per gli atleti di livello nazionale e gli altri tesserati le F.S.N. e le D.S.A. devono attribuire al proprio Organo di giustizia, competente a giudicare in ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni dei propri Organi di Giustizia Sportiva, la competenza di primo grado in materia di violazione delle Norme sportive antidoping. Completato il procedimento innanzi al GUI, è possibile presentare appello esclusivamente al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).

Per i soggetti non tesserati alle FSN ed alle DSA e per gli atleti di livello internazionale o nei casi di doping relativi a competizioni inquadrare in un evento sportivo internazionale, anche in ottemperanza all’art. 13.2.1. del Codice WADA ed in virtù del principio del doppio grado di giurisdizione contemplato dall’art. 3.5 dei Principi di Giustizia Sportiva approvati dal C.O.N.I., è consentito proporre appello al T.A.S. soltanto avverso le decisioni adottate, in primo ed unico grado dal G.U.I.

Le Norme sportive antidoping italiane, adottate dal C.O.N.I. – N.A.D.O. quali uniche regole antidoping nell’ambito dell’ordinamento sportivo italiano, analogamente ai regolamenti di gara, sono norme che concorrono a disciplinare le situazioni in cui si svolge l’attività sportiva. Gli affiliati, i tesserati ed i licenziati, ivi compresi gli Atleti Minori, con la sottoscrizione del tesseramento e del consenso informato, per questi ultimi da parte dell’esercente la potestà genitoriale, accettano queste Norme per partecipare alle attività sportive. Le Norme sportive antidoping italiane sono altresì cogenti per tutti gli Atleti italiani non tesserati a F.S.N. o D.S.A., ma inseriti nell’R.T.P..

Le Norme sportive antidoping non sono subordinate né vincolate ai requisiti e ai criteri giuridici vigenti in materia di procedura penale o di diritto del lavoro.

Per l’espletamento dei suoi compiti il C.O.N.I.- N.A.D.O. si avvale strumentalmente della “C.O.N.I. Servizi S.p.A.”, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n.178.

Le Norme sportive antidoping adottate dal C.O.N.I. – N.A.D.O. trovano immediata applicazione per le Federazioni sportive nazionali (F.S.N.) e per le Discipline Sportive Associate (D.S.A.), con la loro pubblicazione sul sito internet (www.coni.it).

PREAMBOLO

Di seguito viene riportata la versione italiana dell’Introduzione del Codice WADA.

INTRODUZIONE

FINALITÀ, AMBITO OPERATIVO E ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA MONDIALE ANTIDOPING E DEL CODICE

Le finalità del Programma Mondiale Antidoping e del *Codice* sono:

- proteggere il diritto fondamentale degli *Atleti* di partecipare ad attività sportive libere dal doping e quindi promuovere la salute, la lealtà e l’uguaglianza di tutti gli *Atleti* del mondo; e

- assicurare programmi antidoping armonizzati, coordinati ed efficaci a livello internazionale e nazionale, al fine di accertare, scoraggiare e prevenire il doping.

Il Programma Mondiale Antidoping

Il Programma Mondiale Antidoping riunisce tutti gli elementi necessari a garantire l'ottimale armonizzazione e la migliore pratica nei programmi antidoping internazionali e nazionali. Gli elementi principali sono:

- Livello 1: Il *Codice*
- Livello 2: Gli *Standard internazionali*
- Livello 3: I Modelli di migliore pratica

Il Codice

Il *Codice* è il documento fondamentale ed universale su cui si basa il Programma Mondiale Antidoping nello sport. La finalità del *Codice* è quella di promuovere la lotta al doping attraverso una armonizzazione universale degli elementi fondamentali di tale attività di contrasto. Il *Codice* è sufficientemente specifico per determinare la piena armonizzazione nelle problematiche per le quali l'uniformità è necessaria mentre nelle altre aree è sufficientemente generale per consentire flessibilità alle modalità di attuazione dei principi antidoping concordati.

Gli Standard internazionali

Gli *Standard internazionali* relativi ai vari aspetti tecnici e operativi del programma antidoping saranno stabiliti di concerto con i *Firmatari* ed i governi e saranno approvati dalla WADA. Gli *Standard internazionali* si prefiggono di armonizzare le *Organizzazioni antidoping* responsabili degli specifici aspetti di natura tecnica ed operativa dei programmi antidoping. L'adesione agli *Standard internazionali* è obbligatoria per il rispetto del *Codice*. Gli *Standard internazionali* potranno essere oggetto di verifiche occasionali a cura del Comitato Esecutivo della WADA, previa consultazione con i *Firmatari* ed i governi. Salva diversa disposizione del *Codice*, gli *Standard internazionali* e tutte le revisioni entrano in vigore alla data indicata negli *Standard internazionali* o nelle revisioni.

Modelli di migliore pratica

Al fine di creare soluzioni innovative alle varie problematiche del doping, vengono elaborati modelli di migliore pratica fondati sul *Codice*. I Modelli sono raccomandati dalla WADA e messi a disposizione dei *Firmatari* su richiesta, ma non hanno carattere di obbligatorietà. Oltre a fornire modelli di documentazione in materia di antidoping, la WADA offre ai *Firmatari* anche assistenza formativa.

PRINCIPI FONDAMENTALI DEL CODICE MONDIALE ANTIDOPING

I programmi antidoping hanno lo scopo di preservare i valori intrinseci dello sport. Tali valori sono spesso indicati come "spirito sportivo"; rappresentano la vera e propria essenza dello spirito olimpico; sono una esortazione a competere con lealtà. Lo spirito sportivo rappresenta la celebrazione dello spirito umano, del corpo e della mente, e si fonda sui seguenti valori:

- Etica, fair play ed onestà
- Salute
- Eccellenza della prestazione
- Carattere ed educazione
- Divertimento e gioia
- Lavoro di gruppo

- Dedizione e impegno
- Rispetto delle regole e delle leggi
- Rispetto per se stessi e per gli altri concorrenti
- Coraggio
- Unione e solidarietà

Il doping è dunque per sua natura contrario allo spirito sportivo.

PARTE PRIMA: CONTROLLO ANTIDOPING

Di seguito viene riportata la versione italiana della Parte Prima del Codice WADA.

INTRODUZIONE

La Parte Prima del *Codice* contiene quelle norme e quei principi dell'antidoping che devono essere osservati dagli organismi responsabili dell'adozione, dell'attuazione e della applicazione delle regole antidoping nell'ambito delle rispettive competenze; tali organismi sono, ad esempio, il Comitato Internazionale Olimpico, il Comitato Paralimpico Internazionale, le Federazioni Internazionali, le *Organizzazioni di importanti eventi sportivi* e le *Organizzazioni Nazionali Antidoping*. Tutti questi organismi sono definiti collettivamente come *Organizzazioni antidoping*.

La Parte Prima del *Codice* non sostituisce o elimina la necessità che norme sportive antidoping vengano adottate da ciascuna delle *Organizzazioni antidoping*. Mentre è fondamentale che le singole *Organizzazioni antidoping* inseriscano testualmente alcune disposizioni della Parte Prima del *Codice* nelle proprie norme sportive antidoping, altre disposizioni della Parte Prima fissano principi guida obbligatori che tuttavia consentono una certa flessibilità nella formulazione delle regole da parte delle *Organizzazioni antidoping*, o stabiliscono requisiti che devono essere osservati dalle singole *Organizzazioni antidoping* ma non devono essere ripetuti nelle norme sportive antidoping. I seguenti Articoli, validi ai fini delle attività antidoping perseguite dalle *Organizzazioni antidoping*, devono essere inseriti nelle norme sportive antidoping delle singole *Organizzazioni antidoping* senza alcuna modifica sostanziale (salvo eventuali modifiche editoriali ininfluenti, necessarie per rendere nelle singole lingue il nominativo dell'organizzazione, la disciplina sportiva, i numeri delle sezioni, ecc.): Articoli 1 (Definizione di doping), 2 (Violazioni delle regole antidoping), 3 (Prove di doping), 9 (Annullamento automatico dei risultati individuali), 10 (Sanzioni ai singoli *Atleti*), 11 (Conseguenze per le squadre), 13 (Appelli) ad eccezione di 13.2.2, 17 (Norma sulle prescrizioni) e Definizioni.

Le norme sportive antidoping, analogamente al regolamento di gara, sono regole sportive che disciplinano le condizioni alle quali attenersi nell'esecuzione di un'attività sportiva. Gli *Atleti* si impegnano a rispettare le norme sportive antidoping quale condizione indispensabile per partecipare alle attività sportive. Le norme sportive antidoping non sono soggette ai requisiti e ai principi di diritto applicabili alle procedure penali o al diritto del lavoro. I procedimenti e i parametri definiti nel *Codice* nascono dalle comuni esigenze delle parti che intendono garantire il fair play nello sport, e dovrebbero essere osservati da tutti i tribunali e dagli organismi giudicanti.

I *Partecipanti* sono tenuti a rispettare le norme sportive antidoping adottate conformemente al *Codice* dalle rispettive *Organizzazioni antidoping*. Ciascun *Firmatario* si impegna a definire norme e procedure affinché tutti i *Partecipanti* sotto l'autorità del *Firmatario* e le organizzazioni affiliate siano consapevoli e accettino di essere vincolati dalle vigenti norme sportive antidoping delle rispettive *Organizzazioni antidoping*.

Art. 1

Definizione di doping

1. Per le Norme sportive antidoping italiane con il termine doping si intende il verificarsi di una o più delle violazioni previste dagli Articoli da 2.1 a 2.8 del Codice.
2. L'accertamento di un fatto di doping, l'acquisizione di una notizia relativa ad un fatto di doping, la violazione della legge 376/2000 comportano l'attivazione di un procedimento disciplinare e l'eventuale applicazione delle sanzioni stabilite dal C.O.N.I. – N.A.D.O..

2.4 **Violazione delle condizioni previste per gli Atleti che devono sottoporsi ai test fuori delle competizioni, incluse la mancata comunicazione di informazioni utili per la reperibilità e la mancata esecuzione di test richiesti in conformità con le norme vigenti.**

2.5 **Manomissione, o tentativo di manomissione, di una parte qualsiasi dei controlli antidoping.**

2.6 **Possesso di sostanze vietate e metodi proibiti:**

2.6.1 *Possesso da parte di un Atleta in qualsivoglia momento o luogo di una sostanza vietata nei test fuori delle competizioni o di un metodo proibito, salvo l'Atleta possa dimostrare che il possesso è dovuto a un uso terapeutico consentito in virtù dell'Articolo 4.4 (Uso terapeutico) o ad altro giustificato motivo.*

2.6.2 *Possesso da parte del personale di supporto degli Atleti di una sostanza che è vietata nei test fuori delle competizioni o di un metodo proibito, in relazione a un Atleta, una competizione o un allenamento, salvo il personale possa dimostrare che il possesso è dovuto a un uso terapeutico consentito in virtù dell'Articolo 4.4 (Uso terapeutico) o ad altro giustificato motivo.*

2.7 **Traffico illegale di sostanze vietate o metodi proibiti.**

2.8 **Somministrazione o tentata somministrazione di una sostanza vietata o di un metodo proibito a un Atleta, o altrimenti fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare complicità in altra forma in riferimento a una violazione o tentata violazione delle regole antidoping.**

Art. 3

Prove di doping

1. Per le Norme sportive antidoping italiane l'onere della prova e il grado della prova, i metodi per accertare fatti e presunzioni sono quelli definiti dall'Articolo 3 del Codice.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli Atleti, al Personale di supporto degli Atleti ed alle Società sportive.

Di seguito viene riportata la versione italiana dell'Articolo 3 del Codice WADA.

ARTICOLO 3 PROVE DI DOPING

3.1 Onere della prova e grado della prova

L'*Organizzazione antidoping* ha l'onere di stabilire se è stata commessa una violazione delle regole antidoping. Il criterio guida è se l'*Organizzazione antidoping* ha accertato una violazione delle regole antidoping che risponda ai requisiti dibattimentali, tenuto conto della gravità delle accuse presentate. Il grado di prova richiesto è comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. Quando il *Codice* affida l'onere della prova all'*Atleta* o ad altra *Persona* responsabile di una violazione delle regole antidoping per confutare una presunzione di colpevolezza o stabilire determinati fatti o circostanze, il grado di prova sarà basato sulla valutazione delle probabilità.

3.2 Metodi per accertare fatti e presunzioni.

I fatti correlati alle violazioni delle regole antidoping possono essere accertati con qualsiasi mezzo attendibile, inclusa l'ammissione di colpevolezza. Nei casi di doping vengono applicate le seguenti regole di ammissibilità delle prove:

3.2.1 Si presume che i laboratori accreditati dalla WADA (Agenzia Mondiale Antidoping) abbiano condotto le procedure di analisi e conservazione dei *campioni* biologici conformemente agli *Standard internazionali* per le analisi di laboratorio. L'*Atleta* può confutare tale assunto dimostrando che vi è stata una violazione degli *Standard internazionali*.

Se l'*Atleta* confuta il precedente assunto dimostrando che vi è stata una violazione degli *Standard internazionali*, l'*Organizzazione antidoping* è tenuta a dimostrare che tale violazione non è all'origine del *riscontro analitico di positività*.

3.2.2 Se l'inosservanza degli *Standard internazionali* sui *test* non ha causato un *riscontro analitico di positività* o un'altra violazione delle regole antidoping, i risultati devono essere considerati validi. Se l'*Atleta* dimostra che l'inosservanza degli *Standard internazionali* si è verificata durante l'*esecuzione dei test*, spetta all'*Organizzazione antidoping* l'onere di dimostrare che tale inosservanza non ha determinato il *riscontro analitico di positività* né costituisce l'elemento sostanziale della violazione delle regole antidoping.

Art. 4

Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti

1. Per le Norme sportive antidoping italiane le regole per la pubblicazione e la revisione della Lista delle sostanze vietate e metodi proibiti (*Lista*), le sostanze vietate e metodi proibiti contenuti nella *Lista*, i criteri per l'inclusione delle sostanze e i metodi nella *Lista*, l'uso terapeutico, il programma di monitoraggio sono quelli definiti dall'Articolo 4 del Codice.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

Di seguito viene riportata la versione italiana dell'Articolo 4 del Codice WADA.

ARTICOLO 4 LISTA DELLE SOSTANZE E DELLE PRATICHE VIETATE

4.1 Pubblicazione e revisione della Lista delle sostanze e delle pratiche vietate.

La WADA provvederà a pubblicare, ogniqualvolta sia necessario e almeno a scadenza annuale, la *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* come uno *Standard Internazionale*. La bozza della *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* con le relative revisioni verrà trasmessa quanto prima a tutti i *Firmatari* e ai governi affinché possano esprimere il loro parere in merito. Gli aggiornamenti annuali della *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* e le relative revisioni verranno distribuiti prontamente dalla WADA ai *Firmatari* e ai governi e saranno pubblicati sul sito Web della WADA; inoltre, ogni *Firmatario* è tenuto a prendere le misure opportune per distribuire la *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* ai rispettivi membri e affiliati. Il regolamento di ogni *Organizzazione antidoping* deve specificare, salvo diverse indicazioni contenute nella *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* o nelle revisioni, che la *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* e le revisioni entrano in vigore, conformemente al regolamento dell'*Organizzazione antidoping*, tre mesi dopo la pubblicazione della suddetta Lista da parte della WADA senza che si rendano necessari ulteriori interventi da parte dell'*Organizzazione antidoping*.

4.2 Sostanze vietate e metodi proibiti secondo la Lista delle sostanze e delle pratiche vietate.

La *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* comprende sia le sostanze e i metodi espressamente proibiti perché costituiscono sempre e comunque doping (sia durante che dopo le competizioni), in quanto possono incrementare le prestazioni nelle future competizioni o possono agire come agenti mascheranti, sia le sostanze e i metodi proibiti solo durante le competizioni. Su raccomandazione di una Federazione Internazionale, la *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* può essere integrata dalla WADA in funzione di una determinata disciplina sportiva. Le sostanze vietate e i metodi proibiti possono essere inclusi nella *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* in base alla loro classe (ad es. agenti anabolizzanti), o facendo riferimento a una specifica sostanza o a un determinato metodo.

4.3 Criteri per l'inclusione delle sostanze e dei metodi nella Lista delle sostanze e delle pratiche vietate.

La WADA prende in considerazione i seguenti criteri nel decidere se includere una sostanza o un metodo nella *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate*.

4.3.1 Una sostanza o un metodo possono essere inseriti nella *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* se la WADA accerta che la sostanza o il metodo rispondono ad almeno due dei seguenti tre criteri:

4.3.1.1 evidenze mediche o scientifiche, riscontri farmacologici o esperienze da cui risulti che la sostanza o il metodo possono aumentare o aumentano le prestazioni sportive;

4.3.1.2 evidenze mediche o scientifiche, riscontri farmacologici o esperienze da cui risulti che l'uso della sostanza o del metodo costituisce un rischio reale o potenziale per l'*Atleta*;

4.3.1.3 delibera della WADA, in virtù della quale l'uso della sostanza o del metodo viene equiparato a una violazione dello spirito sportivo descritto nell'Introduzione del *Codice*.

4.3.2 Una sostanza o un metodo possono essere inseriti nella *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* se la WADA accerta che sussistono evidenze mediche o scientifiche, riscontri farmacologici o esperienze da cui risulti che la sostanza o il metodo possono mascherare l'uso di altre *sostanze vietate* e altri *metodi proibiti*.

4.3.3 La decisione della WADA in merito alle *sostanze vietate* e ai *metodi proibiti* da inserire nella *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* ha valore definitivo e non può essere oggetto di alcuna contestazione da parte di *Atleti* o *Persone* in ordine al fatto che la sostanza o il metodo non sono agenti mascheranti, non possono incrementare le prestazioni, non costituiscono un rischio per la salute o non violano lo spirito sportivo.

4.4 Uso terapeutico

La WADA adotta uno *Standard internazionale* per la concessioni delle esenzioni a fini terapeutici.

Ogni Federazione Internazionale è tenuta ad assicurare per gli *Atleti di livello internazionale* o per qualsiasi altro *Atleta* iscritto a un *evento internazionale* l'applicazione di una procedura in virtù della quale gli *Atleti* affetti da una patologia medica documentata che richieda l'uso di una *sostanza vietata* o di un *metodo proibito* possano richiedere la relativa esenzione a fini terapeutici. Ogni *Organizzazione antidoping nazionale* è tenuta ad assicurare, per tutti gli *Atleti* entro la sua giurisdizione che non siano *Atleti di livello internazionale*, l'applicazione di una procedura in virtù

della quale gli *Atleti* affetti da una patologia medica documentata che richieda l'uso di una *sostanza vietata* o di un *metodo proibito* possano richiedere la relativa esenzione a fini terapeutici. Tali richieste devono essere valutate in conformità con lo *Standard internazionale* per l'uso terapeutico. Le Federazioni Internazionali e le *Organizzazioni antidoping nazionali* riferiranno quanto prima alla WADA in ordine alla concessione di esenzioni a fini terapeutici agli *Atleti di livello internazionale* o agli *Atleti di livello nazionale* inseriti tra i nominativi registrati per i test dell'*Organizzazione antidoping nazionale*.

La WADA, di propria iniziativa, può riesaminare la concessione delle esenzioni a fini terapeutici agli *Atleti di livello internazionale* o agli *Atleti di livello nazionale* inclusi tra i nominativi registrati per i test dell'*Organizzazione antidoping nazionale*. La WADA inoltre ha facoltà di riesaminare le istanze presentate dagli *Atleti* cui sia stata negata l'esenzione a fini terapeutici. La WADA può revocare la decisione nel caso in cui accerti che la concessione o il rifiuto di un'esenzione a fini terapeutici non risponde allo *Standard internazionale* per tali esenzioni.

4.5 Programma di monitoraggio

La WADA, di concerto con gli altri *Firmatari* e i governi, istituisce un programma di monitoraggio delle sostanze che non sono inserite nella *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate*, ma che la WADA intende comunque monitorare per accertare eventuali usi impropri in ambito sportivo. La WADA provvede a rendere pubbliche, prima dell'*esecuzione dei test*, l'elenco delle sostanze che verranno monitorate. I laboratori si impegnano a riferire con regolarità alla WADA i casi di *uso denunciato* o riscontro accertato di tali sostanze, aggregando i dati per disciplina sportiva e specificando se i *campioni biologici* sono stati raccolti *durante* o *fuori delle competizioni*. Tali resoconti non contengono ulteriori informazioni su campioni *specifici*. La WADA si impegna a fornire alle Federazioni Internazionali e alle *Organizzazioni antidoping nazionali*, almeno a scadenza annuale, le informazioni statistiche aggregate per disciplina sportiva riguardanti le sostanze aggiuntive. La WADA si impegna altresì a garantire la completa anonimità dei singoli *Atleti* in riferimento a tali resoconti. L'uso denunciato o il riscontro accertato delle sostanze monitorate non costituisce una violazione delle regole antidoping.

Art. 5

Esecuzione dei controlli

1. Per le Norme sportive antidoping italiane la pianificazione della distribuzione dei controlli antidoping e gli standard per i controlli sono quelli definiti dall'Articolo 5 del Codice.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

Di seguito viene riportata la versione italiana dell'Articolo 5 del Codice WADA.

ARTICOLO 5 ESECUZIONE DEI CONTROLLI

5.1 Pianificazione della ripartizione dei controlli.

Le *Organizzazioni antidoping* che conducono i *controlli*, di concerto con le altre *Organizzazioni antidoping* che conducono i *controlli* sugli stessi *Atleti*, si impegnano a:

5.1.1 pianificare e attuare un numero adeguato di *controlli durante e fuori delle competizioni*. Ogni Federazione Internazionale stabilisce per la propria disciplina i *nominativi registrati per i controlli* degli *Atleti di livello internazionale*, mentre ogni *Organizzazione antidoping*

nazionale stabilisce un elenco nazionale con i *nominativi registrati per i controlli* degli Atleti del proprio paese. L'elenco a livello nazionale include gli Atleti di livello internazionale del paese interessato oltre agli altri Atleti di livello nazionale. Ogni Federazione Internazionale e Organizzazione antidoping nazionale pianifica e conduce i controlli durante e fuori delle competizioni basandosi sull'elenco dei nominativi registrati per i controlli.

5.1.2 Dare priorità ai controlli senza preavviso.

5.1.3 Condurre controlli mirati.

5.2 Standard per i controlli

Le Organizzazioni antidoping che conducono i controlli devono condurre tali controlli in conformità con lo Standard internazionale per l'esecuzione dei controlli.

Art. 6

Analisi dei campioni biologici

1. Per le Norme sportive antidoping italiane le modalità di analisi dei campioni biologici sono quelle definite dall'Articolo 6 del Codice.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli Atleti, al Personale di supporto degli Atleti ed alle Società sportive.

Di seguito viene riportata la versione italiana dell'Articolo 6 del Codice WADA.

ARTICOLO 6 ANALISI DEI CAMPIONI BIOLOGICI

I campioni biologici per i controlli antidoping sono analizzati in conformità con i seguenti principi:

6.1 Uso dei laboratori accreditati

I campioni biologici per i controlli antidoping devono essere analizzati solo nei laboratori accreditati dalla WADA o altrimenti approvati dalla WADA. La scelta del laboratorio accreditato dalla WADA (o di qualsiasi altro metodo approvato dalla WADA) da impiegarsi per l'analisi dei campioni è di competenza esclusiva dell'Organizzazione antidoping responsabile della gestione dei risultati.

6.2 Sostanze sottoposte a indagine

I campioni biologici per i controlli antidoping vengono analizzati per individuare le sostanze vietate e i metodi proibiti elencati nella Lista delle sostanze e delle pratiche vietate, nonché altre sostanze eventualmente indicate dalla WADA in conformità con l'Articolo 4.5 (Programma di monitoraggio).

6.3 Ricerche sui campioni biologici

Nessun campione biologico può essere usato per fini diversi dalla rivelazione di sostanze (o classi di sostanze) o metodi inclusi nella Lista delle sostanze e delle pratiche vietate, o secondo le modalità eventualmente indicate dalla WADA in conformità con l'Articolo 4.5 (Programma di monitoraggio), senza il previo consenso scritto dell'Atleta.

6.4 Standard per l'analisi dei campioni e la rendicontazione

I laboratori sono tenuti ad analizzare i *campioni biologici per i controlli antidoping* e a riportare i risultati attenendosi allo *Standard internazionale* per le analisi di laboratorio.

Art. 7

Gestione dei risultati

1. Per le Norme sportive antidoping italiane le modalità di gestione dei risultati sono quelle definite dall'Articolo 7 del Codice. Per gli Atleti di livello nazionale e gli altri tesserati alle F.S.N. e le D.S.A. devono attribuire al proprio Organo di giustizia, competente a giudicare in ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni dei propri Organi di Giustizia Sportiva, la competenza di primo grado in materia di violazione delle Norme sportive antidoping. Tale Organo commina la sospensione provvisoria, nell'immediatezza della richiesta dell'Ufficio di Procura Antidoping, inaudita altera parte. Per i soggetti non tesserati alle FSN ed alle DSA e per gli atleti di livello internazionale o nei casi di doping relativi a competizioni inquadrate in un evento sportivo internazionale la sospensione provvisoria è comminata dal G.U.I.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

Di seguito viene riportata la versione italiana dell'Articolo 7 del Codice WADA.

ARTICOLO 7

GESTIONE DEI RISULTATI

Ogni *Organizzazione antidoping* responsabile della gestione dei risultati è tenuta a stabilire delle procedure preliminari per coordinare eventuali violazioni delle regole antidoping, nel rispetto dei seguenti principi:

7.1 Esame iniziale dei riscontri analitici di positività

Se un *campione biologico* fornisce un *riscontro analitico di positività*, l'*Organizzazione antidoping* responsabile della gestione dei risultati è tenuta a condurre un esame per accertare se: (a) è stata concessa una esenzione valida a fini terapeutici, o (b) se vi è stata un'inosservanza degli *Standard internazionali* per i *controlli* o per le analisi di laboratorio che possa inficiare la validità del *riscontro analitico di positività*.

7.2 Notifica dopo l'esame iniziale

Se l'esame iniziale condotto ai sensi dell'Articolo 7.1 non rivela alcuna esenzione valida a fini terapeutici né inosservanza che possa inficiare la validità del *riscontro analitico di positività*, l'*Organizzazione antidoping* notifica prontamente l'*Atleta*, secondo le modalità previste dal regolamento, in ordine a: (a) il *riscontro analitico di positività*; (b) la norma antidoping violata o, qualora il caso sia disciplinato dall'Articolo 7.3, le ulteriori indagini che verranno condotte per accertare se sia stata violata una norma antidoping; (c) il diritto dell'*Atleta* a richiedere prontamente l'analisi del *campione B* o, in assenza di tale richiesta, la rinuncia a tale analisi; (d) il diritto dell'*Atleta* e/o del rappresentante dell'*Atleta* a presenziare all'apertura e all'analisi del *campione B*, ove tale analisi venga richiesta; (e) il diritto dell'*Atleta* a richiedere copia della documentazione di laboratorio relativa ai *campioni A e B*, comprensiva delle informazioni richieste in virtù dello *Standard internazionale* per le analisi di laboratorio.

7.3 Ulteriore esame del riscontro analitico di positività in conformità con la Lista delle sostanze e delle pratiche vietate

L'*Organizzazione antidoping* o un altro organo competente istituito dall'organizzazione sono tenuti a condurre ulteriori indagini ove ciò sia richiesto dalla *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate*. Al compimento di tali indagini, l'*Organizzazione antidoping* notifica immediatamente l'*Atleta* in merito ai risultati delle ulteriori indagini e comunica se è stata riscontrata una violazione delle regole antidoping.

7.4 Esame di altre violazioni delle regole antidoping

L'*Organizzazione antidoping*, o altro organo competente istituito da tale organizzazione, è tenuta a condurre eventuali ulteriori indagini richieste dalle vigenti normative antidoping adottate conformemente al *Codice*, o comunque ritenute appropriate dall'*Organizzazione antidoping*. L'*Organizzazione antidoping* notifica immediatamente, secondo le modalità previste dal regolamento, l'*Atleta* o altra *Persona* soggetta a sanzioni in ordine alla norma antidoping apparentemente violata e alla base di tale violazione.

7.5 Principi validi per le sospensioni provvisorie

Un *Firmatario* può adottare un regolamento, applicabile a qualsiasi *evento sportivo* di cui il *Firmatario* sia l'organo esecutivo o a qualsiasi modalità di selezione delle squadre di cui il *Firmatario* sia responsabile, che consenta di comminare le *sospensioni provvisorie* dopo l'esame e la notifica di cui agli Articoli 7.1 e 7.2, ma prima di addivenire all'udienza finale, secondo quanto stabilito all'Articolo 8 (Diritto a un equo dibattimento). La *sospensione provvisoria*, tuttavia, non può essere comminata se l'*Atleta* non ha avuto: (a) l'opportunità di esporre le proprie ragioni in un *dibattimento preliminare* prima o immediatamente dopo l'imposizione della *sospensione provvisoria*; o (b) l'opportunità di ricorrere al dibattito con rito abbreviato conformemente all'Articolo 8 (Diritto a un equo dibattimento) subito dopo l'imposizione di una *sospensione provvisoria*.

Se una *sospensione provvisoria* viene comminata in base al *riscontro analitico di positività* del *campione A* e la successiva analisi del *campione B* non conferma l'analisi del *campione A*, l'*Atleta* non subirà ulteriori azioni disciplinari e le sanzioni eventualmente comminate verranno annullate. Qualora l'*Atleta* o la squadra dell'*Atleta* siano stati esclusi da una *competizione* e la successiva analisi del *campione B* non confermi i risultati del *campione A*, se, senza modificare ulteriormente lo svolgimento della *competizione*, è ancora possibile il reinserimento dell'*Atleta* o della squadra, l'*Atleta* o la squadra possono continuare a partecipare alla *competizione*.

Nell'eventualità in cui l'analisi del campione B non confermi le risultanze del campione A, l'*Atleta* sospeso a titolo cautelativo può partecipare, ove le circostanze lo consentano, alle successive competizioni previste dall'evento sportivo. Analogamente, nel rispetto delle norme previste dalla Federazione Internazionale per gli sport di squadra, se la rappresentativa nazionale è ancora in gara, l'*Atleta* può prendere parte alle successive competizioni.

Art. 8

Diritto ad un equo dibattimento

1. Per le Norme sportive antidoping italiane la materia del diritto ad un equo dibattimento è definita dall'Articolo 8 del Codice.

2. E' fatto obbligo alle F.S.N. e alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

Di seguito viene riportata la versione italiana dell'Articolo 8 del Codice WADA.

ARTICOLO 8

DIRITTO A UN EQUO DIBATTIMENTO

Ogni *Organizzazione antidoping* con competenza per la gestione dei risultati è tenuta a predisporre una procedura dibattimentale per qualsiasi *Persona* accusata di aver commesso una violazione delle regole antidoping. La procedura dibattimentale deve consentire l'accertamento delle eventuali violazioni al regolamento antidoping e le relative sanzioni. La procedura dibattimentale deve attenersi ai seguenti principi:

- tempestività dell'udienza;
- organo giudicante equo e imparziale;
- diritto di essere patrocinati da un consulente legale, a proprie spese;
- diritto di essere informati correttamente e tempestivamente della presunta violazione delle regole antidoping;
- diritto di replica in ordine alla presunta violazione delle regole antidoping e alle relative sanzioni;
- diritto delle parti a presentare prove, incluso il diritto a chiamare e interrogare i testi (fatta salva la facoltà dell'organo giudicante di accogliere testimonianze rilasciate per telefono o su atto scritto);
- diritto della *Persona* interessata a un interprete durante l'udienza, con piena facoltà dell'organo giudicante di accertare l'identità e i costi dell'interprete;
- sentenza scritta argomentata e tempestiva.

Le udienze predisposte in relazione ad *Eventi* possono essere tenute con rito abbreviato come stabilito dai regolamenti della relativa *Organizzazione antidoping* e dall'organo giudicante.

Art. 9

Invalidazione automatica dei risultati individuali

1. Per le Norme sportive antidoping italiane la materia di invalidazione automatica dei risultati individuali è definita dall'Articolo 9 del Codice.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

Di seguito viene riportata la versione italiana dell'Articolo 9 del Codice WADA.

**ARTICOLO 9
INDIVIDUALI**

INVALIDAZIONE AUTOMATICA DEI RISULTATI

Una violazione delle regole antidoping in relazione a un *controlli* condotto durante la *competizione* implica automaticamente l'*invalidazione* dei risultati individuali ottenuti nel corso della *competizione* con le relative conseguenze, inclusa la rinuncia a medaglie, punti e premi.

Per gli *sport di squadra*, vedi Articolo 11 (Conseguenze per le squadre).]

Art. 10
Sanzioni individuali

1. Per le Norme sportive antidoping italiane la materia delle sanzioni individuali è definita dall'Articolo 10 del Codice.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

Di seguito viene riportata la versione italiana dell'Articolo 10 del Codice WADA.

ARTICOLO 10 SANZIONI INDIVIDUALI

10.1 Invalidazione dei risultati di un evento sportivo durante il quale si è verificata una violazione delle regole antidoping

Una violazione delle regole antidoping verificatasi durante un *evento sportivo*, o in relazione ad esso, può comportare, previa delibera dell'organo esecutivo dell'*evento*, l'invalidazione di tutti i risultati individuali ottenuti dall'*Atleta* durante l'*evento* con le relative conseguenze, inclusa la rinuncia alle medaglie, ai punti e ai premi, salvo quanto previsto nell'Articolo 10.1.1.

10.1.1 Se l'*Atleta* dimostra di non essere in alcun modo responsabile della violazione per *propria colpa* o *negligenza colposa*, i risultati individuali dell'*Atleta* nelle altre gare non verranno invalidati, salvo l'eventualità in cui i risultati ottenuti nelle altre gare in cui non è stata riscontrata alcuna violazione delle regole antidoping siano stati comunque condizionati dalla suddetta violazione delle regole antidoping.

10.2 Squalifica per uso di sostanze vietate e metodi proibiti

Fatta eccezione per le sostanze elencate nell'Articolo 10.3, la durata della *squalifica* comminata per una violazione degli Articoli 2.1 (Presenza di *sostanza vietata* o dei suoi *metaboliti* o *marker*), 2.2 (Uso o tentato uso di *sostanza vietata* o *metodo proibito*) e 2.6 (Possesso di *sostanze vietate* e *metodi proibiti*) sarà:

Prima violazione: due (2) anni di *squalifica*.

Seconda violazione: *squalifica* a vita.

L'*Atleta* o la *Persona* interessata, tuttavia, potranno esporre, prima che venga comminata la *squalifica*, le ragioni per annullare o ridurre la sanzione, secondo quanto previsto dall'Articolo 10.5.

La Conferenza mondiale sul doping sportivo tenutasi a Losanna nel febbraio del 1999 ha sostenuto la necessità di comminare una squalifica di due anni per una grave violazione delle regole antidoping, seguita da una squalifica a vita in caso di una seconda violazione. Tale parere è stato recepito dall'OMADC.

10.3 Sostanze specifiche

La *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* può riportare alcune sostanze specifiche che possono provocare più facilmente delle violazioni involontarie delle regole antidoping per la diffusa presenza nei prodotti medicinali o perché è improbabile che possano essere utilizzate efficacemente come

agenti dopanti. Ove un *Atleta* riesca a dimostrare che l'assunzione di tale sostanza non era tesa a incrementare le prestazioni sportive, il periodo di *squalifica* di cui all'Articolo 10.2 viene sostituito dalle seguenti sanzioni:

Prima violazione: da un minimo di un richiamo con nota di biasimo, senza alcuna *squalifica* da futuri *eventi* sportivi, a un massimo di un (1) anno di *squalifica*.

Seconda violazione: due (2) anni di *squalifica*.

Terza violazione: *squalifica* a vita.

L'*Atleta* o la *Persona* interessata, tuttavia, avranno l'opportunità di esporre, prima che venga comminata la *squalifica*, le ragioni per annullare o ridurre la sanzione (nel caso di una seconda o terza violazione), secondo quanto previsto dall'Articolo 10.5.

10.4 Squalifica per altre violazioni delle regole antidoping

Le altre violazioni delle regole antidoping comportano il seguente periodi di *squalifica*:

10.4.1 Per le violazioni dell'Articolo 2.3 (Rifiuto o omissione di sottoporsi al prelievo del *campione*) o Articolo 2.5 (*Manomissione del controllo antidoping*), valgono i periodi di *squalifica* previsti dall'Articolo 10.2.

10.4.2 Per le violazioni degli Articoli 2.7 (*Traffico illegale*) o 2.8 (Somministrazione di *sostanze vietate o metodi proibiti*), il periodo di *squalifica* comminato va da un minimo di quattro (4) anni fino alla *squalifica* a vita. Una violazione delle regole antidoping che coinvolga un *minore* viene considerata particolarmente grave e, se viene commessa dal *personale di supporto dell'Atleta* in relazione a sostanze diverse da quelle specificate nell'Articolo 10.3, comporta la *squalifica* a vita del personale coinvolto. Inoltre, i comportamenti che violano oltre a tali articoli anche le leggi e le norme non sportive possono essere sanzionati anche dalle competenti autorità amministrative, professionali o giudiziarie.

10.4.3 Per quanto attiene alle violazioni dell'Articolo 2.4 (mancata reperibilità e sottrazione al *controllo*), il periodo di *squalifica* non deve essere inferiore a 3 mesi né superiore a 2 anni, in conformità con le norme stabilite dall'*Organizzazione antidoping* al cui *controllo* si è sottratto l'*Atleta*, o i cui requisiti in materia di reperibilità siano stati violati. Il periodo di *squalifica* per le successive violazioni dell'Articolo 2.4 deve essere definito nel regolamento dell'*Organizzazione antidoping* al cui *controllo* si è sottratto l'*Atleta* o i cui requisiti in materia di reperibilità siano stati violati.

10.5 Annullamento o riduzione della squalifica per circostanze eccezionali.

10.5.1 Nessuna colpa o negligenza

In un caso individuale riguardante una violazione delle regole antidoping ai sensi dell'Articolo 2.1 (presenza di una *sostanza vietata* o dei relativi *metaboliti* o *marker*) o l'uso di una *sostanza vietata* o di un *metodo proibito* ai sensi dell'Articolo 2.2, se l'*Atleta* dimostra di non essere responsabile della violazione per propria *colpa* o *negligenza*, il periodo di *squalifica* previsto viene annullato. Se una *sostanza vietata*, o i relativi *marker* o *metaboliti*, viene rinvenuta in un *campione biologico* dell'*Atleta* in violazione dell'Articolo 2.1 (presenza di una *sostanza vietata*), l'*Atleta* per far cancellare il periodo di *squalifica* deve dimostrare in quale modo la *sostanza vietata* è penetrata nel suo organismo. Nell'eventualità in cui l'Articolo venga applicato e il periodo di *squalifica* annullato,

la violazione delle regole antidoping non deve essere considerata una violazione al solo fine di stabilire il periodo di *squalifica* per molteplici violazioni ai sensi degli Articoli 10.2, 10.3 e 10.6.

10.5.2 Assenza di colpa o negligenza significativa

L'Articolo 10.5.2 si applica solo alle violazioni delle regole antidoping che riguardano l'Articolo 2.1 (presenza di una *sostanza proibita* o dei relativi *metaboliti* o *marker*), l'uso di una *sostanza vietata* o di un *metodo proibito* ai sensi dell'Articolo 2.2, la sottrazione al prelievo dei *campioni* ai sensi dell'Articolo 2.3, o la somministrazione di una *sostanza vietata* o di un *metodo proibito* ai sensi dell'Articolo 2.8. Se un *Atleta* dimostra in un caso individuale relativo a tali violazioni di non essere responsabile di *colpa o negligenza significativa*, il periodo di *squalifica* può essere ridotto, ma il periodo ridotto di *squalifica* non può essere inferiore alla metà del periodo minimo di *squalifica* teoricamente applicabile. Se la *squalifica* teoricamente applicabile è a vita, il periodo ridotto di cui al presente paragrafo non può essere inferiore a 8 anni. Se una *sostanza vietata*, o i relativi *marker* o *metaboliti*, viene rivelata nel *campione biologico* di un *Atleta* in violazione dell'Articolo 2.1 (presenza di *sostanza vietata*), l'*Atleta* per ottenere una riduzione del periodo di *squalifica* deve dimostrare in che modo la *sostanza vietata* è penetrata nel suo organismo.

10.5.3 Collaborazione fattiva dell'Atleta alla scoperta o all'accertamento di violazioni delle regole antidoping da parte del personale di supporto dell'Atleta e di altri.

Un'*Organizzazione antidoping* può anche ridurre il periodo di *squalifica* in un caso individuale qualora l'*Atleta* collabori in maniera fattiva consentendo all'*Organizzazione antidoping* di scoprire o accertare una violazione delle regole antidoping da parte di un'altra *Persona* imputabile a possesso, ai sensi dell'Articolo 2.6.2 (Possesso da parte del *personale di supporto dell'Atleta*), Articolo 2.7 (Traffico illegale) o Articolo 2.8 (somministrazione a un *Atleta*). Il periodo ridotto di *squalifica*, tuttavia, non può essere inferiore alla metà del periodo minimo di *squalifica* teoricamente applicabile. Se la *squalifica* teoricamente applicabile è a vita, il periodo ridotto di cui al presente paragrafo non può essere inferiore a 8 anni.

10.6 Norme in caso di più violazioni

10.6.1 Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni ai sensi degli Articoli 10.2, 10.3 e 10.4, si può parlare di una seconda violazione delle regole antidoping in relazione all'imposizione delle sanzioni solo se l'*Organizzazione antidoping* può dimostrare che l'*Atleta* o altra *Persona* hanno commesso la seconda violazione delle regole antidoping dopo la notifica all'*Atleta* o ad altra *Persona*, o dopo che l'*Organizzazione antidoping* ha compiuto un ragionevole tentativo per notificare la prima violazione delle regole antidoping. Se l'*Organizzazione antidoping* è impossibilitata a farlo, le violazioni verranno considerate come un'unica prima violazione, e la sanzione comminata sarà basata sulla violazione punita con la sanzione più grave.

10.6.2 Se risulta che un *Atleta*, a seguito dello stesso controllo antidoping, ha commesso una violazione delle regole antidoping per l'uso di una sostanza specifica, ai sensi dell'Articolo 10.3, o di un'altra *sostanza vietata* o di un *metodo proibito*, l'*Atleta* verrà giudicato come se avesse commesso una sola violazione delle regole antidoping, ma sarà sanzionato come se avesse usato la *sostanza vietata* o il *metodo proibito* che implicano la punizione più grave.

10.6.3 Se un *Atleta* commette due diverse violazioni delle regole antidoping, una relativa a una sostanza specifica sanzionata dall'Articolo 10.3 (Sostanze specifiche) e un'altra relativa a una *sostanza vietata* o a un *metodo proibito* sanzionati dall'Articolo 10.2, o una violazione sanzionata dall'Articolo 10.4.1, il periodo di *squalifica* comminato per la seconda infrazione non deve essere inferiore a due anni né superiore a tre anni. Un *Atleta* che commetta una terza violazione delle regole antidoping, che coinvolge a vario titolo le sostanze specifiche di cui all'Articolo 10.3 e

qualsiasi altra violazione delle regole antidoping in base agli Articoli 10.2 o 10.4.1, sarà sanzionato con la *squalifica* a vita.

10.7 Invalidazione dei risultati delle competizioni successive al prelievo dei campioni

In aggiunta all'*invalidazione* automatica dei risultati della *competizione* durante la quale è stato prelevato il *campione* positivo, ai sensi dell'Articolo 9 (*Invalidazione* automatica dei risultati individuali), tutti gli altri risultati agonistici ottenuti dopo il prelievo di un *campione biologico* positivo (sia durante che fuori delle *competizioni*), o successivamente a un'altra violazione antidoping durante un periodo di *sospensione provvisoria* o di *squalifica*, verranno invalidati, nel rispetto dei principi di imparzialità, con le relative conseguenze, inclusa l'eventuale perdita di medaglie, punti e premi.

10.8 Inizio del periodo di squalifica

La *squalifica* ha inizio dal giorno del dibattimento in cui viene sanzionata o, in caso di rinuncia al dibattimento, a partire dalla data in cui la *squalifica* viene accolta o altrimenti comminata. L'eventuale periodo di *sospensione provvisoria* (sia comminata che volontariamente accettata) deve essere detratto dal periodo complessivo della *squalifica* comminata. Per ragioni di correttezza, ad esempio in caso di ritardato avvio delle procedure dibattimentali o per altri aspetti del controllo antidoping non imputabili all'*Atleta*, l'organo sanzionatorio può anticipare l'inizio del periodo di *squalifica* fino alla data del prelievo del *campione biologico*.

10.9 Status giuridico durante la squalifica

Nessuna *Persona* squalificata può partecipare a qualsiasi titolo, per tutto il periodo della *squalifica*, a una *competizione* o un'attività (salvo i programmi autorizzati di formazione antidoping e riabilitazione) che sia autorizzata o organizzata da un *Firmatario* o da un'organizzazione affiliata a un *Firmatario*. Inoltre, per le violazioni delle regole antidoping che non interessano le sostanze specifiche descritte nell'Articolo 10.3, i finanziamenti sportivi, in tutto o in parte, e le altre forme di sostegno correlate allo sport di cui abbia beneficiato tale *Persona*, verranno trattenuti dai *Firmatari*, dalle organizzazioni affiliate ai *Firmatari* e dai governi. Una *Persona* che sconti un periodo di *squalifica* più lungo di quattro anni può partecipare, alla fine del quarto anno di *squalifica*, agli *eventi* sportivi locali in una disciplina diversa da quella in cui ha commesso la violazione delle regole antidoping, ma solo se l'*evento* sportivo locale è a un livello che non può consentire a tale *Persona* di qualificarsi direttamente o indirettamente (né di accumulare punti) per competere nel campionato nazionale o in un *evento internazionale*.

10.10 Controlli per la reintegrazione in attività

Quale condizione necessaria per la reintegrazione al termine del periodo di *squalifica*, l'*Atleta* deve, per tutta la durata della *sospensione provvisoria* o della *squalifica*, sottoporsi ai *controlli* fuori delle *competizioni* eventualmente richiesti dalle competenti *Organizzazioni antidoping*, e deve fornire, ove venga richiesto, dati precisi e aggiornati in merito alla sua reperibilità. Se un *Atleta* squalificato si ritira dall'attività sportiva e viene cancellato dall'elenco dei *nominativi sottoposti ai controlli fuori delle competizioni*, ma in seguito intende essere reintegrato, tale *Atleta* non potrà riprendere l'attività fin quando non abbia notificato in merito le competenti *Organizzazioni antidoping* e non si sia sottoposto ai *controlli fuori delle competizioni* per un periodo di tempo pari al periodo di *squalifica* rimanente alla data in cui l'*Atleta* si è ritirato.

Art. 11
Conseguenze per le squadre

1. Per le Norme sportive antidoping italiane la materia delle conseguenze per le squadre è definita dall'Articolo 11 del Codice.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

Di seguito viene riportata la versione italiana dell'Articolo 11 del Codice WADA.

ARTICOLO 11 CONSEGUENZE PER LE SQUADRE

Se a più di un membro di una squadra in uno *sport di squadra* è stata notificata una possibile violazione delle regole antidoping ai sensi dell'Articolo 7 in relazione a un *evento* sportivo, la squadra sarà sottoposta a un *controllo mirato* per l'*evento*. Se più di un membro di squadra in uno *sport di squadra* ha commesso una violazione delle regole antidoping durante l'*evento*, la squadra può essere squalificata o può subire un'altra azione disciplinare. Nelle discipline che non sono *sport di squadra* ma in cui vengono premiate le squadre, quando uno o più membri commettono una violazione delle regole antidoping, le *squalifiche* o le altre azioni disciplinari comminate alla squadra saranno quelle previste dal regolamento vigente della Federazione Internazionale.

Art. 12
Sanzioni contro gli organismi sportivi

1. Per le Norme sportive antidoping italiane la materia delle sanzioni contro gli organismi sportivi è definita dall'Articolo 12 del Codice.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

Di seguito viene riportata la versione italiana dell'Articolo 12 del Codice WADA.

ARTICOLO 12 SANZIONI CONTRO GLI ORGANISMI SPORTIVI

I *Firmatari* o i governi che sottoscrivono il *Codice* possono comunque applicare i rispettivi regolamenti per sanzionare altri organismi sportivi su cui i *Firmatari* o i governi abbiano la debita autorità.

Art. 13
Appelli

1. Per le Norme sportive antidoping italiane la materia degli appelli è definita dall'Articolo 13 del Codice. È possibile presentare appello al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) solo dopo avere completato il procedimento innanzi al GUI. Il GUI è: a) organo di primo ed unico grado per i soggetti non tesserati alle FSN ed alle DSA e per gli atleti di livello internazionale o nei casi di doping relativi a competizioni inquadrate in un evento sportivo internazionale; b) organo di secondo grado per gli atleti di livello nazionale e gli altri tesserati.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

Di seguito viene riportata la versione italiana dell'Articolo 4 del Codice WADA.

ARTICOLO 13 APPELLI

13.1 Sentenze impugnabili in appello

Le sentenze emesse in conformità con il *Codice* o con le regole adottate conformemente al *Codice* possono essere impugnate in appello secondo quanto stabilito negli Articoli dal 13.2 al 13.4. Tali sentenze rimangono perfettamente valide per tutta la durata dell'appello, salvo eventuale parere contrario dell'organo di appello. Prima di iniziare l'appello, deve essersi concluso il riesame della sentenza previsto dal regolamento dell'*Organizzazione antidoping*, purché tale riesame rispetti i principi previsti dall'Articolo 13.2.2.

13.2 Appelli per decisioni su violazioni delle regole antidoping, conseguenze e sospensioni provvisorie

Il presente Articolo 13.2 consente di presentare appello esclusivamente contro le sentenze di condanna per violazione delle regole antidoping, le sentenze di sanzioni (Invalidazione, squalifica, sospensione provvisoria) per violazione delle regole antidoping, le sentenze che negano sia stata commessa una violazione delle regole antidoping, le sentenze che un'*Organizzazione antidoping* non è competente ad emettere in riferimento a una presunta violazione delle regole antidoping o alle relative sanzioni, e le sentenze che ingiungono una *sospensione provvisoria* a seguito di un'udienza preliminare o in violazione dell'Articolo 7.5.

13.2.1 Appelli che coinvolgono *Atleti di livello internazionale*

Nei casi relativi a competizioni inquadrate in un *evento sportivo internazionale* o nei casi che coinvolgono *Atleti di livello internazionale*, è possibile presentare appello contro le sentenze solo al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) in conformità con le disposizioni applicate da tale organo.

13.2.2 Appelli che coinvolgono *Atleti di livello nazionale*

Nei casi in cui sono coinvolti *Atleti di livello nazionale*, secondo la definizione data da ciascuna *Organizzazione antidoping* nazionale, che non possono presentare appello ai sensi dell'Articolo 13.2.1, l'appello avverso alla sentenza può essere sottoposto a un organo indipendente e imparziale in conformità con le norme approvate dall'*Organizzazione antidoping* nazionale. Le norme che disciplinano la presentazione di tale appello devono uniformarsi ai seguenti principi:

- tempestività dell'udienza;
- organo giudicante equo, imparziale e indipendente;
- diritto di essere patrocinati in giudizio da un consulente legale, a proprie spese;
- sentenza finale scritta, argomentata e tempestiva.

13.2.3 Persone aventi diritto a presentare appello

Nei casi previsti dall'Articolo 13.2.1, possono presentare appello al TAS le seguenti parti: (a) l'*Atleta* o altra *Persona* citati nella sentenza appellata; (b) la controparte nel caso della sentenza in esame; (c) la Federazione Internazionale competente e l'*Organizzazione antidoping* i cui regolamenti sono stati applicati per comminare la sanzione; (d) il Comitato Internazionale Olimpico o il Comitato Paralimpico Internazionale, a seconda dei casi, qualora la sentenza possa avere conseguenze sui Giochi Olimpici o i Giochi Paralimpici, incluse le sentenze che incidono sull'idoneità a partecipare ai Giochi Olimpici o ai Giochi Paralimpici; ed (e) la WADA. Nei casi previsti dall'Articolo 13.2.2, le parti che hanno diritto ad appellarsi all'organo di riesame competente a livello nazionale sono espressamente previste dal regolamento dell'*Organizzazione antidoping* nazionale ma devono includere almeno: (a) l'*Atleta* o altra *Persona* citati nella sentenza appellata; (b) la controparte nel caso della sentenza in esame; (c) la Federazione Internazionale competente; e (d) la WADA. Per i casi

previsti dall'Articolo 13.2.2, la WADA e la Federazione Internazionale possono anche appellarsi al TAS in ordine alle sentenze dell'organo di riesame competente a livello nazionale.

Fatto salvo quanto disposto nel presente documento, la sola *Persona* che può appellarsi contro una *sospensione provvisoria* è l'*Atleta* o altra *Persona* cui sia stata comminata una *sospensione provvisoria*.

13.3 Appelli contro la concessione o il rifiuto di un'esenzione a fini terapeutici

Le delibere della WADA che annullano la concessione o il rifiuto di un'esenzione a fini terapeutici possono essere presentate in appello al TAS solo dall'*Atleta* o dall'*Organizzazione antidoping* la cui delibera sia stata annullata. Le delibere delle *Organizzazioni antidoping* diverse dalla WADA contrarie alle esenzioni a fini terapeutici, e che non siano annullate dalla WADA, possono essere presentate in appello al TAS dagli *Atleti di livello internazionale* e dagli altri *Atleti* davanti all'organo di riesame competente a livello nazionale, descritto all'Articolo 13.2.2. Se l'organo di riesame nazionale annulla la delibera di negare l'esenzione a fini terapeutici, la WADA può ricorrere in appello contro tale delibera davanti al TAS.

13.4 Appelli contro sentenze sanzionatorie ai sensi della Parte Terza del Codice

Per quanto attiene alle sanzioni comminate conformemente alla Parte Terza (Ruoli e responsabilità) del *Codice*, l'organo cui vengono comminate le sanzioni ai sensi della Parte Terza del *Codice* può appellarsi esclusivamente al TAS in conformità con le disposizioni vigenti presso tale tribunale.

13.5 Appelli contro delibere che sospendono o revocano gli accrediti dei laboratori

Le delibere della WADA di sospendere o revocare l'accredito WADA di un laboratorio possono essere appellate solo dal laboratorio interessato e gli appelli possono essere presentati solo al TAS.

Art. 14

Riservatezza e rendicontazione

1. Per le Norme sportive antidoping italiane le materie della riservatezza e della rendicontazione sono definite dall'Articolo 14 del Codice.
2. I dati personali relativi a fatti di doping, se non associati ad informazioni riguardanti sotto qualunque profilo lo stato di salute degli interessati, non sono ritenuti dati sensibili ai sensi della legge 675/1996 sulla privacy e successive modifiche ed integrazioni.
Sono obbligati a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente agli argomenti trattati e alle procedure previste dalle Norme sportive antidoping, nonché al rispetto del Codice Etico della C.O.N.I. Servizi SpA:
 - i componenti, gli incaricati ed i consulenti delle strutture del C.O.N.I. – N.A.D.O., delle F.S.N. e delle D.S.A. preposte all'attività antidoping;
 - i componenti ed i consulenti degli organi di giustizia.
3. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

Di seguito viene riportata la versione italiana dell'Articolo 14 del Codice WADA.

ARTICOLO 14 RISERVATEZZA E RENDICONTAZIONE

I *Firmatari* si impegnano a coordinare i risultati dei *controlli* antidoping, a garantire la trasparenza e le responsabilità e a rispettare il diritto alla privacy degli individui accusati di aver violato il regolamento antidoping.

14.1 Informazioni sui riscontri analitici di positività e altre eventuali violazioni delle regole antidoping

L'*Organizzazione antidoping* responsabile della gestione dei risultati, in conformità con l'Articolo 7 (Gestione dei risultati), si incarica di notificare l'*Atleta* il cui *campione biologico* abbia dato un *riscontro analitico di positività*, o l'*Atleta* o altra *Persona* che abbia eventualmente violato una norma antidoping. L'*Organizzazione antidoping* nazionale e la Federazione Internazionale dell'*Atleta*, oltre alla WADA, dovranno essere notificate prima che venga completata la procedura descritta dagli Articoli 7.1 e 7.2. La notifica deve menzionare: il nominativo dell'*Atleta*, il paese, la disciplina sportiva e la relativa specialità, se i *controlli* sono stati eseguiti durante o fuori delle competizioni, la data del prelievo del *campione biologico* e il risultato analitico riportato dal laboratorio. Le stesse *Persone* e *Organizzazioni antidoping* devono essere costantemente aggiornate sullo stato di avanzamento e i riscontri di qualsiasi riesame o procedimento condotto in conformità con gli Articoli 7 (Gestione dei risultati), 8 (Diritto a un equo dibattimento) o 13 (Appelli) e, nei casi in cui la *squalifica* sia annullata, ai sensi dell'Articolo 10.5.1 (*Nessuna colpa o negligenza*), o ridotta, ai sensi dell'Articolo 10.5.2 (*Assenza di colpa o negligenza significativa*), le suddette persone e organizzazioni dovranno ricevere un documento scritto e motivato che illustri le ragioni dell'annullamento o della riduzione. Le organizzazioni che ricevono le informazioni possono rivelarle solo alle persone al loro interno che debbano esserne a conoscenza, fin quando l'*Organizzazione antidoping* responsabile della gestione dei risultati non renda pubbliche dette informazioni o si sottragga alla responsabilità di renderle pubbliche, come previsto dall'Articolo 14.2.

14.2 Divulgazione delle informazioni

L'identità degli *Atleti* i cui *campioni biologici* hanno dato un *riscontro analitico di positività*, o degli *Atleti* e delle altre *Persone* che secondo un'*Organizzazione antidoping* hanno violato altre norme antidoping, non può essere rivelata pubblicamente dall'*Organizzazione antidoping* responsabile della gestione dei risultati prima che venga portata a termine l'indagine amministrativa descritta negli Articoli 7.1 e 7.2. L'*Organizzazione antidoping* responsabile della gestione dei risultati deve comunicare pubblicamente la definizione della controversia legata all'antidoping non più tardi di venti giorni dopo l'accertamento in dibattimento, secondo l'Articolo 8, di una violazione delle regole antidoping, o della rinuncia all'udienza, o della mancata ricusazione entro i tempi previsti della denuncia di violazione delle regole antidoping.

14.3 Informazioni sulla reperibilità dell'Atleta

Gli *Atleti* che sono stati inseriti dalle rispettive Federazioni Internazionali o dalle *Organizzazioni antidoping* nazionali tra i *nominativi sottoposti ai controlli fuori delle competizioni* sono tenuti a fornire informazioni precise e aggiornate in ordine alla loro reperibilità. Le Federazioni Internazionali e le *Organizzazioni antidoping* nazionali provvedono a identificare gli *Atleti* e ad aggiornare i dati sulla reperibilità da sottoporre alla WADA. La WADA mette a disposizione queste informazioni per le altre *Organizzazioni antidoping* che possono sottoporre a *controlli* l'*Atleta*, ai sensi dell'Articolo 15. Tali informazioni devono essere tenute rigorosamente riservate, devono essere utilizzate esclusivamente per la pianificazione, il coordinamento o la conduzione dei *controlli* e devono essere distrutte una volta che non si rendano più necessarie per questi fini.

14.4 Rendicontazione statistica

Le *Organizzazioni antidoping* devono pubblicare e divulgare, almeno annualmente, una relazione statistica generale delle rispettive attività di controllo antidoping, inviandone copia alla WADA.

14.5 Centro di raccolta delle informazioni sui controlli antidoping

La WADA opera quale centro di raccolta delle informazioni e dei risultati relativi ai *controlli antidoping* per *Atleti di livello internazionale e nazionale* inclusi tra i *nominativi da sottoporre ai controlli* dell'*Organizzazione antidoping* nazionale. Per agevolare una ordinata ripartizione dei *controlli* ed evitare inutili ripetizioni da parte delle varie *Organizzazioni antidoping*, ogni *Organizzazione antidoping* deve riferire al centro di raccolta della WADA tutti i *controlli* effettuati durante e fuori delle competizioni su tali *Atleti*, quanto prima possibile dopo l'esecuzione dei *controlli*. La WADA rende accessibili le informazioni per l'*Atleta*, la Federazione Nazionale dell'*Atleta*, il Comitato Olimpico Nazionale o la Commissione Paralimpica Nazionale, l'*Organizzazione Antidoping Nazionale*, la Federazione Internazionale e il Comitato Internazionale Olimpico o la Commissione Paralimpica Internazionale. La WADA si impegna altresì a mantenere strettamente confidenziali le informazioni personali relative all'*Atleta*. La WADA, inoltre, pubblica con scadenza almeno annuale relazioni statistiche che sintetizzano tali informazioni.

Art. 15

Definizione della responsabilità per i controlli antidoping

1. Per le Norme sportive antidoping italiane la materia della definizione delle responsabilità per i controlli antidoping è definita dall'Articolo 15 del Codice. Il C.O.N.I. – N.A.D.O. può stipulare appositi Protocolli d'intesa con le Organizzazioni Antidoping riconosciute dalla WADA, al fine di ottimizzare la cooperazione in materia di controlli antidoping su eventi sportivi internazionali che si tengono in Italia.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

Di seguito viene riportata la versione italiana dell'Articolo 15 del Codice WADA.

ARTICOLO 15 DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ PER I CONTROLLI ANTIDOPING

15.1 Esecuzione dei *controlli* durante gli eventi sportivi

Il prelievo dei *campioni* biologici per i *controlli antidoping* deve avvenire sia durante gli *eventi sportivi internazionali* sia in occasione degli *eventi* nazionali. Tuttavia, una sola organizzazione deve essere responsabile per tutte le fasi dei *controlli* eseguiti durante l'*evento* sportivo. Negli *eventi sportivi internazionali*, il prelievo dei *campioni* per i *controlli antidoping* deve essere condotto e controllato dall'organizzazione internazionale che opera come organo esecutivo dell'*evento* sportivo (ad es. il CIO per i Giochi Olimpici, la Federazione Internazionale per i Campionati del mondo, e il PASO per i Giochi Pan Americani). Se l'organizzazione internazionale decide di non condurre alcun *controllo* durante l'*evento* sportivo, l'*Organizzazione antidoping* nazionale del paese in cui si tiene l'*evento* può condurre e verificare i *controlli*, di concerto e con l'approvazione dell'organizzazione internazionale o della WADA. Negli *eventi* sportivi nazionali, il prelievo dei *campioni* per i *controlli antidoping* deve essere condotto e controllato dall'*Organizzazione antidoping* nazionale del paese interessato.

15.2 *Controlli* fuori delle competizioni

I *controlli fuori delle competizioni* devono essere condotti e controllati dalle organizzazioni internazionali e nazionali. I *controlli fuori delle competizioni* possono essere condotti e diretti da: (a) la WADA; (b) il CIO o il Comitato Paralimpico Internazionale in connessione con i Giochi Olimpici o Paralimpici; (c) la Federazione Internazionale dell'Atleta; (d) l'*Organizzazione antidoping* nazionale dell'Atleta; o (e) l'*Organizzazione antidoping* nazionale del paese in cui si trova l'Atleta. I *controlli fuori delle competizioni* devono essere coordinati per il tramite della WADA al fine di massimizzare l'efficacia delle iniziative comuni e per evitare la ripetizione dei *controlli* sui singoli *Atleti*.

Art. 16

Controlli antidoping per animali che partecipano alle competizioni sportive

1. Per le Norme sportive antidoping italiane la materia dei controlli antidoping per animali che partecipano alle competizioni sportive è definita dall'Articolo 16 del Codice.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

Di seguito viene riportata la versione italiana dell'Articolo 16 del Codice WADA.

ARTICOLO 16 CONTROLLI ANTIDOPING PER GLI ANIMALI CHE PARTECIPANO ALLE COMPETIZIONI SPORTIVE

16.1 In qualsiasi disciplina sportiva che preveda l'impiego di animali per le competizioni, la competente Federazione Internazionale è tenuta a istituire e applicare un regolamento antidoping per i suddetti animali. Il regolamento antidoping deve comprendere una lista delle *sostanze vietate*, le procedure adatte per l'esecuzione dei *controlli* e un elenco di laboratori accreditati per le analisi dei *campioni biologici*.

16.2 Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni al regolamento antidoping, la gestione dei risultati, l'imparzialità delle udienze, le sanzioni e gli appelli relativi agli animali impiegati nelle discipline sportive, la competente Federazione Internazionale è tenuta a istituire e attuare un regolamento che sia conforme con gli Articoli 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13 e 17 del *Codice*.

Art. 17

Norma sulle prescrizioni

1. Per le Norme sportive antidoping italiane la materia delle prescrizioni è definita dall'Articolo 17 del Codice.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

Di seguito viene riportata la versione italiana dell'Articolo 17 del Codice WADA.

ARTICOLO 17 NORMA SULLE PRESCRIZIONI

Non può essere avviata alcuna azione contro un *Atleta* o altra *Persona* per una violazione di una norma antidoping contenuta nel *Codice* se tale azione non viene avviata entro otto anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.

PARTE SECONDA: FORMAZIONE E RICERCA

Art. 18 Formazione

1. Per le Norme sportive antidoping italiane la materia della formazione è definita dall'Articolo 18 del Codice.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

Di seguito viene riportata la versione italiana dell'Articolo 18 del Codice WADA.

ARTICOLO 18 FORMAZIONE

18.1 Principio fondamentale e Obiettivo primario

Il principio fondamentale dei programmi di informazione e formazione deve essere la salvaguardia dello spirito sportivo, descritto nell'Introduzione del *Codice*, dalle minacce del doping. L'obiettivo primario deve essere l'opera di dissuasione degli *Atleti* affinché non facciano uso di *sostanze vietate e metodi proibiti*.

18.2 Programma e attività

Ogni *Organizzazione antidoping* deve elaborare, applicare e monitorare dei programmi di informazione e formazione. I programmi devono fornire ai *Partecipanti* informazioni aggiornate e accurate almeno sui seguenti argomenti:

- Sostanze e metodi inseriti nella *Lista delle sostanze e delle pratiche proibite*
- Conseguenze del doping sulla salute
- Procedure dei controlli antidoping
- Diritti e responsabilità degli *Atleti*

I programmi devono promuovere lo spirito sportivo al fine di creare un ambiente avverso al doping che influenzi positivamente il comportamento dei *Partecipanti*.

Il *personale di supporto degli Atleti* è tenuto a informare e consigliare gli *Atleti* in ordine alle politiche ed ai regolamenti antidoping adottati in conformità con il *Codice*.

18.3 Coordinamento e cooperazione

Tutti i *Firmatari* e i *Partecipanti* sono tenuti a collaborare tra di loro e con i governi per coordinare le rispettive iniziative nel campo dell'informazione e della formazione antidoping.

Art. 19 Ricerche

1. Per le Norme sportive antidoping italiane la materia delle ricerche è definita dall'Articolo 19 del Codice.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

Di seguito viene riportata la versione italiana dell'Articolo 19 del Codice WADA.

ARTICOLO 19 RICERCHE

19.1 Obiettivi delle ricerche nel settore antidoping

Le ricerche nel settore antidoping contribuiscono all'elaborazione e all'attuazione dei programmi utili per i *controlli antidoping* e alle iniziative di informazione e formazione antidoping.

19.2 Tipi di ricerche

Le ricerche nel settore antidoping possono comprendere, ad esempio, studi sociologici, comportamentali, giuridici ed etici, oltre ad indagini di carattere medico, analitico e psicologico.

19.3 Coordinamento

Attraverso la WADA viene incoraggiato il coordinamento delle ricerche nel settore antidoping. Fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, i risultati delle ricerche antidoping devono essere comunicati alla WADA.

19.4 Procedure di ricerca

Le ricerche antidoping devono rispettare le procedure etiche riconosciute a livello internazionale.

19.5 Ricerche con sostanze vietate e metodi proibiti

Nel corso delle ricerche deve essere evitata la somministrazione agli *Atleti* di *sostanze vietate e metodi proibiti*.

19.6 Uso improprio dei risultati

Devono essere adottate le misure idonee affinché i risultati delle ricerche antidoping non siano utilizzati impropriamente per ragioni di doping.

PARTE TERZA: RUOLI E RESPONSABILITA'

Art. 20

Ulteriori ruoli e responsabilità dei Firmatari

1. Per le Norme sportive antidoping italiane la materia degli ulteriori ruoli e responsabilità dei Firmatari è definita dall'Articolo 20 del Codice.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

Di seguito viene riportata la versione italiana dell'Articolo 20 del Codice WADA.

Articolo 20 ULTERIORI RUOLI E RESPONSABILITÀ DEI FIRMATARI

20.1 Ruoli e responsabilità del Comitato Internazionale Olimpico

20.1.1 Adottare e attuare politiche e regolamenti antidoping per i Giochi Olimpici che siano conformi al *Codice*.

20.1.2 Esigere quale condizione per il riconoscimento da parte del Comitato Internazionale Olimpico, che le Federazioni Internazionali affiliate al Movimento Olimpico operino in conformità con il *Codice*.

20.1.3 Trattenere per intero o in parte i finanziamenti olimpici alle organizzazioni sportive che non operino in conformità con il *Codice*.

20.1.4 Prendere le misure atte a contrastare la mancata osservanza del *Codice*, in conformità con l'Articolo 23.5.

20.1.5 Autorizzare e facilitare il *Programma Osservatori Indipendenti*.

20.2 Ruoli e responsabilità del Comitato Paralimpico Internazionale

20.2.1 Adottare e attuare politiche e regolamenti antidoping per i Giochi Paralimpici che siano conformi al *Codice*.

20.2.2 Esigere quale condizione per il riconoscimento da parte del Comitato Paralimpico Internazionale, che i Comitati Paralimpici Nazionali affiliati al Movimento Olimpico operino in conformità con il *Codice*.

20.2.3 Trattenere per intero o in parte i finanziamenti paralimpici alle organizzazioni sportive che non operino in conformità con il *Codice*.

20.2.4 Prendere le misure atte a scoraggiare la mancata osservanza del *Codice*, in conformità con l'Articolo 23.5.

20.2.5 Autorizzare e facilitare il *Programma Osservatori Indipendenti*.

20.3 Ruoli e responsabilità delle Federazioni Internazionali

20.3.1 Adottare e attuare politiche e regolamenti antidoping che siano conformi al *Codice*.

20.3.2 Esigere quale condizione per l'affiliazione che le politiche, i regolamenti e i programmi delle Federazioni Nazionali siano conformi al *Codice*.

20.3.3 Esigere che gli *Atleti* e il *personale di supporto degli Atleti* di loro competenza riconoscano e siano tenuti a rispettare i regolamenti antidoping, in conformità con il *Codice*.

20.3.4 Esigere che gli *Atleti* non regolarmente iscritti alla Federazione Internazionale, o a una Federazione Nazionale affiliata, si rendano disponibili per il prelievo dei *campioni* biologici e forniscano informazioni precise e aggiornate sulla loro reperibilità, ove ciò sia espressamente richiesto dalle condizioni di idoneità stabilite dalla Federazione Internazionale o, eventualmente, dall'*Organizzazione di importanti eventi sportivi*.

20.3.5 Controllare i programmi antidoping delle Federazioni Nazionali.

20.3.6 Prendere le misure adeguate per contrastare la mancata osservanza del *Codice* in conformità con l'Articolo 23.5.

20.3.7 Autorizzare e facilitare il *Programma Osservatori Indipendenti* in occasione degli *eventi sportivi internazionali*.

20.3.8 Trattenere per intero o in parte i finanziamenti alle Federazioni Nazionali affiliate che non osservino il *Codice*.

20.4 Ruoli e responsabilità dei Comitati Olimpici Nazionali e dei Comitati Paralimpici Nazionali

20.4.1 Garantire che le proprie politiche ed i propri regolamenti siano conformi al *Codice*.

20.4.2 Esigere quale condizione per l'affiliazione o il riconoscimento, che le politiche e i regolamenti antidoping delle Federazioni Nazionali siano conformi alle vigenti disposizioni del *Codice*.

20.4.3 Esigere che gli *Atleti* non regolarmente iscritti ad una Federazione Nazionale si rendano disponibili per il prelievo dei *campioni* biologici e forniscano regolarmente informazioni precise e aggiornate sulla loro reperibilità, ove ciò sia espressamente richiesto durante l'anno precedente i Giochi Olimpici, quale condizione per partecipare ai Giochi Olimpici.

20.4.4 Cooperare con le rispettive *Organizzazioni antidoping* nazionali.

20.4.5 Trattenere per intero o in parte i finanziamenti, per tutto il periodo della *squalifica*, agli *Atleti* o al *personale di supporto degli Atleti* che hanno violato il regolamento antidoping.

20.4.6 Trattenere per intero o in parte i finanziamenti alle Federazioni Nazionali affiliate o riconosciute che non operino in conformità con il *Codice*.

20.5 Ruoli e responsabilità delle Organizzazioni antidoping nazionali

20.5.1 Adottare e attuare politiche e regolamenti antidoping che siano conformi al *Codice*.

20.5.2 Cooperare con le altre competenti organizzazioni nazionali e con le altre *Organizzazioni antidoping*.

20.5.3 Incoraggiare l'esecuzione di *controlli* reciproci tra *Organizzazione antidoping* nazionali

20.5.4 Promuovere le ricerche antidoping

20.6 Ruoli e responsabilità delle Organizzazioni di importanti eventi sportivi

20.6.1 Adottare e attuare politiche e regolamenti antidoping per i propri *eventi* sportivi che siano conformi al *Codice*.

20.6.2 Prendere le misure opportune per contrastare la mancata osservanza del *Codice* in conformità con l'Articolo 23.5.

20.6.3 Autorizzare e facilitare il *Programma Osservatori Indipendenti*.

20.7 Ruoli e responsabilità della WADA

20.7.1 Adottare e attuare politiche e procedure che siano conformi al *Codice*.

20.7.2 Controllare l'elaborazione dei *riscontri analitici di positività*.

20.7.3 Approvare gli *Standard internazionali* da applicare nella fase di attuazione del *Codice*.

20.7.4 Accreditare i laboratori incaricati di condurre le analisi dei *campioni biologici* o approvare altri laboratori che eseguano le stesse operazioni.

20.7.5 Elaborare e approvare i modelli di migliore pratica.

20.7.6 Promuovere, condurre, commissionare, finanziare e coordinare la ricerca antidoping.

20.7.7 Condurre efficacemente un *Programma Osservatori Indipendenti*.

20.7.8 Condurre i *controlli antidoping* in conformità con le disposizioni delle altre *Organizzazioni antidoping*.

Art. 21

Ruoli e responsabilità del personale di supporto degli Atleti

1. Per le Norme sportive antidoping italiane la materia dei ruoli e delle responsabilità del personale di supporto degli Atleti è quella definita dall'Articolo 21 del Codice.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

Di seguito viene riportata la versione italiana dell'Articolo 21 del Codice WADA.

ARTICOLO 21 RUOLI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI

21.1 Ruoli e responsabilità degli Atleti

21.1.1 Essere a conoscenza e attenersi ai vigenti regolamenti e politiche antidoping adottati in conformità con il *Codice*.

21.1.2 Essere disponibili per il prelievo dei *campioni biologici*.

21.1.3 Assumersi tutte le responsabilità, ai fini delle regole antidoping, in ordine alle sostanze che ingeriscono e usano.

21.1.4 Informare il personale medico dell'obbligo di non usare *sostanze vietate e metodi proibiti* e assicurarsi che le cure mediche ricevute non violino le politiche e i regolamenti antidoping adottati in conformità con il *Codice*.

21.2 Ruoli e responsabilità del personale di supporto degli Atleti

21.2.1	Essere a conoscenza e attenersi alle politiche e ai regolamenti antidoping adottati conformemente al <i>Codice</i> e applicabili al personale e agli <i>Atleti</i> di loro competenza.
21.2.2	Cooperare con il programma di <i>controlli per gli Atleti</i> .
21.2.3	Usare la loro influenza sui valori e i comportamenti degli <i>Atleti</i> per rafforzare gli atteggiamenti contro il doping.

Art. 22
Coinvolgimento dei governi

1. Per le Norme sportive antidoping italiane la materia del coinvolgimento dei governi è quella definita dall'Articolo 22 del Codice.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

Di seguito viene riportata la versione italiana dell'Articolo 22 del Codice WADA.

ARTICOLO 22 COINVOLGIMENTO DEI GOVERNI

L'impegno di ogni governo nel promuovere l'osservanza del *Codice* viene manifestato con la firma di una Dichiarazione, in occasione o prima del giorno inaugurale dei Giochi Olimpici di Atene, cui farà seguito un processo che porti alla sottoscrizione di una convenzione o di un altro obbligo formale da porre in atto nel contesto costituzionale e amministrativo ritenuto idoneo da ciascun governo, in occasione o prima del giorno inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali di Torino.

L'auspicio dei *Firmatari* è che la Dichiarazione, la convenzione o gli altri obblighi formali riflettano i seguenti punti essenziali:

22.1 I governi si impegnano a prendere delle misure concrete contro il doping almeno nelle seguenti aree:

- Supporto dei programmi antidoping nazionali
- Disponibilità delle *sostanze vietate e metodi proibiti*
- Agevolare le operazioni della WADA nella conduzione dei *controlli antidoping fuori delle competizioni*
- Il problema degli integratori alimentari contenenti *sostanze vietate occulte*
- Trattenere per intero o in parte i finanziamenti per le organizzazioni sportive o i *Partecipanti* che non osservino il *Codice* o i vigenti regolamenti antidoping adottati in conformità con il *Codice*

22.2 Tutte le altre iniziative governative relative all'anti-doping devono essere in sintonia con il *Codice*.

22.3 La WADA di concerto con i governi competenti si impegna a garantire l'osservanza degli impegni sottoscritti in virtù della convenzione o di qualsiasi altra obbligazione.

PARTE QUARTA: ADOZIONE, OSSERVANZA, MODIFICA E INTERPRETAZIONE

Art. 23

Adozione, osservanza e modifica

1. Per le Norme sportive antidoping italiane la materia della adozione, dell'osservanza e della modifica del Codice è quella definita dall'Articolo 23 del Codice.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

Di seguito viene riportata la versione italiana dell'Articolo 23 del Codice WADA.

ARTICOLO 23 ADOZIONE, OSSERVANZA E MODIFICA

23.1 Adozione del Codice

23.1.1 Il *Codice* viene adottato dai seguenti enti *Firmatari*: WADA, Comitato Internazionale Olimpico, Federazioni Internazionali, Comitato Paralimpico Internazionale, *Comitati Olimpici Nazionali*, Comitati Paralimpici Nazionali, *Organizzazioni di importanti eventi sportivi e Organizzazioni antidoping* nazionali. Il Codice viene adottato da questi enti con la sottoscrizione di una dichiarazione di adozione successiva all'approvazione da parte dei rispettivi organi di governo.

23.1.2 Su invito della WADA, il *Codice* può essere adottato anche da altre organizzazioni sportive che non siano controllate da un *Firmatario*.

23.1.3 La WADA provvederà a pubblicare un elenco di tutte le adozioni del *Codice*.

23.2 Attuazione del Codice

23.2.1 I *Firmatari* si impegnano a dare attuazione alle vigenti disposizioni del *Codice* con politiche, statuti, norme e regolamenti conformi alle rispettive autorità e sfere di competenza.

23.2.2 Nell'attuazione del *Codice*, i *Firmatari* sono incoraggiati ad usare i modelli di migliore pratica raccomandati dalla WADA.

23.3 Termine ultimo per l'adozione e l'attuazione

23.3.1 I *Firmatari* si impegnano ad adottare e attuare il *Codice* entro e non oltre il primo giorno dei Giochi Olimpici di Atene.

23.3.2 Il *Codice* può essere adottato dopo la succitata scadenza; tuttavia, i *Firmatari* non saranno ritenuti pienamente conformi al *Codice* fin quando non avranno adottato il *Codice* stesso (sempre che detta adozione non venga revocata).

23.4 Controlli sull'osservanza del Codice

23.4.1 La WADA, o altro organo prescelto dalla WADA, si impegna a controllare l'osservanza delle disposizioni contenute nel *Codice*.

23.4.2 Per agevolare le procedure di controllo, ad anni alterni ogni *Firmatario* riferisce alla WADA in merito all'osservanza del *Codice*, impegnandosi a motivare gli eventuali casi di mancata osservanza.

23.4.3 La WADA può tenere conto delle ragioni fornite a sostegno della mancata osservanza e, in casi straordinari, può rivolgersi al Comitato Olimpico Internazionale, al Comitato Paralimpico Internazionale, alle Federazioni Internazionali e alle *Organizzazioni di importanti eventi sportivi* affinché non sanzionino provvisoriamente la mancata osservanza.

23.4.4 La WADA, dopo consultazioni con l'organizzazione interessata, provvede a recapitare le relazioni sull'osservanza del *Codice* al Comitato Internazionale Olimpico, al Comitato Paralimpico Internazionale, alle Federazioni Internazionali e alle *Organizzazioni di importanti eventi sportivi*. Tali relazioni saranno rese pubbliche.

23.5 Sanzioni per la mancata osservanza del codice

23.5.1 La mancata osservanza del *Codice* da parte del governo o del *Comitato Olimpico Nazionale* di un paese può comportare l'applicazione di sanzioni riguardanti i Giochi Olimpici, i Giochi Paralimpici, i Campionati mondiali o le *Organizzazioni di importanti eventi sportivi*, in base alle determinazioni dei competenti organi esecutivi. Il *Comitato Olimpico Nazionale* o il governo possono interporre appello contro dette sanzioni davanti al TAS, in conformità con l'Articolo 13.4.

23.6 Modifica del Codice

23.6.1 La WADA provvede altresì a supervisionare le integrazioni e i miglioramenti apportati al *Codice*. Gli *Atleti*, i *Firmatari* e i governi sono inviati a partecipare a tale processo.

23.6.2 La WADA si impegna ad avviare gli emendamenti proposti al *Codice* e ad assicurare un processo consultivo al fine di accogliere e replicare alle raccomandazioni, agevolando l'esame e la risposta degli *Atleti*, dei *Firmatari* e dei governi agli emendamenti raccomandati.

23.6.3 Gli emendamenti al *Codice*, dopo le opportune consultazioni, devono essere approvati dalla maggioranza dei due terzi del Consiglio della WADA, che includa la maggioranza dei voti espressi dai membri del settore pubblico e del Movimento Olimpico. Gli emendamenti entrano in vigore, salvo diversa deliberazione, tre mesi dopo l'approvazione.

23.6.4 I *Firmatari* si impegnano ad attuare gli emendamenti al *Codice* entro un anno dall'approvazione da parte del Consiglio della WADA.

23.7 Revoca dell'adozione del Codice

23.7.1 I *Firmatari* possono revocare l'adozione del *Codice* notificando per iscritto alla WADA la loro intenzione, con preavviso di sei mesi.

Art. 24 Interpretazione del Codice

1. Per le Norme sportive antidoping italiane la materia della interpretazione del Codice è quella definita dall'Articolo 24 del Codice.

2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

Di seguito viene riportata la versione italiana dell'Articolo 4 del Codice WADA.

ARTICOLO 24 INTERPRETAZIONE DEL CODICE

24.1 Il testo ufficiale del *Codice* viene conservato dalla WADA e deve essere pubblicato in inglese e francese. Qualora insorgano controversie in ordine alle versioni inglese e francese, farà testo la versione inglese.

24.2 Le note a commento delle varie disposizioni del *Codice* sono inserite per agevolare la comprensione e l'interpretazione del *Codice*.

24.3 Il Codice deve essere interpretato come un testo indipendente e autonomo e non alla luce delle vigenti leggi e norme dei *Firmatari* o dei governi.

24.4 Le intestazioni delle varie Parti e degli Articoli del *Codice* sono utilizzate esclusivamente per ragioni di comodità e non vanno considerate come parte sostanziale del *Codice*, né come mezzo per interpretare il linguaggio delle disposizioni cui fanno riferimento.

24.5 Il *Codice* non può essere applicato retroattivamente a vertenze pendenti prima della data in cui il *Codice* viene adottato da un *Firmatario* e recepito nel rispettivo regolamento.

24.6 Le definizioni contenute in APPENDICE I devono essere considerate parte integrante del Codice.

APPENDICE: DEFINIZIONI

Le definizioni di cui alla presente appendice devono essere considerate parte integrante delle Norme sportive antidoping

Assenza di colpa o negligenze significativa: attestazione dell'*Atleta* in virtù della quale la sua colpa o negligenza, ove venga vista alla luce delle circostanze generali e dei criteri per l'esclusione di colpa o negligenza, non risulta significativa in relazione alla violazione delle regole antidoping.

Atleta: qualsiasi *Persona* che, per quanto attiene ai *controlli antidoping*, partecipa ad attività sportive a livello internazionale (secondo la definizione data dalle singole Federazioni Internazionali) o a livello nazionale (secondo la definizione data dalle singole *Organizzazioni antidoping nazionali*) o qualsiasi altra *Persona* che partecipa ad attività sportive a livello inferiore, ove ciò sia previsto dall'*Organizzazione antidoping nazionale* della *Persona* interessata. Per quanto attiene alle iniziative di informazione e formazione antidoping, viene considerato *Atleta* qualsiasi *Persona* che partecipa ad attività sportive in rappresentanza di un *Firmatario*, un governo o altra organizzazione sportiva che abbia adottato il *Codice*.

Atleti di livello internazionale: Atleti designati da una o più Federazione Internazionali per l'inserimento tra i *nominativi registrati per i test* di una Federazione Internazionale.

Campione biologico: qualsiasi materiale biologico prelevato nell'ambito dei *controlli antidoping*.

Codice: il *Codice* mondiale antidoping.

Comitato Olimpico Nazionale: l'organizzazione riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico. Con il termine *Comitato Olimpico Nazionale* si intende anche la Confederazione Sportiva Nazionale in quei paesi in cui quest'ultima assume le normali responsabilità del *Comitato Olimpico Nazionale* in materia di lotta al doping.

Competizione: una corsa, una partita, un incontro o una gara di Atletica, come ad esempio le finali olimpiche dei 100 metri. Per le corse a tappe e le altre gare di Atletica in cui i premi vengono assegnati in base ai risultati giornalieri, o secondo altri criteri provvisori, la distinzione tra una *competizione* e un *evento sportivo* viene fissata nel regolamento della competente Federazione Internazionale.

Controllo antidoping: la procedura comprende l'assegnazione dei test, il prelievo e la gestione dei campioni, l'analisi dei laboratori, la gestione dei risultati, la fase dibattimentale e gli appelli.

Divulgazione delle informazioni: divulgare o diffondere informazioni al pubblico o ad altre persone oltre a quelle aventi diritto ad essere notificate preventivamente ai sensi dell'art. 14.

Durante le competizioni: al fine di differenziare i *test* condotti *durante le competizioni* da quelli condotti *fuori delle competizioni*, salvo diversa indicazione del regolamento della Federazione Internazionale o di altra *Organizzazione antidoping*, i *test durante le competizioni* sono costituiti da *test* eseguiti sugli *Atleti* in relazione a una determinata *competizione*.

Esecuzione di test: le fasi delle procedure di *controllo antidoping* che richiedono la pianificazione della ripartizione dei test, il prelievo dei *campioni*, la gestione dei *campioni* e il trasporto dei *campioni* al laboratorio.

Evento nazionale: un evento sportivo che coinvolga Atleti internazionali o nazionali che non sia un evento internazionale.

Evento internazionale: un evento sportivo in cui l'organo esecutivo o il designatore dei commissari sportivi sia il Comitato Internazionale Olimpico, il Comitato Paraolimpico Internazionale, una Federazione Internazionale, un'Organizzazione di un evento importante o un'altra organizzazione sportiva internazionale.

Evento sportivo: una serie di competizioni individuali organizzate nella stessa manifestazione sotto uno stesso organo esecutivo (ad es. Giochi Olimpici, Campionati del Mondo FINA o Giochi Pan Americani).

Firmatari: gli enti che hanno sottoscritto il Codice e si sono impegnati ad osservare il Codice: il Comitato Internazionale Olimpico, le Federazioni Internazionali, il Comitato Paraolimpico Internazionale, i Comitati Olimpici Nazionali, i Comitati Paraolimpici Nazionali, le Organizzazioni di importanti eventi, le Organizzazioni antidoping nazionali e la WADA.

Fuori delle competizioni: qualsiasi controllo antidoping che non venga eseguito durante le competizioni.

Invalidazione: vedi Sanzioni per violazioni delle regole antidoping.

Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti: lista che identifica le sostanze vietate e i metodi proibiti.

Manomissione: alterazione per fini o con modi illeciti; esercitare pressioni indebite; interferire illecitamente al fine di alterare i risultati o impedire il normale svolgimento delle operazioni.

Marker: un composto, un gruppo di composti o di parametri biologici che indicano l'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito.

Metabolita: qualsiasi sostanza prodotta da un processo di biotrasformazione.

Metodo proibito: qualsiasi metodo così definito nella Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti.

Minore: qualsiasi Persona fisica che non abbia raggiunto la maggiore età secondo la definizione data dalle leggi vigenti nel suo paese di residenza.

Nessuna colpa o negligenza: attestazione dell'Atleta di non aver saputo o sospettato, né di aver potuto ragionevolmente sapere o sospettare anche esercitando la massima cautela, di aver assunto od utilizzato sostanze vietate o metodi proibiti.

Nominativi registrati per i test: elenco degli Atleti d'élite, istituito dalle singole Federazioni Internazionali e dalle Organizzazioni antidoping nazionali, che devono essere sottoposti a test durante e fuori competizione nell'ambito della pianificazione della ripartizione dei test di ogni Federazione Internazionale e Organizzazione.

Organizzazione antidoping: un Firmatario che adotti un regolamento per avviare, attuare e applicare qualsiasi parte del processo di controllo antidoping. Ciò include, ad esempio, il Comitato Internazionale Olimpico, il Comitato Paraolimpico Internazionale, altre Organizzazioni di importanti

eventi sportivi che conducano *test* in occasione di tali *eventi*, la WADA, le Federazioni Internazionali e le *Organizzazioni antidoping nazionali*.

Organizzazione antidoping nazionale: l'ente o gli enti nazionali cui viene riconosciuta la massima autorità e responsabilità in materia di adozione e attuazione delle regole antidoping, direzione dei prelievi di *campioni*, gestione dei risultati dei test e conduzione dei dibattimenti, sempre a livello nazionale. Se le competenti autorità pubbliche non hanno provveduto alla designazione, l'ente responsabile è il *Comitato Olimpico Nazionale* o un suo designato.

Organizzazioni di importanti eventi: questo termine si riferisce alle associazioni continentali di *Comitati Olimpici Nazionali* e di altre organizzazioni internazionali polisportive che operano come organi esecutivi di *eventi internazionali* continentali, regionali o di altro genere.

Partecipante: qualsiasi *Atleta* o *Personale di supporto degli Atleti*.

Persona: *Persona* fisica, organizzazione o altro ente.

Personale di supporto degli Atleti: qualsiasi *Persona* con funzioni di allenatore, preparatore, dirigente, agente, addetto alla squadra, ufficiale, medico o paramedico che lavori con gli *Atleti*, o si occupi di loro, e che partecipi alla competizione sportiva o intervenga nella preparazione agonistica.

Possesso: il possesso effettivo o presunto (accertato solo se la *Persona* ha il controllo esclusivo sulla *sostanza/metodo proibito* o sui locali in cui la *sostanza/metodo proibito* è stata rinvenuta), purché, qualora la *Persona* non abbia il controllo esclusivo sulla *sostanza/metodo proibito* o sui locali in cui la *sostanza/pratica vietata* è stata rinvenuta, il possesso presunto sussista solo se la *Persona* era a conoscenza della presenza della *sostanza/metodo proibito* e intendeva esercitare il proprio controllo su di essa; a condizione, tuttavia, che non vi sia alcuna violazione delle regole antidoping basata esclusivamente sul *possesso* se, prima che la *Persona* riceva la notifica di aver commesso una violazione delle regole antidoping, la *Persona* stessa ha dimostrato concretamente di non avere alcuna intenzione di esercitare il *possesso* e di aver rinunciato al suddetto *possesso*.

Programma Osservatori Indipendenti: un gruppo di osservatori, sotto la supervisione della WADA, che osserva le procedure del *controllo antidoping* in occasione di alcuni *eventi sportivi* e riferisce in merito. Se la WADA sta conducendo dei *test durante le competizioni* di un determinato *evento sportivo*, gli osservatori devono essere sotto la supervisione di un'organizzazione indipendente.

Riscontro analitico di positività: referto di un laboratorio o di un altro centro accreditato all'esecuzione dei *test* che rileva in un *campione biologico* la presenza di una *sostanza vietata* o dei suoi *metaboliti* o *marker* (incluse elevate concentrazioni di sostanze endogene) o evidenze dell'*uso* di un *metodo proibito*.

Sanzioni per violazioni delle regole antidoping: una violazione delle regole antidoping, commessa da un *Atleta* o da un'altra *Persona*, sanzionabile nel modo seguente: (a) *Invalidazione*: significa che i risultati ottenuti dall'*Atleta* in una determinata *competizione* o in un dato *evento sportivo* vengono invalidati, con le relative conseguenze in termini di annullamento delle medaglie, dei punti e dei premi conferiti; (b) *Squalifica*: significa che l'*Atleta* o altra *Persona* non possono partecipare per un dato periodo di tempo ad alcuna *competizione* o ad altra attività, né ricevere alcun finanziamento; e (c) *Sospensione cautelare*: significa che l'*Atleta* o altra *Persona* non possono partecipare temporaneamente ad alcuna *competizione* in attesa della sentenza finale che verrà presa nel dibattito.

Senza preavviso: controllo antidoping eseguito senza alcun preavviso all'Atleta e durante il quale l'Atleta viene continuamente accompagnato dal momento della notifica fino al prelievo del campione biologico.

Sospensione cautelare: vedi *Sanzioni*.

Sostanza vietata: qualsiasi sostanza così definita nella *Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti*.

Sport di squadra: disciplina sportiva in cui è consentito sostituire i giocatori nel corso della competizione.

Squalifica: vedi *Sanzioni per violazioni al regolamento antidoping*.

Standard internazionale: standard adottato dalla WADA a supporto del *Codice*. L'osservanza di uno *Standard internazionale* (in opposizione a un altro standard o a una pratica o una procedura di natura diversa) è elemento sufficiente a concludere che le procedure definite dallo *Standard internazionale* sono state eseguite correttamente.

Tentativo: intraprendere deliberatamente un'iniziativa chiaramente mirata a commettere una violazione delle regole antidoping. Tuttavia, non vi sarà alcuna violazione delle regole antidoping solamente in base al tentativo di commettere una violazione se il soggetto interessato rinuncia al tentativo prima di essere scoperto da una parte terza non coinvolta nel tentativo stesso.

Test mirati: procedura di selezione degli Atleti per l'esecuzione di *test*: Atleti o gruppi di Atleti vengono selezionati su base non casuale al fine di eseguire i *test* in un determinato momento.

Traffico illegale: vendere, dare, somministrare, trasportare, inviare, consegnare o distribuire una *sostanza vietata o un metodo proibito* a un Atleta sia direttamente che tramite terzi, ad eccezione della vendita o della distribuzione (da parte di personale medico o persone diverse dal personale di supporto dell'Atleta) di una *sostanza vietata* per fini terapeutici legittimi.

Udienza preliminare: udienza con rito abbreviato tenuta prima del dibattimento che, previa notifica, offre all'Atleta la possibilità di esporre le proprie ragioni sia in forma scritta che orale.

Uso: l'applicazione, l'ingestione, l'iniezione o il consumo in qualsivoglia modo di una *sostanza vietata o di un metodo proibito*.

WADA: Agenzia Mondiale Antidoping.

Sul sito WADA (www.wada-ama.org) sono pubblicati tutti gli atti, documenti e fonti regolamentari – richiamati anche nelle presenti Norme Sportive Antidoping- necessari a garantire l'armonizzazione e la migliore pratica dei programmi antidoping.

§§§§§§§§§§§§§§§§

LIBRO SECONDO

DELLE STRUTTURE ANTIDOPING DEL C.O.N.I.-N.A.D.O.

PARTE PRIMA: COMMISSIONE ANTIDOPING ED ISTRUZIONI OPERATIVE DEL C.E.F.T. E DEL C.C.A.

-DISCIPLINARE DELLA COMMISSIONE ANTIDOPING (C.A.)

**- ISTRUZIONI OPERATIVE DEL COMITATO PER LE ESENZIONI A FINI
TERAPEUTICI (C.E.F.T.)**

**- ISTRUZIONI OPERATIVE DEL COMITATO PER I CONTROLLI ANTIDOPING
(C.C.A.)**

Disciplinare concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione Antidoping

Art. 1

1. Il presente disciplinare stabilisce le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione antidoping del C.O.N.I. - N.A.D.O., in seguito denominata Commissione.

Art. 2

1. La Commissione, nominata dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., è costituita da:
 - a) il Presidente;
 - b) cinque componenti fissi, di cui due Vice Presidenti ed un Segretario, individuato nel dirigente l'ufficio di cui all'art. 5;
 - c) il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici, in seguito denominato C.E.F.T., costituito da tre componenti fissi di cui un Presidente ed un Vice Presidente, per le attività di cui all'art. 8.1 lettera a) del presente disciplinare;
 - d) il Comitato per i controlli antidoping, in seguito denominato C.C.A., costituito da cinque componenti fissi di cui un Presidente ed un Vice Presidente, per le attività di cui all'art. 8.2 lettera b) del presente disciplinar;
 - e) un elenco di esperti in materia antidoping, costituito fino ad un massimo di 10 componenti, che offre supporto permanente alle attività della Commissione, del C.E.F.T., della C.C.A. e su richiesta anche alle altre strutture antidoping del C.O.N.I.-N.A.D.O..
2. La Commissione può costituire gruppi di lavoro per l'esame preliminare ovvero per la diretta trattazione di specifiche questioni nell'ambito delle attività di cui all'art. 8 del presente disciplinare.
3. Il C.E.F.T. e la C.C.A. operano secondo istruzioni operative che, allegate al presente disciplinare, ne costituiscono parte integrante.

Art. 3

1. Il Presidente svolge i seguenti compiti:
 - a) rappresenta la Commissione;
 - b) convoca e presiede le riunioni della Commissione con frequenza almeno mensile, ne stabilisce l'ordine del giorno e designa i relatori;

- c) convoca le riunioni dei gruppi di lavoro, costituiti dai componenti fissi della Commissione, del C.E.F.T., della C.C.A. ed anche dagli esperti di cui alla lettera e) del precedente art. 2;
- d) coordina l'attività della Commissione nei rapporti con gli altri enti interessati all'attività antidoping;
- e) incarica i componenti fissi della Commissione, del C.E.F.T., della C.C.A. ed anche gli esperti di cui alla lettera e) del precedente art. 2, della trattazione e dello svolgimento di compiti specifici o questioni determinate.

Art. 4

- 1. I componenti rimangono in carica per la durata del quadriennio olimpico, salvo sostituzioni ed integrazioni da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.
- 2. Le dimissioni sono presentate al Presidente della Commissione che le inoltra, per il tramite dell'Ufficio antidoping, alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.
- 3. Qualora un componente della Commissione non partecipi senza opportuna giustificazione a 4 riunioni della Commissione, il Presidente, per il tramite dell'Ufficio antidoping, formalizza alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. la richiesta di sostituzione.

Art. 5

- 1. Nell'ambito dell'ufficio antidoping della C.O.N.I. Servizi S.p.A. opera un ufficio di segreteria della Commissione di cui si avvale il Presidente per l'espletamento dei relativi compiti istituzionali, composto da personale e diretto dal dirigente dell'ufficio antidoping.
- 2. L'ufficio di segreteria svolge le necessarie attività di supporto per la Commissione, curando in particolare l'organizzazione delle riunioni, l'attuazione delle deliberazioni adottate.
- 3. Nei limiti di stanziamento destinati al funzionamento della Commissione, con determinazione del dirigente dell'ufficio antidoping, al personale assegnato all'Ufficio di segreteria e partecipante alle riunioni della Commissione o dei gruppi di lavoro viene assegnato un gettone di presenza, di cui all'allegata Tabella dei diritti amministrativi.

Art.6

- 1. L'atto di convocazione, recante luogo, data e ora di svolgimento delle riunioni plenarie e l'ordine del giorno, deve essere trasmesso almeno cinque giorni prima della riunione cui si riferisce.
- 2. La Commissione può essere convocata ad istanza di almeno tre componenti fissi.
- 3. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza del Presidente o di uno dei due Vice presidenti e di almeno altri due componenti fissi. In caso di particolari esigenze, il Presidente può far partecipare alle riunioni della Commissione anche i componenti fissi del C.E.F.T., della C.C.A. e gli esperti di cui alla lettera e) del precedente art. 2.
- 4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. In caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice presidente, che assume la presidenza della riunione.
- 5. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente, dal relatore e dal segretario.
- 6. La segreteria della Commissione cura la redazione del verbale delle riunioni annotando il nome dei componenti presenti e degli assenti, riportando l'ordine del giorno, riassumendo per ciascuno argomento trattato la relazione, la discussione e le conclusioni ed indicando i partecipanti ed il risultato delle votazioni.

7. I verbali sono raccolti e conservati presso la segreteria della Commissione.

Art. 7

1. I componenti fissi gli esperti di cui alla lettera e) del precedente art. 2 percepiscono per la partecipazione alle riunioni della Commissione, del C.E.F.T., della C.C.A. o dei gruppi di lavoro un gettone di presenza di cui all'allegata Tabella dei diritti amministrativi, nei limiti di stanziamento destinati al funzionamento della Commissione.

Art. 8

1. La Commissione svolge le seguenti attività:
- a) attraverso il C.E.F.T., provvede alle esenzioni a fini terapeutici di cui all'art. 4.4. del Codice WADA, nel rispetto degli Standard Internazionali. Il C.E.F.T. può avvalersi anche dei componenti fissi della Commissione e degli esperti di cui alla lettera e) del precedente art. 2;
 - b) attraverso il C.C.A. provvede all'esecuzione dei test di cui all'art. 5 del Codice WADA, nel rispetto degli Standard Internazionali. Il C.C.A. può avvalersi anche dei componenti fissi della Commissione e degli esperti di cui alla lettera e) del precedente art. 2;
 - c) provvede alla gestione dei risultati di cui all'art. 7 del Codice WADA, nel rispetto degli Standard Internazionali, attraverso i propri componenti fissi, anche avvalendosi dei componenti del C.E.F.T., della C.C.A. e degli esperti di cui alla lettera e) del precedente art. 2;
 - d) esprime pareri in materia di antidoping richiesti dal C.O.N.I., attraverso i propri componenti fissi, anche avvalendosi dei componenti del C.E.F.T., della C.C.A. e degli esperti di cui alla lettera e) del precedente art. 2;
 - e) predispose un elenco nel quale è iscritto il personale addetto ai test, curandone la tenuta e regolamentandone l'accesso a seguito di selezione, formazione e aggiornamento degli iscritti, nel rispetto degli Standard Internazionali;
 - l) propone alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. la stipulazione di apposite convenzioni con amministrazioni ed enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
 - m) mantiene i rapporti operativi con gli organismi antidoping nazionali e internazionali;
 - n) predispose ogni anno un programma di attività e, eventualmente, specifici programmi per la prevenzione e la repressione del doping nello sport;
 - o) pubblica con cadenza almeno trimestrale una relazione sull'attività svolta.
2. La Commissione, nei limiti di stanziamento stabiliti e secondo gli onorari di cui alla Tabella, può affidare ad altri esperti qualificati incarichi di consulenza per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Istruzioni operative della Commissione Antidoping - Comitato per l'esenzione a fini terapeutici (C.E.F.T.)

Art. 1

1. Il C.E.F.T. è la struttura istituita dal C.O.N.I. - N.A.D.O. per l'attuazione delle procedure inerenti alla concessione dell'esenzione a fini terapeutici.
2. Il C.E.F.T. attende allo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) esamina i moduli di richiesta standard e di processo abbreviato (modulo T.U.E. e modulo A.T.U.E.) e l'allegata documentazione, in conformità agli Standard Internazionali, al fine di concedere/rifiutare/revisionare l'esenzione;
 - b) emana istruzioni per un corretta attuazione delle procedure inerenti alla concessione dell'esenzione a fini terapeutici;
 - c) offre supporto alla Commissione Antidoping per gli aspetti medico-scientifici.
3. Al fine di garantire il livello di indipendenza delle decisioni richiesto da WADA, i componenti fissi del C.E.F.T. hanno l'obbligo di sottoscrivere ed inoltrare al C.O.N.I. - N.A.D.O. una dichiarazione di riservatezza e di assenza di conflitto di interessi, all'atto dell'accettazione dell'incarico.
 4. Il C.E.F.T. può richiedere consulenze mediche, giuridiche, tecnico e scientifiche che ritenga idonee per l'attività di propria competenza, di norma ai componenti fissi della Commissione Antidoping ovvero agli esperti di cui alla lettera e) dell'art.2 del Disciplinare concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione Antidoping, i quali sottoscrivono ed inoltrano al C.O.N.I.-N.A.D.O. la dichiarazione di cui al precedente punto 3.

Art. 2

1. La pianificazione e gestione del rilascio dell'esenzione a fini terapeutici da parte del C.E.F.T. deve scaturire dalla interazione operativa tra tesserati, Società sportive e rispettive Federazioni sportive nazionali (F.S.N.) o Discipline sportive associate (D.S.A.), anche al fine di consentire a queste ultime, per le attività di loro competenza, l'accertamento del rispetto delle normative statuali, regionali e sportive in materia, con particolare riguardo alle disposizioni di cui ai successivi articoli 5 e 6 delle presenti Istruzioni.
2. La sottoscrizione di una domanda di esenzione a fini terapeutici e dell'annessa modulistica approvata dal C.E.F.T. da parte del medico comporta altresì – sotto la propria responsabilità - l'attestazione contestuale che la patologia in atto e la terapia praticata hanno/non hanno comportato la sospensione temporanea dell'attività sportiva e hanno/non hanno indotto modificazioni della idoneità all'attività sportiva, ai sensi del quadro normativo di riferimento.
3. Le F.S.N. e le D.S.A., anche attraverso i propri Medici federali e/o le Commissioni Antidoping federali, garantiscono l'efficace ed efficiente attuazione dei provvedimenti antidoping, nonché l'interazione con il C.E.F.T. per le disposizioni delle presenti Istruzioni operative.
4. L'elaborazione delle domande di T.U.E.s deve essere eseguita nel pieno rispetto dei principi di riservatezza medica.
5. Anche a norma delle presenti Istruzioni operative, un atleta non può sottoporre contemporaneamente le stesse domande di T.U.E.s a più di un Organismo antidoping.
6. Le F.S.N. e le D.S.A. trasmettono al C.E.F.T. le sole domande di T.U.E.s complete nel rispetto delle presenti Istruzioni.

Art. 3

1. Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al previsto controllo dell'idoneità specifica allo sport praticato o da praticare.
2. Nel corso degli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneità specifica, i soggetti di cui al comma 1 devono fornire ogni informazione al medico visitatore abilitato sia sul loro eventuale inserimento nell'R.T.P. del C.O.N.I. – N.A.D.O. sia sul loro stato di salute. In particolare gli atleti devono segnalare l'eventuale presenza di patologie che

- comportino l'uso terapeutico di sostanze o metodi proibiti, anche ai fini, da parte del medico visitatore abilitato, della relativa annotazione sulla scheda di valutazione medico-sportiva, ovvero della necessità di effettuare ulteriori esami specialistici e strumentali.
3. Anche ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 376/2000, nonché delle norme per la tutela sanitaria dell'attività agonistica contenute nei regolamenti sanitari sportivi, al momento del rilascio del certificato di idoneità a soggetti con patologie che comportino l'uso terapeutico di sostanze o metodi proibiti, i medici visitatori abilitati sono tenuti ad informare gli interessati dell'obbligo di tenere a disposizione delle autorità sportive la relativa documentazione medica (T.U.E.s o dichiarazione di uso terapeutico di sostanze vietate o metodi proibiti di cui ai successivi articoli) secondo quanto disposto nelle presenti Istruzioni. La compilazione della documentazione richiesta può essere effettuata dal medico visitatore abilitato ovvero dal medico curante dell'atleta interessato. La domanda di T.U.E.s ovvero la dichiarazione di uso terapeutico di sostanze vietate o metodi proibiti saranno trasmesse dall'atleta tempestivamente alla F.S.N. o D.S.A. di appartenenza per il seguito di competenza, secondo le modalità stabilite dalle presenti Istruzioni.
 4. L'esenzione concessa dal C.E.F.T. è comunque subordinata al rilascio ed alla vigenza del certificato di idoneità agonistica e comporta l'aggiornamento della scheda sanitaria per gli atleti professionisti, a norma dell'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

Art. 4

1. Gli atleti di livello internazionale richiedono l'esenzione al Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della Federazione Internazionale di appartenenza o dell'Organismo Internazionale, sia per la richiesta standard sia per la richiesta con procedura abbreviata, dando tempestivamente comunicazione, sia della richiesta di esenzione, sia della relativa autorizzazione, al C.E.F.T. di cui alle presenti Istruzioni operative per il tramite della Federazione sportiva nazionale.
2. Sono atleti di livello internazionale coloro che sono stati inseriti nell'R.T.P. della rispettiva Federazione Internazionale di appartenenza.
3. La richiesta di esenzione al CEFT di cui alle presenti Istruzioni operative è prevista per gli atleti professionisti, di cui alla legge 91/1981, e per gli atleti riconosciuti di livello nazionale ed inseriti dal C.O.N.I.-N.A.D.O. nell'R.T.P.; gli altri atleti hanno l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità sportive la dichiarazione di uso terapeutico di sostanze vietate o metodi proibiti, anche ai sensi dell'art.1 comma 4 della legge 376/2000, secondo la modulistica adottata dal C.E.F.T. e consultabile sul sito www.coni.it/antidoping.
4. Le Federazioni sportive nazionali provvedono a trasmettere al C.E.F.T. l'elenco degli atleti professionisti, di cui alla legge 91/1981, degli atleti considerati di livello nazionale e degli atleti considerati di livello internazionale dalla rispettiva Federazione Internazionale.
5. L'esenzione concessa dal Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della Federazione Internazionale o dell'Organismo Internazionale ha efficacia anche in ambito nazionale, ma è comunque subordinata al rilascio ed alla vigenza del certificato di idoneità agonistica e comporta l'aggiornamento della scheda sanitaria per gli atleti professionisti, a norma dell'art. 7 della legge 91/ 1981.
6. A norma dell'art. 15.4 del *Codice*, l'esenzione concessa da ogni Firmatario del *Codice* stesso può essere riconosciuta e osservata da tutti gli altri Firmatari. I Firmatari possono altresì riconoscere le medesime decisioni degli Organismi che non hanno ritenuto di accettare il *Codice* se la normativa di tali Organismi è comunque conforme al *Codice*.
7. Eventuali provvedimenti adottati dalla WADA, dalle Federazioni Internazionali e dagli Organismi Internazionali in materia di esenzione vanno tempestivamente segnalati al

- C.E.F.T. a cura dell'atleta interessato, per il tramite della Federazione sportiva nazionale di appartenenza.
8. In caso di Atleta inserito nell'R.T.P., qualora le analisi di laboratorio a seguito di controllo antidoping rivelino l'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito per i quali è stata accordata una T.U.E.s in conformità allo Standard internazionale ed alle presenti Istruzioni, il procedimento si ritiene concluso. Qualora all'Atleta sia stata accordata una T.U.E.s in conformità allo Standard internazionale ed alle presenti Istruzioni, ma il livello della sostanza vietata nel campione non sia conforme all'esenzione, secondo le indagini e le valutazioni probanti di una violazione alle norme antidoping assunte, la Commissione Antidoping dichiara positivo l'Atleta.
 9. In caso di Atleta non inserito nell'R.T.P. ovvero per i controlli antidoping sanitari di cui alla legge 376/2000, entro sette giorni lavorativi dalla sessione di prelievo l'Atleta interessato deve produrre alla Commissione Antidoping del C.O.N.I. - N.A.D.O. la prevista dichiarazione di uso terapeutico di sostanze vietate o metodi proibiti. Qualora le analisi di laboratorio a seguito di controllo antidoping rivelino l'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito per i quali è stata prodotta una dichiarazione di uso terapeutico di sostanze vietate o metodi proibiti in conformità alle presenti Istruzioni, il procedimento si ritiene concluso, se le indagini e le valutazioni - condotte dalla Commissione Antidoping con il supporto dei componenti del C.E.F.T. e degli esperti dell'elenco di cui all'art. 2 del Disciplinare concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione Antidoping - non sono probanti di una violazione alle norme antidoping. Viceversa l'Atleta viene dichiarato positivo dalla Commissione.

Art. 5

1. La domanda di esenzione a fini terapeutici “*Standard*” (T.U.E.) – in attuazione degli Standard Internazionali - deve essere presentata, per il tramite della Federazione sportiva nazionale, – mediante compilazione di modulistica “T.U.E.” e di annessa documentazione [consultabili sul sito www.coni.it sezione antidoping (esenzioni terapeutiche) ovvero per il solo modulo sul sito www.wada-ama.org alla sezione *Therapeutic Use Exemption*]:
 - a) almeno 30 giorni prima di partecipare ad un evento sportivo nel caso in cui un atleta abbia necessità di assumere una sostanza vietata o praticare un metodo proibito ai sensi della Lista WADA, non compresi nell'ambito di pertinenza di una T.U.E. abbreviata di cui all'art. 6 delle presenti Istruzioni operative;
 - b) tempestivamente nel caso in cui si verificasse una condizione di emergenza o di esigenza terapeutica non procrastinabile in funzione del quadro clinico dell'atleta.
2. La T.U.E. deve essere presentata mediante compilazione dattilografica o in “CAPITAL LETTER” (STAMPATELLO). La modulistica illeggibile o ritenuta incompleta non sarà esaminata e rinviata alla Federazione sportiva di riferimento.
3. La T.U.E. deve essere presentata mediante compilazione in lingua inglese in attuazione delle disposizioni impartite dalla WADA.
4. La domanda deve indicare la Federazione sportiva nazionale di appartenenza, l'attività sportiva dell'atleta e, ove necessario, la disciplina e la posizione o il ruolo specifico.
5. Nella T.U.E. devono essere specificati il principio attivo del farmaco secondo la classificazione ATC (cfr voce sul modulo “*generic name*”), la via di somministrazione (cfr voce sul modulo “*route*”), il dosaggio (cfr voce sul modulo “*dose*”), la posologia e la frequenza di somministrazione (cfr voce sul modulo “*frequency*”), la data di inizio – in caso di emergenza o di esigenza terapeutica non procrastinabile - e la durata di somministrazione della sostanza o dell'applicazione del metodo normalmente vietati per cui si richiede l'esenzione (cfr voce sul modulo “*duration of treatment*”), specificando se trattasi di unica

- somministrazione (cfr voce sul modulo “*once only*”) o di terapia effettuata in emergenza o di esigenza terapeutica non procrastinabile (cfr voce sul modulo “*emergency*”).
6. Per una T.U.E. relativa ad un trattamento terapeutico di emergenza non procrastinabile, è necessario specificare la data di inizio (sia se effettuata, sia se in prossimità di effettuazione) e la data di fine dell'intervento farmacologico.
 7. Per una T.U.E. relativa ad un trattamento farmacologico procrastinabile, è necessario comunicare la durata della terapia e la data di inizio sarà considerata la data di concessione dell'esenzione.
 8. Una T.U.E. non sarà presa in considerazione ai fini di un'approvazione retroattiva, tranne nei casi in cui:
 - a) fosse stato necessario un trattamento di emergenza o un trattamento non procrastinabile;
 - b) per circostanze eccezionali, prima del controllo antidoping non vi fossero tempo od opportunità sufficienti per la presentazione di una domanda di esenzione da parte di un richiedente o per la sua valutazione da parte del C.E.F.T..
 9. La domanda per poter essere accettata ed esaminata dal C.E.F.T. deve contenere in copia, compilando la modulistica prevista (allegato 2 alle presenti Istruzioni operative):
 - a) storia clinica medica e risultati degli accertamenti specifici relativi alla patologia in essere;
 - b) documentazione comprovante la diagnosi, comprensiva dei risultati degli accertamenti specifici della patologia in essere;
 - c) breve sintesi in lingua italiana, con traduzione in lingua inglese, della storia medica dell'atleta. In caso di inadempienza da parte del medico dell'invio di tale sintesi nella versione in lingua inglese, sarà cura della Federazione sportiva nazionale di riferimento provvedere alla traduzione della versione in italiano prodotta;
 - d) certificato di idoneità all'attività agonistica e/o per gli atleti professionisti di cui alla legge 91/1981 scheda sanitaria aggiornata con riferimento alla patologia per cui si richiede l'esenzione a fini terapeutici;
 - e) informativa e consenso sottoscritti dall'atleta di cui alle Norme sportive antidoping.
 10. Ulteriori analisi, esami o indagini di imaging pertinenti richiesti dal C.E.F.T. di cui alle presenti Istruzioni operative saranno eseguiti a spese del richiedente.
 11. La domanda deve contenere la dichiarazione – secondo la modulistica adottata dal C.E.F.T. e consultabile sul sito www.coni.it/antidoping - di un medico con specializzazione nel trattamento della patologia in questione, che attesti sia l'assenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica agonistica, sia la necessità dell'utilizzo della sostanza (o del metodo) vietati nella cura dell'atleta e che motivi le ragioni per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco consentito.
 12. E' responsabile della correttezza e completezza della documentazione prodotta chi ha titolo a produrla e/o a trasmetterla al C.E.F.T..
 13. La domanda – trasmessa, a pena di improcedibilità completa della documentazione comprovante il versamento dei diritti amministrativi previsti nella Tabella e per il tramite della Federazione sportiva nazionale – deve contenere un elenco di tutte le richieste, in corso o passate, di autorizzazione ad utilizzare una sostanza o un metodo proibiti, degli enti a cui sono state sottoposte le domande e le relative decisioni.
 14. L'esenzione sarà concessa in considerazione dei seguenti aspetti:
 - a) se l'atleta subirebbe un grave danno alla propria salute in caso di non utilizzazione della sostanza vietata o del metodo proibiti;
 - b) se l'uso terapeutico della sostanza vietata o del metodo proibito non produrrà un miglioramento aggiuntivo delle prestazioni, diverso correlabile al ripristino di

- uno stato di salute normale in seguito al trattamento di una patologia medica accertata;
- c) se l'uso di qualsiasi sostanza vietata o metodo proibiti non sia volto all'aumento di concentrazioni collocate ai limiti "bassi" ma nel range di "normalità" di qualsiasi ormone endogeno;
 - d) se non esiste un'alternativa terapeutica ragionevole all'uso della sostanza vietata o del metodo proibito;
 - e) se la necessità di utilizzare una sostanza o un metodo normalmente vietati non siano la conseguenza, parziale o totale, di un precedente uso non terapeutico di sostanze comprese nella Lista WADA in vigore.
15. Le decisioni del C.E.F.T. devono essere completate entro 30 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione medica significativa ai fini della concessione dell'esenzione.
16. Le decisioni del C.E.F.T. di cui alle presenti Istruzioni operative saranno comunicate alla Federazione sportiva nazionale di riferimento che provvederà tempestivamente ad inoltrarle all'atleta.
17. Nel caso in cui il C.E.F.T. approvi la T.U.E., l'atleta può cominciare il trattamento farmacologico soltanto dopo aver ricevuto la notifica di autorizzazione del C.E.F.T.. Si fa eccezione per i casi in cui l'intervento farmacologico si configuri quale trattamento di emergenza o non procrastinabile indispensabile per le condizioni fisiche dell'atleta e, in tal caso, l'autorizzazione può avere validità retroattiva.

Art. 6

1. Si riconosce che alcune sostanze incluse nella Lista WADA in vigore sono usate per il trattamento di patologie mediche frequentemente riscontrate negli atleti. In tali casi non si applica il procedimento "Standard", ma la presente "procedura abbreviata" ("A.T.U.E.").
2. Le sostanze vietate o i metodi proibiti che possono essere autorizzati con A.T.U.E. sono esclusivamente i seguenti: per via inalatoria i beta-2 agonisti (formoterolo, salbutamolo, salmeterolo e terbutalina) e per via non sistemica i glucocorticosteroidi.
3. La domanda di esenzione per le predette sostanze deve essere presentata mediante compilazione di modulistica "A.T.U.E." e di annessa documentazione [consultabile sul sito www.coni.it sezione antidoping (esenzioni terapeutiche) ovvero per il solo modulo sul sito www.wada-ama.org alla sezione *Therapeutic Use Exemption*] da inoltrare al C.E.F.T. di cui alle presenti Istruzioni operative per il tramite della Federazione sportiva nazionale di appartenenza.
4. La procedura abbreviata prevede che:
 - a) l'approvazione all'utilizzo delle sostanze vietate o dei metodi proibiti soggette ad A.T.U.E. venga concessa, quale atto amministrativo in base alle disposizioni WADA, a ricezione di domande di esenzioni complete da parte delle F.S.N./D.S.A. competenti;
 - b) le F.S.N./D.S.A. competenti restituiscano al richiedente le comunicazioni incomplete e trasmettano al C.E.F.T. le domande di esenzioni complete entro il giorno lavorativo successivo alla loro ricezione;
 - c) le F.S.N./D.S.A. competenti incoraggino la trasmissione delle domande di esenzioni complete, utilizzando il fax, impostato per consentire anche l'idonea comunicazione all'atleta di avvenuta ricezione, di cui agli Standard Internazionali WADA;
 - d) una comunicazione relativa ad una A.T.U.E. non sarà presa in considerazione per verificare la possibilità di approvazione retroattiva tranne per i casi in cui l'intervento farmacologico si configuri quale trattamento di emergenza o non procrastinabile indispensabile per le condizioni fisiche dell'atleta ovvero per

circostanze eccezionali, di tempo od opportunità non sufficienti per la presentazione della domanda prima del controllo antidoping o per la sua valutazione da parte del C.E.F.T.

5. La A.T.U.E. può essere presentata anche mediante compilazione in lingua italiana, in alternativa all'inglese, in attuazione delle disposizioni impartite dalla WADA.
6. La domanda deve indicare la Federazione sportiva nazionale di appartenenza, la disciplina sportiva e, ove necessario, la posizione o il ruolo specifico dell'atleta.
7. Nella A.T.U.E. devono essere specificati il principio attivo del farmaco secondo la classificazione ATC (cfr voce sul modulo "*generic name*"), la via di somministrazione (cfr voce sul modulo "*route*"), il dosaggio (cfr voce sul modulo "*dose*"), la posologia e la frequenza di somministrazione (cfr voce sul modulo "*frequency*"), la data di inizio e la durata di somministrazione della sostanza o dell'applicazione del metodo normalmente vietati per cui si richiede l'esenzione (cfr voce sul modulo "*duration of treatment*"), specificando se trattasi di unica somministrazione (cfr voce sul modulo "*once only*") o di terapia effettuata in emergenza o di esigenza terapeutica non procrastinabile (cfr voce sul modulo "*emergency*").
8. Alla A.T.U.E. devono essere allegati in copia, a pena di improcedibilità:
 - a) certificato di idoneità all'attività agonistica e/o per gli atleti professionisti di cui alla legge 91/1981 scheda sanitaria aggiornata con riferimento alla patologia per cui si richiede l'esenzione a fini terapeutici;
 - b) informativa e consenso sottoscritti dall'atleta, di cui alle Norme sportive antidoping;
 - c) documentazione comprovante il versamento dei diritti amministrativi previsti nella Tabella di cui alle Norme sportive antidoping;
 - d) eventuale ulteriore documentazione richiesta dal C.E.F.T., come da modulistica consultabile sul sito www.coni.it.

Su richiesta del C.E.F.T. l'interessato ha l'obbligo di presentare copia della documentazione clinica comprovante la diagnosi, relativa alla A.T.U.E..

9. Il C.E.F.T. può avviare un riesame in qualsiasi momento durante il periodo di validità della A.T.U.E..
10. Le decisioni del C.E.F.T. di cui alle presenti Istruzioni operative saranno comunicate alla Federazione sportiva nazionale di riferimento, che provvederà tempestivamente ad inoltrarle all'atleta.

Art.7

1. La WADA ha l'opportunità di rivedere un'autorizzazione della T.U.E. e A.T.U.E. e negare tale decisione qualora riscontri la non corrispondenza della domanda ai requisiti previsti dagli Standard Internazionali.
2. La WADA può avviare un riesame in qualsiasi momento durante il periodo di validità dell'esenzione. Il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA completa il riesame entro 30 giorni.
3. Se in seguito al riesame, la decisione relativa alla concessione di una T.U.E. e A.T.U.E. venisse revocata, la revoca non avrà valore retroattivo e non annullerà i risultati ottenuti dall'atleta nel periodo in cui l'esenzione era valida e tale decisione entrerà in vigore al più tardi 14 giorni dopo la notifica della delibera all'atleta.
4. Qualora il C.E.F.T. neghi delle T.U.E.s, l'atleta ha diritto di ricorrere in appello rivolgendosi al Giudice di ultima istanza in materia di doping – istituito presso il C.O.N.I. – salvo il diritto ad attivare successivamente anche il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS).

5. Se un atleta chiede un riesame di T.U.E.s negate, il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA – per i procedimenti di sua competenza e qualora lo ritenga necessario - potrà chiedere all'atleta ed a spese di quest'ultimo, ulteriori informazioni mediche.
6. Le T.U.E.s possono essere revocate dal C.E.F.T. o dal Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA in qualsiasi momento. L'atleta, la sua Federazione internazionale e tutte le organizzazioni antidoping competenti saranno informate immediatamente.
7. La revoca entrerà in vigore al momento della notifica della decisione all'atleta. L'atleta avrà comunque la possibilità di presentare domanda per ottenere T.U.E.s secondo le modalità stabilite nella sezione 7 degli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici.

Art.8

1. In applicazione del Programma Mondiale Antidoping, il C.E.F.T. dovrà fornire al Centro informazioni della WADA soltanto le “*Standard*” T.U.E.s, accompagnate da una breve sintesi in lingua inglese della storia clinica, fornita al momento della presentazione della domanda di esenzione dal medico di riferimento ovvero dalla Federazione sportiva nazionale.
2. Il Centro informazioni della WADA garantirà la rigorosa riservatezza di tutte le informazioni mediche nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. (attuazione delle Direttive 95/46/CE1 e 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio).

Art. 9

1. Il Decreto legislativo 196/2003, si propone di garantire la tutela della riservatezza e della dignità dell'individuo, stabilendo regole e modalità per la raccolta, la registrazione, la conservazione e la consultazione dei dati personali sia in forma tradizionale (verbale o cartacea), che con il supporto di strumenti informatici.
2. I dati personali inerenti allo stato di salute ed alla vita riproduttiva dell'individuo rientrano nel gruppo dei “dati sensibili”.
3. I dati sensibili indispensabili per perseguire la finalità di tutela della salute o di incolumità fisica dell'interessato, possono essere trattati solo previa informativa circa il loro trattamento e con il consenso dell'interessato espresso in forma scritta.
4. L'informativa e il modulo di consenso sono documenti allegati alle “Norme sportive antidoping” (reperibili sul sito del C.O.N.I. www.coni.it) e devono essere sottoscritti dall'atleta all'atto del tesseramento ed allegati alla domanda di esenzione.
5. Il richiedente, con il tesseramento e la sottoscrizione degli allegati richiamati al precedente comma 4, fornisce il consenso scritto per la trasmissione di tutte le informazioni relative alla domanda ai membri del C.E.F.T. di cui alle presenti Istruzioni operative, alla WADA e, se necessario, ad altri esperti medici o scientifici indipendenti, o al personale impegnato nella gestione, nella revisione o nelle procedure d'appello delle T.U.E.s ovvero alle Strutture antidoping del C.O.N.I. – N.A.D.O. per le attività previste dalle Norme Sportive Antidoping.

¹ La direttiva **95/46/CE** costituisce il testo di riferimento, a livello europeo, in materia di protezione dei dati personali. Essa definisce un quadro normativo volto a stabilire un equilibrio fra un livello elevato di tutela della vita privata delle persone e la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione europea (UE). A tal fine, la direttiva fissa limiti precisi per la raccolta e l'utilizzazione dei dati personali e chiede a ciascuno Stato membro di istituire un organismo nazionale indipendente incaricato della protezione di tali dati. La trasmissione dei dati personali degli atleti all'Agenzia Mondiale Antidoping WDA (con sedi a Montreal e Losanna), risulta legittima da parte dei paesi dell'UE, attese le decisioni della Commissione delle Comunità Europee intervenute in data 26.07.2000 (adeguatezza protezione dei dati personali Svizzera) ed in data 20.12.2001 (adeguatezza protezione dati personali Canada) che hanno riconosciuto nelle normative di riferimento tutti i principi fondamentali necessari per assicurare un livello di protezione adeguato delle persone fisiche.

6. Nel caso in cui sia richiesta l'assistenza di esperti esterni indipendenti, tutte le informazioni relative alla domanda saranno comunicate senza divulgare il nome dell'atleta interessato. Il richiedente con il tesseramento fornisce altresì il consenso per permettere ai membri del C.E.F.T. di comunicare le proprie conclusioni alle altre organizzazioni antidoping competenti, in base a quanto previsto dal Codice.
7. I membri del C.E.F.T. e l'amministrazione delle organizzazioni antidoping competenti svolgeranno la propria attività nel rispetto della riservatezza. In particolare, saranno tenute riservate:
 - a) tutte le informazioni e i dati medici forniti dall'*atleta* e dal suo medico, o medici curanti;
 - b) tutte le informazioni relative alla domanda, inclusi il nome del medico o dei medici coinvolti.
8. Nel caso in cui l'atleta desideri revocare il diritto del C.E.F.T. di cui alle presenti Istruzioni operative o del Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA di ottenere informazioni mediche sul suo conto, deve dare comunicazione scritta della sua decisione anche al proprio medico. In conseguenza di tale decisione, l'atleta non otterrà l'approvazione o il rinnovo di una T.U.E..
9. I dati acquisiti dal C.E.F.T. saranno comunicati esclusivamente ai soggetti esterni previsti da specifiche disposizioni di legge o per soddisfare obblighi statistici connessi con il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).
10. I dati saranno anche utilizzati per fini di ricerca scientifica nel rispetto del "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici" approvato dal Garante in data 13 maggio 2004 e saranno conservati in forma tradizionale per soddisfare le obbligazioni medico-legali.
11. Ai fini dell'adempimento delle obbligazioni di notifica agli interessati, prescritte nel D.Lgs.196/03, si comunica che:
 - **Titolare e Responsabile del trattamento dei dati** è il Presidente del C.E.F.T.;
 - **Incaricati del trattamento dei dati** sono, oltre al Presidente, i componenti del C.E.F.T., i componenti fissi della Commissione Antidoping e gli esperti eventualmente incaricati, il personale assegnato a collaborare con il C.E.F.T. ivi compresi gli incaricati delle F.S.N. e D.S.A. per la gestione delle T.U.E.s.

Istruzioni operative della Commissione Antidoping - Comitato per i controlli antidoping (CCA)

Art. 1

Il Comitato per i controlli antidoping (C.C.A.), costituito da un Presidente ed un massimo di sei membri di cui uno con qualifica di Vice Presidente, svolge le funzioni di cui all'art. 8.2. lettera b) del Disciplinare concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione Antidoping (C.A.).

Art. 2

1. Il C.C.A. si riunisce di norma con periodicità settimanale.
2. La convocazione del C.C.A. è disposta dal Presidente o dal Vice Presidente ed è comunicata, in tempo utile, dal Segretario ai Componenti.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Comitato è presieduto dal Vice Presidente e, in sua assenza, dal Componente più anziano.
4. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza di almeno due Componenti, anche per via telefonica, telematica o informatica.
5. Il C.C.A. si avvale dell'Ufficio Antidoping con funzioni di segreteria (Segreteria).

Art. 3

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 4

1. La Giunta Nazionale del C.O.N.I. delibera annualmente il T.D.P., affidando la pianificazione ed attuazione dei controlli al C.C.A., che si avvale della collaborazione di ciascuna F.S.N./D.S.A., anche in armonia con le iniziative assunte dalla Commissione di cui alla legge 376/2000.
2. La Giunta Nazionale del C.O.N.I. approva nel rispetto degli Standard internazionali i protocolli necessari per l'effettuazione dei controlli antidoping e per l'individuazione dei campioni biologici da prelevare.
3. Il C.C.A. provvede all'esecuzione dei controlli antidoping, anche secondo quanto previsto dall'art. 5 del Codice W.A.D.A. e dagli Standard Internazionali per i controlli.
4. Per lo svolgimento delle funzioni previste dalle Norme Sportive Antidoping, il C.C.A., in attuazione del Piano di distribuzione dei Controlli Nazionali (T.D.P.) e nell'ambito del Gruppo Registrato ai fini dei controlli nazionale (R.T.P.), dispone l'effettuazione dei medesimi su propria iniziativa, su specifica richiesta delle strutture antidoping del C.O.N.I.-N.A.D.O., ovvero delle F.S.N./D.S.A., tenuto conto delle risorse economiche stanziare ed anche delle valutazioni del rischio potenziale di doping.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, il C.C.A. individua direttamente i nominativi e/o le modalità di individuazione degli Atleti da sottoporre ai controlli antidoping, di norma senza preavviso, che possono essere disposti in occasione di gare svolte sul territorio italiano, di allenamenti, di raduni o in altre occasioni e sedi in cui l'Atleta sia reperibile, anche in territorio estero.
6. Nell'ambito dei controlli con preavviso, per le sessioni di prelievo su convocazione, il C.C.A. può avvalersi della collaborazione delle F.S.N./D.S.A.. Il C.C.A. tramite telegramma, invia all'Atleta e alla F.S.N./D.S.A. di appartenenza la convocazione per l'effettuazione del prelievo che deve pervenire almeno 24 ore prima dell'ora fissata per il prelievo stesso.
7. Il C.C.A. fornisce al D.C.O. incaricato le informazioni più aggiornate ed accurate sulla sessione di prelievo, tra quelle trasmesse dalla F.S.N./D.S.A., dalle Società Sportive e dagli Atleti.

Art. 5

1. Le F.S.N./D.S.A. sono tenute a fornire al C.C.A., per il tramite della Segreteria, con la massima tempestività e precisione, ogni informazione ritenuta utile, ed in particolare:
 - i nominativi dei Componenti della Commissione Federale Antidoping se istituita o del Medico Federale responsabile dell'interazione con le strutture antidoping nonché il

nome di un Referente Federale (e degli eventuali sostituti) incaricato di mantenere i rapporti con il C.C.A. e la C.A.;

- i calendari dell'attività agonistica nazionale ed internazionale e, per gli sport di squadra, anche i calendari dei campionati delle diverse serie e/o categorie, ed ogni variazione degli stessi che intervenga nel corso dell'anno;
- i calendari dei raduni e degli allenamenti delle Rappresentative Nazionali previsti in Italia e all'estero per gli Atleti italiani e/o naturalizzati di livello nazionale nonché ogni loro variazione che intervenga nel corso dell'anno;
- ai fini della formazione da parte del C.C.A. dell'R.T.P. nazionale (consultabile sul sito del C.O.N.I. – N.A.D.O. www.coni.it), gli elenchi costantemente aggiornati con i nominativi degli Atleti che rientrano in almeno una delle seguenti categorie:

Atleti di Livello Nazionale: a far data dalla loro prima convocazione nell'anno solare con le Rappresentative Nazionali (ad esclusione di quelle giovanili) e fino al 31 gennaio dell'anno successivo;

Atleti italiani inseriti nell'R.T.P. della rispettiva Federazione Internazionale (oltre a quelli rientranti nella precedente categoria) fino alla loro cancellazione;

Atleti che stanno scontando un periodo di inammissibilità o sospensione provvisoria dovute a violazione delle Norme Sportive Antidoping: a far data dalla irrogazione delle stesse da parte degli Organi di Giustizia e fino alla fine dell'anno solare in cui termina la sospensione o la sanzione;

Atleti con alterato rapporto T/E: a far data dalla notifica e fino alla definizione dell'esito avverso.

Il C.C.A. in carenza delle notizie di cui al presente comma, previa diffida e decorso il termine di sei giorni, provvederà a darne segnalazione alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per gli opportuni provvedimenti.

2. Ogni F.S.N./D.S.A. deve comunicare tempestivamente al C.C.A. tutte le modifiche apportate ai loro elenchi, nonché informare gli Atleti, con comunicazione per iscritto, del loro inserimento/cancellazione dall'R.T.P. e degli obblighi che ne derivano.

Gli Atleti inseriti nell'R.T.P. devono fornire al C.C.A., per il tramite della F.S.N./D.S.A. di appartenenza, le informazioni per la reperibilità e per la localizzazione ("whereabouts information" ovvero altra modulistica consultabile sul sito del C.O.N.I. www.coni.it) previste dalla W.A.D.A. e dal C.O.N.I.- N.A.D.O.

Le F.S.N./D.S.A. sono tenute a verificare, prima dell'inoltro al C.C.A., le eventuali inadempienze relative alla comunicazione di informazioni complete da parte degli Atleti, dandone avviso anche agli stessi e/o alle Società Sportive di appartenenza. In caso di mancata e/o inadeguata comunicazione, il C.C.A. inoltra avvisi scritti all'Atleta e/o alla F.S.N./D.S.A. di appartenenza, che dovranno presentare spiegazioni scritte, accettabili solo se le circostanze possono essere provate. Qualora un Atleta e/o la F.S.N./D.S.A. di appartenenza ricevano, in un periodo progressivo di diciotto mesi, tre avvisi per la mancata comunicazione di informazioni accurate ovvero per mancata effettuazione di controlli antidoping dovuta ad omessa /erronea compilazione delle stesse, l'Atleta incorrerà nella violazione dell'art. 2.4 del Codice W.A.D.A.. Eventuali provvedimenti di competenza saranno adottati dalla Giunta

Nazionale del C.O.N.I. nei confronti delle F.S.N./D.S.A. inadempienti, a seguito di specifica e tempestiva segnalazione del C.C.A..

Le informazioni per la reperibilità e per la localizzazione saranno trattate con il massimo riserbo, utilizzate esclusivamente ai fini della pianificazione, del coordinamento e dell'effettuazione dei controlli e verranno distrutte in conformità alle norme di riservatezza vigenti una volta esaurita la loro finalità per le varie parti.

Art. 6

1. Per l'effettuazione dei controlli antidoping in competizione, salvo quanto previsto specificamente al successivo comma 3, la Società ospitante e/o l'Ente organizzatore individuano un proprio responsabile per le procedure connesse all'antidoping. Questi è tenuto a mettere a disposizione:

- un idoneo locale dotato di servizi igienici, nel quale individuare possibilmente una zona di attesa ed un vano per le operazioni di processazione del campione ("Sala dei controlli antidoping"), situato in prossimità degli spogliatoi;
- cestini o contenitori per i rifiuti;
- un tavolo con sedie, dove espletare il lavoro di documentazione;
- un frigorifero;
- almeno due diversi tipi di bibite, analcoliche se del caso, gasate e non, in contenitori ancora sigillati, che devono essere aperti dall'Atleta.

La Sala dei controlli antidoping, che deve garantire la privacy e la riservatezza dell'Atleta ed essere utilizzata esclusivamente per i controlli antidoping durante la sessione dei prelievi, ove possibile, dovrebbe in particolare conformarsi ai seguenti criteri:

- essere accessibile solo al personale autorizzato;
- garantire la sicurezza per il deposito dell'attrezzatura per il prelievo del campione;
- essere sufficientemente ampia da contenere il personale autorizzato;
- essere ubicata in posizione idonea rispetto al campo di gioco o ad altra sede dove gli atleti riceveranno la notifica.

Per l'effettuazione dei controlli antidoping fuori competizione, i locali utilizzati, ove possibile, dovrebbero essere dotati di una zona di attesa e una zona amministrativa e consentire la privacy dell'Atleta. In questo caso il locale può essere rappresentato dall'abitazione dell'Atleta o da una stanza d'albergo ovvero da idonei locali, individuati dal D.C.O..

2. Gli Atleti, i medici e i dirigenti accompagnatori della Società, che di norma assumono nell'ordine la qualifica di rappresentante dell'Atleta, salvo che quest'ultimo indichi al D.C.O. altra persona, i massofisioterapisti, i tecnici, e le Società sono comunque tenuti a prestare la massima collaborazione per il miglior espletamento delle procedure del controllo antidoping. Fermo restando quanto stabilito dalla W.A.D.A., l'Atleta:

- può richiedere la presenza di un proprio rappresentante diverso dal dirigente accompagnatore; se l'Atleta è un minore, il rappresentante può: a) accompagnarlo costantemente nel corso della procedura per il prelievo dei campioni, fornendogli insieme al D.C.O. ogni informazione che si renda necessaria; b) presenziare, se richiesto dall'Atleta, alla produzione del campione; c) firmare, in aggiunta all'Atleta, la modulistica dei controlli antidoping;
- deve presentarsi quanto prima al controllo antidoping e comunque entro l'orario quando specificato nella notifica;

- deve essere sotto la costante osservazione visiva e diretta del personale addetto alla sessione dei prelievi, dal momento della notifica fino alla produzione del campione;
- è il responsabile di qualsiasi cibo o bevanda assunti;
- deve conoscere le procedure per il prelievo del campione;
- è il responsabile del proprio campione, fermo restando l'obbligo del contatto visivo, dal momento della produzione fino a quando non viene sigillato;
- deve attenersi alla procedura ed accertarsi che non ci siano irregolarità;
- deve dichiarare nella modulistica del controllo antidoping i farmaci e gli integratori assunti negli ultimi dieci giorni dalla data del prelievo, nonché le trasfusioni effettuate negli ultimi tre mesi dalla data del prelievo;
- se inserito nell'R.T.P., è bene che presenti il certificato di Esenzione a Fini Terapeutici (T.U.E.s);
- può fornire commenti sul processo di prelievo del campione all'interno della modulistica del controllo antidoping.

Il Rappresentante dell'Atleta, presenza facoltativa a richiesta dell'Atleta:

- può accompagnare l'Atleta presso la Sala dei controlli antidoping;
- può assistere alla scelta dell'attrezzatura ed alla sigillatura dei flaconi di vetro, di cui al successivo punto 7;
- può assistere l'Atleta nella fase della compilazione della modulistica del controllo antidoping;
- deve firmare il verbale, come richiesto dal D.C.O., se presente a tutte le operazioni.

3. Il D.C.O. incaricato di effettuare il prelievo viene designato con lettera ufficiale. Copia della lettera viene consegnata dal D.C.O. ad un responsabile dell'organizzazione, il quale dovrà assicurargli l'ingresso nell'impianto con la propria autovettura per raggiungere il luogo più vicino al locale individuato per le operazioni di prelievo. Il D.C.O. si assumerà la responsabilità dei servizi relativi al prelievo dei campioni ed in particolare dovrà:

- organizzare ed istruire eventuale altro personale incaricato del prelievo dei campioni;
- prendere contatti con i rappresentanti sportivi, ove necessario;
- predisporre l'attrezzatura, compresa tutta la modulistica e documentazione necessaria;
- verificare e predisporre i locali;
- predisporre o attuare il processo di notifica e di accompagnamento dell'Atleta, comunicandogli la propria identità, mostrandogli la tessera e/o il documento ufficiale che ha accordato l'autorità di effettuare i controlli;
- assicurarsi che l'Atleta venga informato sui suoi diritti e responsabilità;
- illustrare o predisporre l'illustrazione del processo per il prelievo del campione di urina ovvero del campione ematico agli Atleti e ai rappresentanti degli Atleti, a seconda dei casi;
- controllare visivamente la produzione del campione;
- coordinare il prelievo del campione di sangue di riferimento, ove necessario;
- compilare, o predisporre la compilazione, e verificare la modulistica e la documentazione attinente;
- attivare e curare la catena di custodia nonché organizzare il servizio di spedizione, se necessario, registrando il numero della lettera di vettura, qualora per il trasporto dei campioni venga utilizzato un corriere approvato dall'ente incaricato della fase esecutiva dei controlli antidoping;
- curare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti conseguenti alla sessione dei prelievi.

4. Durante le sessioni di prelievo antidoping l'Atleta interessato può delegare il medico o il dirigente accompagnatore della Società a consegnare al D.C.O. designato eventuali T.U.E.s. La sola annotazione sul verbale di prelievo antidoping di somministrazione o di assunzione a scopo terapeutico di prodotti contenenti sostanze vietate o per via non consentita non è comunque, in carenza di T.U.E.s o della dichiarazione di uso terapeutico di sostanze vietate o metodi proibiti ex art. 1.4 della legge 376/2000 per gli Atleti interessati e secondo le modalità di presentazione, esimente da responsabilità. In assenza del medico o del dirigente accompagnatore, l'Atleta provvede personalmente agli adempimenti di cui sopra. Copie delle T.U.E.s vanno allegate ai verbali di prelievo destinati al C.C.A., alla F.S.N./D.S.A. e all'Atleta. In mancanza di sufficienti copie devono essere privilegiate, nell'ordine, il C.C.A. e la F.S.N./D.S.A.

Il D.C.O. firmerà le copie delle T.U.E.s per presa visione prima di allegarle ai rispettivi verbali.

5. Nel locale adibito al controllo antidoping, il rappresentante della F.S.N./D.S.A., se presente, assume la qualifica di accompagnatore/chaperon a norma W.A.D.A., che prevede la responsabilità di:

- coadiuvare il D.C.O. nella conduzione della sessione di prelievo;
- comunicare all'Atleta la propria identità, mostrandogli la tessera e/o il documento ufficiale che ha accordato l'autorità di accompagnatore;
- informare di persona l'Atleta secondo le istruzioni del D.C.O.;
- accompagnare l'Atleta, mantenendo sempre il contatto visivo diretto, dal momento della notifica fino all'arrivo presso la Sala dei controlli antidoping e successivamente quando richiesto dal D.C.O.;
- compilare la parte attinente della modulistica e della documentazione del controllo antidoping.
- La firma del Rappresentante della F.S.N./D.S.A. - accompagnatore/chaperon - è apposta per certificare solo le operazioni personalmente effettuate.

Per i controlli in competizione, possono essere sottoposti a prelievo gli Atleti espulsi o ritirati nel corso della gara, anche per infortunio tale da non richiedere l'immediato ricovero ospedaliero.

6. Gli Atleti che hanno ricevuto la notifica per essere sottoposti al controllo, devono recarsi senza ritardo nel locale adibito alla sessione di prelievo e su di loro va mantenuto in ogni caso il contatto visivo da parte del D.C.O. o di altra persona da lui designata, anche in caso di loro allontanamento. Su richiesta degli Atleti, il D.C.O. o l'accompagnatore può autorizzarli a raggiungere o ad allontanarsi dal predetto locale al massimo entro un'ora dall'orario di notifica. Il D.C.O. può autorizzare richieste di differimento oltre l'ora nelle seguenti ipotesi:

- partecipazione ad una cerimonia di premiazione;
- impegni con i mass media;
- altre competizioni;
- defaticamento;
- cure mediche necessarie in seguito ad infortunio;
- termine della seduta di allenamento;
- ricerca del rappresentante dell'Atleta;
- qualsiasi altra motivazione accettata dal D.C.O.

Il D.C.O. è tenuto a documentare i motivi del ritardo o di allontanamento dell'Atleta che possano richiedere ulteriori indagini da parte del C.O.N.I. – N.A.D.O..

Il D.C.O. e l'accompagnatore devono respingere una richiesta di ritardo da parte dell'Atleta se non può essere mantenuto il contatto visivo.

Quando ad un atleta è stato notificato un controllo con preavviso e non raggiunge il locale antidoping entro l'orario stabilito, il D.C.O. a suo insindacabile giudizio decide se tentare o meno di mettersi in contatto con l'Atleta ed in ogni caso deve attendere come minimo 30 minuti dopo l'orario dell'appuntamento prima di allontanarsi. Il D.C.O. procede a formalizzare l'accertamento di eventuale inadempienza nei confronti dell'Atleta che non si sia presentato prima del suo allontanamento. Se l'Atleta sopraggiunge oltre il termine previsto ma prima dell'allontanamento del D.C.O., quest'ultimo, a suo insindacabile giudizio, decide se procedere o meno col prelievo del campione, verbalizzando comunque i fatti relativi alla ritardata presentazione.

La mancata presenza al controllo e/o comportamenti elusivi sono considerati violazioni e puniti secondo quanto previsto dalle Norme sportive antidoping. Tali circostanze devono essere segnalate tempestivamente dal D.C.O. al C.C.A..

Il D.C.O., d'intesa con il rappresentante della F.S.N./D.S.A. se presenti, accerta che le operazioni di prelievo siano predisposte in maniera tale da garantirne la regolarità con il minor disagio possibile per gli Atleti.

Durante le operazioni di prelievo e di processazione non possono essere eseguite riprese audio o video di alcun genere.

7. Il D.C.O. accerta l'identità dell'Atleta mediante documento di identità, tessera federale se munita di foto o sua conoscenza diretta. Ove tale accertamento non fosse possibile, il D.C.O. procede all'effettuazione del controllo antidoping adottando ogni iniziativa, ivi compresa foto dell'Atleta, tale da consentire la successiva verifica dell'identità dello stesso che è tenuto a produrre al CCA idoneo documento di riconoscimento nel minor tempo possibile.

Gli Atleti, rimangono nei locali della stazione antidoping fino ad avvenuto prelievo, processazione del campione e conclusione delle connesse operazioni.

Per ciascun Atleta le operazioni si intendono concluse con la sigillatura dei propri flaconi di vetro, il confezionamento, l'assemblaggio, la compilazione della modulistica di prelievo e la loro chiusura e sigillatura nelle apposite buste.

Viene sottoposto al prelievo del campione un Atleta alla volta.

Ciascun Atleta sceglie il kit per il prelievo antidoping tra quelli messi al momento a sua disposizione dal D.C.O., verificandone l'integrità.

Il kit risulta costituito almeno da:

- contenitori per la raccolta dell'urina;
- contenitori parziali per la conservazione dell'urina nel caso di campione insufficiente della stessa
- un flacone di vetro contrassegnato con la lettera A;
- un flacone di vetro contrassegnato con la lettera B;
- un sistema di sigillatura a prova di manomissione;
- eventuali imballaggi, documentazione, modulistica.

8. Oltre ai D.C.O. ed agli Atleti designati, nel locale possono essere presenti esclusivamente:

- il medico della Società o dell'Atleta (in sua assenza il dirigente accompagnatore della Società ovvero il rappresentante dell'Atleta, se richiesto dall'Atleta);
- il rappresentante della F.S.N./D.S.A. interessate, che assume la qualifica di accompagnatore ai sensi della normativa W.A.D.A.;
- rappresentanti e/o autorizzati dalle strutture antidoping del C.O.N.I.;
- osservatori indipendenti, anche ai sensi del Programma Mondiale Antidoping W.A.D.A..

In caso di assenza del rappresentante federale, l'ufficiale di gara designato dalle F.S.N./D.S.A. si mette tempestivamente a disposizione del D.C.O. ai fini dell'identificazione degli Atleti durante la sessione dei prelievi.

La raccolta del campione di urina, nell'apposito recipiente, deve avvenire alla sola e costante presenza del D.C.O., dello stesso sesso dell'Atleta: l'Atleta dovrà togliersi tutti i vestiti dal punto vita a metà coscia, braccia e mani devono essere chiaramente visibili, il tutto per permettere al D.C.O. di avere una visuale libera della produzione del campione. Il D.C.O. osserverà direttamente l'Atleta mentre produce il campione di urina, spostandosi, se necessario, per avere una visione chiara della fuoriuscita del campione dal corpo dell'Atleta.

L'Atleta deve rimanere nella stazione antidoping fino alla produzione della quantità minima di 75 ml di urina (per la ricerca di Epo e analoghi, la quantità minima di urina da produrre è di 100 ml.; tuttavia il volume di urina da raccogliere dovrebbe essere quello specificato dal Laboratorio incaricato).

Se la quantità prodotta dall'Atleta è insufficiente, il campione incompleto viene chiuso e sigillato dal D.C.O. alla presenza dell'Atleta negli appositi contenitori parziali in modo tale da impedirne qualsiasi manomissione e riposto in un luogo sicuro. Tali contenitori saranno muniti di void antimanomissione numerati, per consentirne la trascrizione sul verbale di prelievo ove previsto. I void antimanomissione sono controfirmati dal D.C.O. e dall'Atleta. Ove l'attesa per il prelievo si protragga, il D.C.O. a sua esclusiva discrezione può consentire all'Atleta di fare la doccia e vestirsi, sempre sotto il suo controllo o quello di persona da lui incaricata.

Per consentire le operazioni di cui sopra l'Atleta deve rimanere sempre a disposizione del personale autorizzato alle operazioni antidoping.

Il campione incompleto verrà aperto dall'Atleta soltanto quando lo stesso avrà prodotto, in altro contenitore da lui scelto, l'ulteriore quantità di urina necessaria per completare l'operazione di prelievo. Raggiunta la quantità richiesta, tutta l'urina prodotta dall'Atleta dovrà essere miscelata in uno dei contenitori utilizzati, prima del travaso nei due flaconi.

Le operazioni di prelievo e di imballaggio devono avvenire nel rispetto della procedura prevista dal kit utilizzato e dalle modalità di trasporto richieste dal Laboratorio incaricato e comunque in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di manomissione.

Il comportamento dell'Atleta, che lascia il locale senza autorizzazione prima di aver completato le attività di controllo antidoping, viene considerato come rifiuto e/o elusione del controllo e segnalato tempestivamente a cura del D.C.O. al C.C.A.

9. Prodotta la quantità minima, l'Atleta, alla costante presenza del D.C.O., travasa l'urina dal recipiente ai flaconi di vetro, prima in quello B per circa 1/3 del volume originario, poi in quello A per i restanti 2/3, avendo cura di lasciare un residuo di liquido all'interno del recipiente utilizzato per il prelievo, sufficiente per consentire la determinazione del pH e della densità.

I flaconi A e B vengono chiusi dall'Atleta così come prescritto nella procedura di utilizzo del kit e secondo le disposizioni impartite dal D.C.O.. Quest'ultimo controlla, alla presenza dell'Atleta, che i flaconi siano stati ermeticamente chiusi.

Il D.C.O. può, su richiesta dell'Atleta e dandone atto nei verbali, sostituirsi nelle procedure appena descritte.

La fase di confezionamento ed assemblaggio dei campioni prelevati nonché la compilazione della relativa modulistica è di esclusiva competenza del D.C.O..

10. Il D.C.O. effettua la misura del pH e della densità utilizzando il residuo di urina appositamente lasciato nel recipiente per tale operazione; riporta quindi i valori sul verbale di prelievo antidoping ed elimina immediatamente alla presenza dell'Atleta quanto residua.

I limiti di accettabilità del pH e della densità nonché il numero e le modalità di eventuali prelievi suppletivi, sono indicati, nel rispetto dei parametri previsti dagli Standard Internazionali W.A.D.A., dal Laboratorio incaricato.

11. Per ciascun Atleta sottoposto al controllo, il D.C.O. deve compilare il verbale di prelievo antidoping, secondo il modello autorizzato dal C.C.A. in conformità con quello predisposto dalla W.A.D.A..

Di tale verbale:

- a) l'originale deve essere sottoscritto dal D.C.O. e dall'Atleta.
Se presenti all'intera procedura di prelievo, sottoscriveranno anche il medico della Società o dell'Atleta (in sua assenza il dirigente accompagnatore della Società ovvero il rappresentante dell'Atleta, se intervenuto su richiesta dell'Atleta) e il rappresentante della F.S.N./D.S.A. interessata.
Tale originale deve essere inserito nell'apposita busta indirizzata ed inviata al C.C.A., sempre a cura del D.C.O..
Sull'esterno di tale busta devono essere riportati, a cura del D.C.O. i riferimenti relativi alla F.S.N./D.S.A. interessate, alla gara, alla località e alla data di svolgimento. La busta conterrà inoltre le eventuali certificazioni previste al precedente punto 4;
- b) la prima copia, con le medesime certificazioni di cui al richiamato punto 4, deve essere inserita nell'apposita busta indirizzata ed inviata alla F.S.N./D.S.A. interessate, sempre a cura del D.C.O.. Al rappresentante federale, se presente, il D.C.O. può consegnare tale busta per l'inoltro al competente Ufficio federale dandone formale attestazione.
Sull'esterno di tale busta devono essere riportati, a cura del D.C.O., i riferimenti relativi alla F.S.N./D.S.A. interessata, alla gara, alla località e alla data di svolgimento;
- c) la seconda copia, con le medesime certificazioni di cui al richiamato punto 4, anch'essa inserita in un'apposita busta, viene consegnata all'Atleta;
- d) la terza copia non deve contenere alcun dato identificativo dell'Atleta e va inserita nell'apposita busta indirizzata al Laboratorio antidoping.

Il D.C.O. deve inoltre provvedere alla compilazione dei moduli inerenti alla sessione dei prelievi, qualificati dal C.O.N.I. – N.A.D.O. su indicazione della W.A.D.A., secondo le modalità approvate dal C.C.A..

La sola busta di cui alla precedente lettera d) deve essere inserita nella borsa di trasporto in cui si trovano i campioni prelevati, destinata al Laboratorio antidoping.

Le buste di cui alle lettere a), b), c), devono essere chiuse alla presenza dell'Atleta, controfirmate sul lembo di chiusura dal D.C.O. e, se presente, dal rappresentante della F.S.N. o D.S.A. interessate. Sulle firme deve essere apposto del nastro adesivo trasparente.

Il D.C.O. deve evitare che documenti idonei a svelare l'identità degli Atleti sottoposti a controllo siano inseriti nella borsa di trasporto destinata al Laboratorio. Ciascun verbale deve essere riposto in una apposita busta; in caso di più prelievi nella stessa manifestazione tutte le buste devono essere recapitate ai destinatari con un unico plico.

12. I destinatari delle buste contenenti i verbali di prelievo di cui alle precedenti lettere a), b) hanno l'obbligo di conservarle con la massima cura, con il divieto di aprirle o manometterle. Trascorsi sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'esito negativo delle analisi, i destinatari di cui alle lettere a) e b) possono distruggere le buste in loro possesso, redigendo apposito verbale. In tale contesto e per la realizzazione di attività statistiche la C.A. può utilizzare i dati ivi contenuti.

13. Il D.C.O. deve compilare con particolare cura ed in ogni sua parte il verbale di prelievo antidoping, richiedendo all'Atleta e riportando sul modulo le dichiarazioni relative all'assunzione di prodotti e/o trattamenti farmacologici e medici - prescritti e non - al quale l'Atleta stesso si sia sottoposto nei dieci giorni precedenti il prelievo.

Il D.C.O. è tenuto altresì a segnalare tempestivamente al C.C.A. mediante rapporto scritto, eventuali tentativi, comportamenti o azioni posti in essere da tesserati, o da altri soggetti, volti ad impedire che l'Atleta designato si sottoponga a controllo antidoping ovvero che vengano attuati comportamenti o tentativi che contravvengano alla corretta esecuzione di tutte le fasi riconducibili all'attività di controllo.

14. Ogni flacone contrassegnato con la lettera A o B deve essere debitamente sigillato e chiuso in contenitori ed in imballaggi, così come prescritto nella procedura del kit utilizzato e secondo le modalità di trasporto richieste dal Laboratorio incaricato.
15. Le operazioni di imballaggio per il trasporto dei campioni prelevati sono a cura del D.C.O. e possono essere eseguite alla presenza dell'Atleta. Il D.C.O. è tenuto a constatare che i flaconi di vetro A e B e i contenitori siano stati correttamente sigillati secondo le procedure di utilizzo. L'Atleta ed il D.C.O. devono altresì verificare che i codici relativi ai flaconi ed ai contenitori siano rispondenti a quanto riportato sul verbale di prelievo antidoping. Il verbale deve essere firmato dal D.C.O. e dall'Atleta. Tali sottoscrizioni devono essere apposte al termine di ciascuna operazione di prelievo ad attestazione della corretta esecuzione della intera procedura, di cui il D.C.O. ne è garante. In caso di mancata sottoscrizione del verbale da parte dell'Atleta, è fatto carico al D.C.O. darne tempestiva e motivata segnalazione al C.C.A.; il Laboratorio comunque procede all'iter analitico del campione prelevato. Eventuali irregolarità riscontrate dall'Atleta devono essere riportate con un apposito verbale redatto e sottoscritto dal D.C.O. e controfirmato dall'Atleta. Se presenti all'intera procedura di prelievo, il verbale verrà sottoscritto anche dal medico della Società o dell'Atleta (in sua assenza dal dirigente accompagnatore della Società ovvero dal rappresentante dell'Atleta, se richiesto dall'Atleta) e dal rappresentante della F.S.N./D.S.A. interessate, ad attestazione della corretta esecuzione della procedura. Eventuali irregolarità riscontrate dal medico della Società o dell'Atleta (in sua assenza dal dirigente accompagnatore della Società ovvero dal rappresentante dell'Atleta, se richiesto dall'Atleta) devono essere riportate con un apposito verbale redatto e sottoscritto dal D.C.O. e controfirmato dagli stessi. Il rappresentante federale ovvero delle strutture antidoping del C.O.N.I. - N.A.D.O., se presenti, possono chiedere di far constatare con un apposito verbale redatto e sottoscritto dal D.C.O. e controfirmato dagli stessi, circostanze e comportamenti non regolamentari verificatisi durante lo svolgimento delle operazioni di prelievo. La documentazione e la modulistica curate dal D.C.O. saranno spedite al C.C.A. nel minor tempo possibile mediante sistemi dei quali siano state verificate la sicurezza, la tracciabilità e la garanzia di ricezione.
16. L'inoltro dei campioni al Laboratorio incaricato è effettuato secondo le indicazioni di quest'ultimo, nel rispetto delle normative vigenti. L'apertura degli imballaggi di trasporto, dei contenitori e del flacone A, deve essere effettuata esclusivamente presso la sede del Laboratorio che procede alle analisi. I flaconi A vengono estratti dagli imballaggi e dai contenitori e, previa verifica dei sigilli apposti, dissigillati dal responsabile del Laboratorio o da un componente dello staff da questi designato, ed il loro contenuto utilizzato per la prima analisi. Verificato il mantenimento del sistema di sicurezza, i flaconi B, senza essere dissigillati, vengono estratti dagli imballaggi e dai contenitori, per essere così conservati in condizioni tali da garantirne l'integrità e l'utilizzo per la controanalisi (se richiesta).
17. In caso di "non conformità" dei campioni - riscontrata dal Laboratorio secondo la normativa vigente - dovuta a motivi tali da inficiare la validità e da imporre la sospensione della procedura analitica, il responsabile del Laboratorio deve darne tempestiva comunicazione al C.C.A. e procedere secondo le direttive impartite da quest'ultimo.

18. La conservazione, l'analisi ed i relativi risultati, l'utilizzo e lo smaltimento dei campioni da parte del Laboratorio antidoping avvengono nel rispetto di quanto stabilito dai pertinenti Standard internazionali.

Art. 7

1. La C.A. riceve gli esiti delle analisi dal Laboratorio nel minor tempo possibile mediante sistemi dei quali siano state verificate la sicurezza, la tracciabilità e la garanzia di ricezione. Il C.O.N.I. – N.A.D.O. può effettuare ulteriori analisi sui campioni disponibili, conservati dal Laboratorio.
2. Al momento della ricezione di una comunicazione di Esito avverso delle analisi emessa dal Laboratorio, la C.A., al fine di verificare che non sussistano irregolarità, esaminerà tutta la documentazione relativa alla sessione per il prelievo del campione e le analisi di Laboratorio. Qualora si possa ragionevolmente considerare che le irregolarità compromettono la validità dell'Esito avverso delle analisi emesso dal Laboratorio, la C.A. attiva l'U.P.A. per le indagini di competenza, dandone informazione agli Organi sportivi competenti.
L'accertamento dell'identità dell'Atleta positivo all'analisi del campione A avviene presso la C.A. mediante confronto contestuale tra la comunicazione dell' Esito avverso delle analisi emessa dal Laboratorio antidoping, recante il codice del campione, l'originale del verbale di prelievo antidoping in possesso della C.A. e la copia del medesimo verbale in possesso della F.S.N./D.S.A. interessate, nonché mediante l'accertamento dell'esistenza di T.U.E.s o di dichiarazione di uso terapeutico di sostanze vietate e di metodi proibiti, anche ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 376/2000.
Per l'identificazione dell'Atleta, gli incaricati della C.A. e della F.S.N/D.S.A. devono presentare le buste ancora chiuse, che verranno aperte per la circostanza.
Nell'ipotesi che una delle due parti non sia venuta in possesso della busta di propria competenza, si procede ugualmente alla identificazione dell'Atleta mediante l'apertura della sola busta pervenuta.
Di tale identificazione viene redatto apposito verbale in unico originale, sottoscritto dagli incaricati di cui sopra e conservato presso la C.A.; fotocopia dello stesso è contestualmente consegnata all'incaricato della F.S.N./D.S.A.
In caso di Atleta inserito nell'R.T.P., qualora le analisi di laboratorio a seguito di controllo antidoping rivelino l'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito per i quali è stata accordata una T.U.E.s in conformità allo Standard internazionale ed alle Istruzioni del C.E.F.T., il procedimento si ritiene concluso. Qualora all'Atleta sia stata accordata una T.U.E.s in conformità allo Standard internazionale ed alle Istruzioni del C.E.F.T., ma il livello della sostanza vietata nel campione non sia conforme all'esenzione, secondo le indagini e le valutazioni probanti di una violazione alle norme antidoping assunte, la C.A. dichiara positivo l'Atleta.
In caso di Atleta non inserito nell'R.T.P. ovvero per i controlli antidoping sanitari di cui alla legge 376/2000, entro sette giorni lavorativi dalla sessione di prelievo l'Atleta interessato deve produrre alla C.A. la prevista dichiarazione di uso terapeutico di sostanze vietate o metodi proibiti. Qualora le analisi di laboratorio a seguito di controllo antidoping rivelino l'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito per i quali è stata prodotta una dichiarazione di uso terapeutico di sostanze vietate o metodi proibiti in conformità alle Istruzioni del C.E.F.T., il procedimento si ritiene concluso, se le indagini e le valutazioni - condotte dalla C.A. con il supporto dei componenti del C.E.F.T. e degli esperti dell'elenco di cui all'art.2 del Disciplinare concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione Antidoping - non sono probanti di una violazione alle norme antidoping. Viceversa l'Atleta viene dichiarato positivo dalla C.A..

3. Identificato l'Atleta, la F.S.N. o la D.S.A. comunicano alla C.A. con la massima tempestività: indirizzo, numero telefonico e fax riguardanti l'Atleta stesso e la Società di appartenenza e quant'altro utile per le comunicazioni di rito.
- La C.A., nel più breve tempo possibile, provvede a dare ufficiali comunicazioni alle F.S.N./D.S.A. ed agli Organismi sportivi interessati - anche ai fini della sospensione cautelare così come previsto dalle Norme sportive antidoping ed alle comunicazioni di rito, consultabili sul sito del C.O.N.I. www.coni.it - all'Atleta presso il domicilio indicato dallo stesso sul verbale di prelievo antidoping o in mancanza di tale indicazione, presso il domicilio indicato all'atto del tesseramento ed alla Società di appartenenza, mediante sistemi dei quali siano state verificate la sicurezza, la tracciabilità e la garanzia di ricezione. Sarà cura della Società di appartenenza dell'Atleta provvedere alla consegna della comunicazione di positività allo stesso, ove questa debba essere recapitata presso la sua sede.
- La F.S.N./D.S.A. interessate sono in ogni caso tenute a verificare presso l'Atleta e la Società di appartenenza l'avvenuta ricezione della notifica e, in mancanza, a provvedervi direttamente.
4. La controanalisi viene effettuata a seguito di richiesta dell'Atleta interessato, con oneri a suo carico previsti nella tabella dei diritti amministrativi, inviata alla C.A. entro sette giorni lavorativi dalla data della comunicazione ufficiale di positività di cui al precedente punto 3.
- In caso di comunicata rinuncia o trascorsi inutilmente i sette giorni di cui sopra, la C.A. provvede a trasmettere il fascicolo all'U.P.A. per il seguito di competenza.
- In presenza di richiesta, la C.A. concorda con il Laboratorio interessato la data di effettuazione della controanalisi, dandone comunicazione all'Atleta con un preavviso minimo di sette giorni. La data fissata viene comunicata dalla Commissione Antidoping anche alle F.S.N./D.S.A. ed agli Organismi sportivi interessati, anche ai fini delle comunicazioni di rito, consultabili sul sito del C.O.N.I. www.coni.it.
- Tale comunicazione è inviata mediante sistemi dei quali siano state verificate la sicurezza, la tracciabilità e la garanzia di ricezione.
- Alla controanalisi, fin dalla fase di identificazione del campione B, può assistere l'Atleta interessato, oppure un suo rappresentante appositamente delegato dallo stesso con lettera che pervenga alla C.A. entro le ventiquattro ore precedenti la data stabilita per tale operazione.
- L'Atleta e/o il rappresentante delegato possono essere assistiti da un perito, il cui nominativo e qualifica devono essere notificati nei termini e nelle modalità precedentemente indicati.
- La Società di appartenenza ha facoltà di chiedere, con oneri a suo carico previsti nella tabella dei diritti amministrativi, l'effettuazione della controanalisi e/o essere rappresentata nonché farsi assistere da un perito, secondo le modalità sopraddette, solo nel caso in cui sia stata formalizzata dall'U.P.A. azione di responsabilità nei suoi confronti in relazione al medesimo caso di positività.
- Alla controanalisi possono altresì assistere un rappresentante della F.S.N./D.S.A. interessate ed un incaricato della C.A..
- Il Laboratorio non può consentire l'accesso nei propri locali a persone non preventivamente accreditate dalla C.A.
- L'assenza dell'Atleta, e/o di chi lo rappresenta, alle operazioni di controanalisi non è motivo di sospensione della procedura analitica. Il Laboratorio, pertanto, dà corso alla predetta procedura nel giorno ed ora fissati, così come già comunicati all'Atleta, alla Società, alle F.S.N./D.S.A. di appartenenza ed agli Organismi sportivi interessati.
- L'analisi del campione B è svolta dallo stesso Laboratorio che ha analizzato il campione A, con personale tecnico diverso da quello che ha eseguito la prima analisi; ove ciò non sia possibile, il campione B viene analizzato da altro Laboratorio accreditato.
- Le operazioni di identificazione e dissigillatura del campione B devono comunque avvenire alla presenza di un osservatore esterno al Laboratorio.

Il flacone B relativo all'Atleta riscontrato positivo alla prima analisi viene dissigillato alla presenza dell'Atleta (oppure di un suo rappresentante appositamente delegato) e/o del perito da questi nominato.

L'Atleta ha diritto di chiedere, con oneri a suo carico previsti nella tabella dei diritti amministrativi, copia della documentazione di Laboratorio relativa ai campioni A e B, comprensiva delle informazioni riferite allo Standard internazionale per le analisi di Laboratorio.

5. Qualora la controanalisi confermi l'esito di positività, la C.A., ricevuta la comunicazione dal Laboratorio, provvede a informare i medesimi destinatari con le modalità già indicate, trasmettendo all'U.P.A. il fascicolo per gli adempimenti di competenza.

Qualora la controanalisi non confermi l'esito di positività della prima analisi, questa viene considerata negativa e la C.A. dichiara il procedimento concluso, dandone comunicazione ai medesimi destinatari con le modalità già indicate, trasmettendo all'U.P.A. il fascicolo per gli eventuali adempimenti di competenza.

In tale ipotesi la sospensione cautelare comminata ai sensi delle Norme sportive antidoping, deve essere immediatamente revocata, senza possibilità di rivalsa – a qualsiasi titolo – da parte dell'Atleta e/o della Società di appartenenza; le sanzioni eventualmente comminate devono essere annullate.

Qualora l'Atleta o la sua squadra siano stati esclusi da una competizione e la successiva analisi del campione B non confermi i risultati del campione A, l'Atleta o la squadra possono continuare a partecipare alla competizione se è ancora possibile il loro reinserimento, senza modificare ulteriormente lo svolgimento della competizione, a insindacabile decisione dell'Ente organizzatore.

I risultati della controanalisi sono inappellabili.

- 6 Se il Laboratorio riscontra nel campione A un valore del rapporto Testosterone/Epitestosterone (T/E) o una concentrazione di Epitestosterone, di Etiocolanone o di DHEA superiori al limite previsto, ovvero su insindacabile giudizio del suo Direttore, esegue di routine l'analisi GC - IRMS per la valutazione del rapporto degli isotopi stabili del carbonio mediante spettrometria di massa.

E' consentito che il suddetto esame sia effettuato anche da un Laboratorio diverso rispetto a quello che ha analizzato il campione A, a condizione che sia garantita la catena di custodia.

Se l'esito di tale rapporto isotopico è positivo, e quindi certamente riconducibile ad una origine esogena, la documentazione è trasmessa alla C.A. che dichiara l'Atleta positivo e trasmette all'U.P.A. il relativo fascicolo per gli adempimenti di competenza.

Se l'esito dell'analisi GC - IRMS è negativo o se è impossibile effettuare il predetto esame, il Laboratorio invia alla C.A. un report con tutti i risultati analitici ottenuti congiuntamente ad una valutazione sugli stessi.

Entro sette giorni dalla data della specifica comunicazione della C.A. ai medesimi destinatari di cui al precedente punto 3, l'Atleta: a) può inviare alla C.A. le informazioni inerenti ai precedenti controlli antidoping; b) può inviare alla C.A. ogni documentazione medica tesa a provare la fisiologicità dell'alterazione e/o della concentrazione riscontrate; c) può richiedere alla C.A., con oneri a suo carico previsti nella tabella dei diritti amministrativi, l'effettuazione della controanalisi sul campione B e/o la documentazione di Laboratorio.

La documentazione medica eventualmente inviata dall'Atleta e sottoposta all'esame della C.A. comporta l'interruzione del termine per la richiesta di controanalisi.

La C.A. dà comunicazione agli interessati della riapertura del termine per l'esercizio della facoltà di richiedere la controanalisi, qualora la documentazione non sia stata ritenuta idonea ed esaustiva.

Ritenuta la documentazione idonea ed esaustiva ed accertato quindi che non vi è stata violazione alle norme antidoping, la C.A. ne darà notizia all'Atleta ed agli Organismi sportivi

interessati e nessun altro provvedimento verrà avviato in relazione all'Esito avverso delle analisi.

Trascorsi inutilmente i sette giorni per la presentazione della documentazione di cui sopra o in assenza di richiesta di controanalisi ovvero nel caso in cui l'analisi del campione B confermi il risultato nel campione A, la C.A. deve effettuare una apposita indagine per identificare le cause responsabili dell'Esito avverso delle analisi.

La C.A. può interpellare anche altre Organizzazioni Antidoping, i Laboratori accreditati o la W.A.D.A. al fine di integrare i dati in suo possesso con quelli di eventuali ulteriori controlli a cui è stato sottoposto l'Atleta.

La C.A., valutato quanto al momento agli atti, si pronuncia in merito all'esito avverso delle analisi solo se ha disponibilità degli esiti di almeno tre test complessivi; in mancanza, dispone - per il tramite del C.C.A. - un numero congruo di controlli senza preavviso e/o su convocazione, da espletarsi possibilmente nell'arco di tre mesi.

La C.A. può disporre che l'Atleta si sottoponga ad un'indagine endocrinologica - con oneri a suo carico ovvero in solido con le F.S.N./D.S.A. di appartenenza, previsti nella tabella dei diritti amministrativi - con le modalità consultabili sul sito C.O.N.I. www.coni.it.

La mancata collaborazione da parte dell'Atleta all'effettuazione di ogni fase delle indagini, sarà considerata violazione delle Norme Sportive Antidoping.

La C.A. esprime un definitivo giudizio a seguito della valutazione di tutto il fascicolo relativo all'Atleta.

Qualora la C.A. stabilisca che l'indagine sia probante di una violazione delle Norme Sportive Antidoping, dichiara l'Atleta positivo e trasmette all'U.P.A. il fascicolo per gli adempimenti di competenza.

In caso contrario o qualora la controanalisi dia esito negativo, la C.A. comunica all'Atleta ed agli Organismi sportivi interessati che non vi è stata violazione delle Norme Sportive Antidoping e nessun altro provvedimento verrà avviato. Nell'ipotesi di un ulteriore successivo esito avverso delle analisi che coinvolga lo stesso Atleta, la C.A. ne verifica lo scostamento tra la media dei valori del rapporto T/E in precedenza riscontrati, a norma W.A.D.A.. In caso contrario, l'Atleta deve essere sottoposto immediatamente ad un controllo senza preavviso e/o su convocazione e si applicano le procedure sopra descritte in materia di gestione del risultato.

Art. 8

Ulteriori istruzioni e procedure emanate dalla C.A. sono consultabili sul sito del C.O.N.I. - N.A.D.O. www.coni.it.

**Disciplinare concernente l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Ufficio di Procura Antidoping**

Art. 1

1. Il presente disciplinare stabilisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio di Procura Antidoping, in seguito denominato Procura.
2. La Procura è un organismo indipendente, agisce in posizione di piena autonomia di giudizio ed è competente in via esclusiva a compiere tutti gli atti necessari per l'accertamento delle responsabilità di tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate, che abbiano posto in essere un qualunque comportamento vietato dalle Norme Sportive Antidoping.
3. La Procura è altresì legittimata a richiedere, qualora soggetti non tesserati abbiano posto in essere un qualunque comportamento vietato dalle Norme Sportive Antidoping, provvedimenti cautelativi, anche al fine di impedirne reiterazioni.

Art. 2

1. La Procura, nominata dalla Giunta Nazionale del CONI, è costituita da un Procuratore Capo, da un Vice Procuratore Capo e da un massimo di otto procuratori, dei quali almeno due esperti in materia tecnico-scientifica riguardo al doping.
2. La Procura svolge la propria attività secondo le proprie istruzioni operative.
3. I componenti della Procura devono essere, anche a riposo, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, funzionari pubblici, ufficiali delle forze di polizia, avvocati, docenti universitari in materie giuridiche, ricercatori presso Enti pubblici di ricerca, esperti in materie tecnico-scientifiche.

Art. 3

1. Il Procuratore Capo:
 - a) rappresenta la Procura;
 - b) convoca e presiede le riunioni plenarie della Procura con frequenza almeno mensile, stabilendone l'ordine del giorno;
 - c) coordina l'attività della Procura nei rapporti con gli altri enti interessati all'attività antidoping;
 - d) detta le opportune disposizioni ed effettua i procedimenti di indagine in prima persona, insieme ad uno o più procuratori o assegnandoli ad uno o più di loro;
 - e) incarica i procuratori dello svolgimento di compiti specifici o questioni determinate;
 - f) può delegare, anche su proposta del procuratore titolare delle indagini, la Procura federale ad effettuare per conto dell'U.P.A. singoli atti ispettivi nell'ambito di un procedimento di indagine e/o a rappresentarla nel procedimento avanti il competente Organo di giustizia federale.

Art. 4

1. I componenti della Procura rimangono in carica per la durata del quadriennio olimpico, salvo sostituzioni ed integrazioni da parte della Giunta Nazionale del CONI.
2. Le dimissioni sono presentate al Procuratore Capo, per il tramite dell'Ufficio antidoping, alla Giunta Nazionale del CONI.

3. Qualora un componente della Procura non partecipi senza opportuna giustificazione a tre riunioni plenarie della Procura, il Procuratore Capo, per il tramite dell'Ufficio antidoping, formalizza alla Giunta Nazionale del CONI la richiesta di sostituzione.
4. L'incarico di Procuratore Capo, di Vice Procuratore Capo e di procuratore è incompatibile con incarichi o cariche rivestite in seno a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Società sportive. La condizione di incompatibilità deve essere comunicata dall'interessato al Presidente del C.O.N.I. entro trenta giorni dal suo insorgere, con l'opzione per l'uno o l'altro incarico. In mancanza, l'incarico conferito ai sensi delle Norme Sportive Antidoping decade automaticamente. Il Procuratore Capo, il Vice Procuratore Capo e i procuratori non possono in alcun caso – direttamente o indirettamente – assumere la difesa e/o assistere nelle fasi di accertamento e disciplinari i tesserati incolpati per fatti di doping, nonché assumere incarichi di consulenza relativi a tali fatti, pena l'immediata decadenza dall'incarico conferito ai sensi delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 5

1. Nell'ambito del personale dipendente della CONI Servizi SpA in servizio presso l'ufficio antidoping della prefata società, viene individuato dal dirigente un funzionario con l'incarico di segretario della Procura, di cui si avvale il Procuratore Capo per l'espletamento dei relativi compiti istituzionali.
2. Il funzionario segretario svolge le necessarie attività di supporto per la Procura, curando in particolare l'organizzazione delle riunioni, l'attuazione delle deliberazioni adottate e gli adempimenti connessi all'attività d'indagine.
3. Nei limiti di stanziamento destinati alle attività della Procura con determinazione del dirigente dell'Ufficio antidoping, al funzionario segretario partecipante alle riunioni ed alle sedute di lavoro della Procura viene assegnato un gettone di presenza, di cui all'allegata Tabella dei diritti amministrativi onorari e spese in seguito denominata Tabella.

Art. 6

1. L'atto di convocazione, recante luogo, data e ora di svolgimento delle riunioni plenarie e l'ordine del giorno, deve essere trasmesso almeno cinque giorni prima della riunione cui si riferisce.
2. Il funzionario segretario redige il verbale delle riunioni annotando il nome dei presenti e degli assenti, riportando l'ordine del giorno, riassumendo per ciascuno argomento trattato la relazione, la discussione e le conclusioni.
3. I verbali sono sottoscritti dal Procuratore Capo e dal funzionario segretario, che ne cura la raccolta e la loro conservazione.

Art. 7

1. Il Procuratore Capo, il Vice Procuratore Capo e i procuratori percepiscono per la partecipazione alle riunioni ed ai lavori della Procura il gettone di presenza di cui all'allegata Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese in seguito denominata Tabella, nei limiti di stanziamento destinati al funzionamento della Procura.

Art. 8

1. La Procura è competente ad indagare:
 - a) sull'uso e tentato uso di sostanze e metodi proibiti da parte dell'Atleta;

- b) sul traffico, sul procacciamento, sulla vendita, sulla cessione e sul possesso di sostanze doping;
 - c) sulla somministrazione di una sostanza vietata o la sua tentata somministrazione, sul ricorso ad un metodo proibito o il suo tentativo, sull'istigazione, anche se non accolta, sull'accordo, anche se non realizzato, per fare uso di qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito, o altrimenti fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, dissimulare o assicurare complicità in altra forma all'Atleta in riferimento a una violazione o tentata violazione delle Norme Sportive Antidoping;
 - d) sulle violazioni accertate e segnalate in applicazione della legge 376/2000, ivi compreso il rifiuto di sottoporsi ai controlli antidoping sanitari disposti dalla Commissione Ministeriale di cui alla predetta Legge;
 - e) sul rifiuto o sull'omissione, senza giustificato motivo, di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici, o sul sottrarsi in altro modo al prelievo dei campioni biologici nonché sulla manomissione o sul tentativo di manomissione di una qualsiasi fase dei controlli antidoping.
2. La Procura svolge in particolare le seguenti attività:
- a) chiede alle F.S.N. e alle D.S.A., agli Organismi internazionali, alle Autorità giudiziarie e statali, alle strutture antidoping del CONI-N.A.D.O. ed alle Organizzazioni antidoping nazionali ed internazionali riconosciute dalla WADA ogni documento ritenuto necessario ai fini delle indagini di competenza;
 - b) può accedere senza alcuna necessità di preavviso nei locali adibiti al controllo antidoping per assistere a tutte le fasi della sessione dei prelievi;
 - c) provvede a segnalare alle Procure della Repubblica competenti e/o alle Autorità amministrative e agli Ordini professionali le fattispecie ritenute penalmente rilevanti ovvero di loro interesse a norma di legge, di cui acquisisce conoscenza, dandone contestuale comunicazione all'Ufficio antidoping della CONI Servizi SpA;
 - d) può chiedere alla Commissione Antidoping pareri, valutazioni e assistenza per fatti attinenti alle indagini;
 - e) può sollecitare alla Commissione Antidoping – Comitato per i controlli antidoping la predisposizione di controlli in caso di ritenuta necessità o utilità;
 - f) conduce eventuali ulteriori indagini richieste dalle vigenti normative antidoping o comunque ritenute appropriate dal C.O.N.I.;
 - g) notifica immediatamente ai soggetti interessati la norma antidoping apparentemente violata, dandone contestuale comunicazione alla Commissione Antidoping;
 - h) può richiedere al G.U.I. di decidere nel merito, qualora l'Organo di giustizia federale non abbia fissato l'udienza entro i termini previsti ovvero nell'ulteriore termine perentorio di trenta giorni concessi dal G.U.I., ove richiesto dall'U.P.A.;
 - i) è l'organismo legittimato a presenziare dinanzi al T.A.S. nei procedimenti disciplinari per violazioni delle Norme Sportive Antidoping;
 - j) per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali è altresì legittimato a richiedere al C.O.N.I.-N.A.D.O. la stipula di appositi Protocolli d'intesa con l'Autorità Giudiziaria.
3. La Procura, nei limiti di stanziamento stabiliti e secondo gli onorari di cui alla Tabella, può affidare agli esperti di cui alla Lista della Commissione Antidoping incarichi di consulenza per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Procedimento disciplinare e Istruzioni operative relative all'attività dell'Ufficio di Procura Antidoping

Art. 1

Riscontro analitico di positività

1. L'Ufficio di Procura Antidoping (U.P.A.) riceve dalla Commissione Antidoping (C.A.) la comunicazione del *Riscontro analitico di positività* rilevato dai laboratori accreditati WADA. L'U.P.A. cura i rapporti con l'Autorità Giudiziaria e provvede a trasmettere alla Procura della Repubblica di Roma copia di detta comunicazione, ai sensi del vigente quadro normativo di riferimento.
2. In caso di rinuncia o trascorso inutilmente il termine per la richiesta della controanalisi ovvero in caso di conferma dell'esito di positività della prima analisi, l'U.P.A. riceve dalla C.A. il fascicolo per il seguito di competenza.
3. Se dall'esame della documentazione relativa alla sessione per il prelievo del campione ed alle analisi di laboratorio si rilevano irregolarità tali da porre in dubbio la validità del *Riscontro analitico di positività*, l'U.P.A. svolge tutte le possibili indagini in merito, all'esito delle quali l'interessato può essere deferito per l'irrogazione di una sospensione dall'attività rispettivamente svolta fino ad un massimo di tre mesi e in caso di reiterazione fino ad un massimo di nove mesi.

Art. 2

Sospensione cautelare

1. L'Atleta risultato positivo all'analisi del primo campione deve essere immediatamente sospeso dall'attività agonistica con provvedimento dell'Organo di Giustizia federale di appartenenza, da adottarsi in via di urgenza, su richiesta dell'U.P.A. Copia del provvedimento deve essere immediatamente trasmessa all'U.P.A.
2. L'Atleta può proporre appello avverso il provvedimento di sospensione cautelare al Giudice di Ultima Istanza in materia di doping (G.U.I.) nei tempi e con le modalità previste nelle relative istruzioni operative e può altresì chiedere di essere immediatamente sentito.
3. Il provvedimento di sospensione decade trascorsi sessanta giorni dalla data di comunicazione e può essere prorogato, su richiesta dell'U.P.A., di ulteriori trenta giorni per i soli casi di sostanze non specifiche.
Il periodo di sospensione scontato dall'Atleta in esecuzione di un provvedimento cautelare viene sottratto dalla sanzione definitivamente irrogata.
4. L'Organo di Giustizia federale può disporre, su motivata richiesta dell'U.P.A., il provvedimento di sospensione cautelare durante la fase dell'istruttoria, nei confronti di quei tesserati indagati per gravi infrazioni regolamentari.
5. In caso di archiviazione del procedimento ovvero di proscioglimento da parte dell'Organo di Giustizia federale, il provvedimento cautelare in precedenza adottato deve essere immediatamente revocato, senza alcuna possibilità di rivalsa – a qualsiasi titolo - da parte dell'Atleta, della Società di appartenenza e/o di altri eventuali interessati. Tale provvedimento deve essere immediatamente revocato anche nel caso in cui la controanalisi non confermi l'esito di positività riscontrata in sede di prima analisi.

Art. 2 bis
Altri casi di sospensione cautelare

1. Con provvedimento del G.U.I., su richiesta dell'U.P.A., possono essere comminate sospensioni cautelari all'atleta di livello internazionale risultato positivo all'analisi del primo campione o nei casi di positività relativi a competizioni inquadrate in un evento sportivo internazionale. Copia del provvedimento deve essere immediatamente trasmessa all'U.P.A.
2. L'Atleta può presentare opposizione al provvedimento di sospensione cautelare allo stesso G.U.I. nei tempi e con le modalità previste nelle relative istruzioni operative e può altresì chiedere di essere immediatamente sentito.
3. Il provvedimento di sospensione decade trascorsi sessanta giorni dalla data di comunicazione e può essere prorogato, su richiesta dell'U.P.A., di ulteriori trenta giorni per i soli casi di sostanze non specifiche. Il periodo di sospensione scontato dall'Atleta in esecuzione di un provvedimento cautelare viene sottratto dalla sanzione definitivamente irrogata.
4. Il G.U.I. può disporre, su motivata richiesta dell'U.P.A., il provvedimento di sospensione cautelare durante la fase dell'istruttoria, nei confronti di quei soggetti indagati per gravi infrazioni regolamentari.
5. In caso di archiviazione del procedimento ovvero di proscioglimento da parte del G.U.I., il provvedimento cautelare in precedenza adottato deve essere immediatamente revocato, senza alcuna possibilità di rivalsa – a qualsiasi titolo - da parte dell'Atleta, della Società di appartenenza e/o di altri eventuali interessati. Tale provvedimento deve essere immediatamente revocato anche nel caso in cui la controanalisi non confermi l'esito di positività riscontrata in sede di prima analisi.

Art. 3
Procedimento disciplinare

1. L'attivazione del procedimento disciplinare da parte dell'U.P.A. può avvenire a seguito di notizia, comunque acquisita, dei fatti presumibilmente costituenti violazione di cui all'art. 2 del Codice WADA recepito nelle Norme Sportive Antidoping nonché di tutti i comportamenti tendenti a eludere i controlli antidoping. Tutte le notizie pervenute all'U.P.A. che per la loro genericità, per impossibilità di identificare i responsabili o per altri motivi non permettono, allo stato, l'inizio di un procedimento, vanno iscritte in un apposito registro denominato "*atti relativi*".
2. E' fatto obbligo alla F.S.N. o D.S.A. interessate, a tutti i tesserati, affiliati ed agli Atleti italiani in R.T.P. non tesserati presso F.S.N. o D.S.A., dare immediata comunicazione all'U.P.A. di tutte le violazioni in materia di doping delle quali siano comunque venuti a conoscenza.
3. Per l'approfondimento e l'accertamento dei fatti oggetto di indagine, l'U.P.A. convoca tempestivamente i tesserati, nonché qualunque altra persona ritenuta informata, procedendo - se del caso - alla eventuale contestazione di addebiti disciplinari.
Ogni F.S.N. o D.S.A. e relativi affiliati sono tenuti a collaborare per la citazione dei tesserati convocati a comparire dinanzi all'U.P.A. e per l'esecuzione degli accertamenti da quest'ultima disposti.
In sede di audizione l'incolpato ha diritto di farsi assistere da persona di propria fiducia, nonché di essere patrocinato da un consulente legale, con spese a proprio carico. L'incolpato ha altresì diritto di replica alle contestazioni inerenti alla presunta violazione delle Norme Sportive Antidoping ed alle eventuali conseguenti sanzioni disciplinari.
4. Al termine dell'indagine, l'U.P.A. dispone il deferimento dell'incolpato o richiede l'archiviazione al competente Organo di Giustizia, trasmettendo copia degli atti

dell'istruttoria alle Segreterie competenti e dandone contestuale comunicazione all'interessato e alla Società di appartenenza, con invio di copia del provvedimento.

Per gli Organi di giustizia federali, della data dell'udienza, che deve essere fissata entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data del provvedimento di deferimento, deve essere dato preavviso scritto all'U.P.A. e agli interessati almeno dieci giorni prima dell'udienza. Eventuali memorie depositate all'Organo di giustizia federale, devono essere contestualmente notificate, anche tramite fax o posta elettronica, a pena di inammissibilità, alla controparte entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza. Eventuali memorie di replica possono essere presentate, con le medesime modalità, a pena di inammissibilità, fino a tre giorni prima dell'udienza.

Per il procedimento avanti il G.U.I. valgono le disposizioni contenute nei propri Disciplinary ed Istruzione operative.

Nel caso di richiesta di archiviazione, il competente Organo di giustizia, ove non ritenga di accogliere detta richiesta sulla base della documentazione trasmessa, può rimettere gli atti all'U.P.A. con richiesta di svolgere ulteriori integrazioni probatorie.

La facoltà di prendere visione degli atti e di estrarne copia può essere esercitata - con costi a carico del richiedente - solo dopo l'avvenuto deposito presso l'Organo di giustizia competente.

5. L'U.P.A., in persona di un suo componente ovvero per il tramite della Procura federale appositamente delegata, è parte necessaria nel procedimento disciplinare dinanzi agli Organi di giustizia nei diversi gradi di giudizio, anche per quanto concerne gli appelli contro le deliberazioni in materia di T.U.E.s.
6. E' fatto divieto all'Atleta e al personale di supporto dell'atleta di avvalersi della consulenza o della prestazione di soggetti inibiti dall'ordinamento sportivo, pena la sospensione dall'attività svolta fino ad un massimo di sei mesi. In caso di reiterazione la sanzione è aumentata proporzionalmente fino ad un massimo di diciotto mesi.
7. Nei confronti dei soggetti non tesserati alle F.S.N. o D.S.A., anche stranieri, l'U.P.A. può chiedere al G.U.I. di adottare provvedimenti di inibizione a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al C.O.N.I., alle F.S.N. o D.S.A., ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi.
8. E' fatto obbligo all'Organo di Giustizia federale trasmettere alle parti, nel termine massimo di dieci giorni dalla data dell'udienza, copia della decisione adottata corredata delle motivazioni.

Art. 4

Violazioni delle norme antidoping

1. Ogni inosservanza delle disposizioni contenute nelle Norme Sportive Antidoping è punita secondo quanto disposto dall'art. 10 del Codice WADA. Le sanzioni sono erogate dall'Organo di giustizia federale e/o dal G.U.I., dalle Federazioni Internazionali, dal Tribunale Arbitrale dello Sport (T.A.S.), per i casi di rispettiva competenza.
2. Nei confronti di qualunque tesserato che non presti la collaborazione richiesta o che non si presenti all'U.P.A. convocato per l'assunzione di informazioni ovvero per rispondere della contestazione dell'addebito, senza addurre giustificati motivi, può trovare applicazione la sanzione della sospensione per un periodo da uno a sei mesi. Tale sanzione può essere proposta dall'U.P.A. al competente Organo di giustizia e si cumula con le sanzioni eventualmente irrogate all'esito definitivo del procedimento disciplinare.
3. E' facoltà delle F.S.N. o delle D.S.A. prevedere l'applicazione di sanzioni più gravi di quelle enunciate dalle Norme Sportive Antidoping, in coerenza con quanto eventualmente stabilito in materia dalle rispettive Federazioni Internazionali.

4. Nei casi di reiterata violazione delle norme sportive antidoping da parte di propri tesserati ovvero in presenza di fondati elementi di responsabilità a loro carico, alle Società sportive possono essere applicate le sanzioni stabilite dai regolamenti federali per i casi di violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva.
5. La violazione delle norme antidoping si prescrive in otto anni dal fatto in cui è stato commesso.

**Disciplinare concernente l'organizzazione ed il funzionamento
del Giudice di Ultima Istanza in materia di doping (G.U.I.)**

Art. 1

1. Il presente disciplinare stabilisce le modalità di organizzazione e di funzionamento del Giudice di Ultima Istanza in materia di doping, in seguito denominato G.U.I..
2. Il Giudice di Ultima Istanza ("G.U.I."), ferma restando la successiva competenza del Tribunale Arbitrale Sportivo di Losanna ("T.A.S.") a norma del Codice WADA., è un organismo indipendente di Giustizia sportiva, che agisce in posizione di piena autonomia di giudizio, con lo scopo di: a) assicurare il primo ed unico grado di giudizio per i soggetti non tesserati alle FSN ed alle DSA e per gli atleti di livello internazionale o nei casi di doping relativi a competizioni inquadrate in un evento sportivo internazionale; b) perseguire l'obiettivo della maggiore omogeneità possibile delle decisioni in materia di doping prese nel previsto unico grado di giustizia sportiva federale per gli atleti di livello nazionale e gli altri tesserati.

Art. 2

1. Il G.U.I., nominato dalla Giunta Nazionale del CONI, è costituito da un Presidente, da sei componenti giuridici ordinari di cui uno Vice presidente e da tre componenti tecnici, di cui un atleta.
2. Il G.U.I. svolge la propria attività secondo le proprie istruzioni operative.
3. Il Presidente, ed i componenti giuridici ordinari debbono essere magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, professori universitari in materie giuridiche, avvocati o esperti di diritto sportivo. I tre componenti tecnici, di cui due con qualifica di medico, debbono avere particolare esperienza e qualificazione in materia di doping nello sport ovvero essere esperti in materie tecnico – scientifiche.

Art. 3

1. Il Presidente:
 - a) rappresenta il G.U.I.;
 - b) convoca e presiede le udienze;
 - c) convoca e presiede le riunioni plenarie del G.U.I. con frequenza almeno mensile, stabilendone l'ordine del giorno;
 - d) coordina l'attività del G.U.I., anche nei rapporti con gli altri enti interessati all'attività antidoping;
 - e) detta le opportune disposizioni e cura i procedimenti in prima persona, insieme ad uno o più componenti giuridici ordinari o assegnandoli ad uno o più di loro;
 - f) incarica i componenti giuridici ordinari ovvero i componenti tecnici per le materie di competenza, dello svolgimento di compiti specifici o questioni determinate;
 - g) cura la sottoscrizione degli atti, delle decisioni adottate e dei verbali.

Art. 4

1. I componenti del G.U.I. rimangono in carica per la durata del quadriennio olimpico, salvo sostituzioni ed integrazioni da parte della Giunta Nazionale del CONI.
2. Le dimissioni sono presentate al Presidente che le inoltra, per il tramite dell'Ufficio antidoping, alla Giunta Nazionale del CONI.

3. Qualora un componente del G.U.I. non partecipi senza opportuna giustificazione a tre riunioni plenarie, il Presidente, per il tramite dell'Ufficio antidoping, formalizza alla Giunta Nazionale del CONI la richiesta di sostituzione.
4. L'incarico di Presidente e di componente giuridico ordinario e di componente tecnico è incompatibile con incarichi o cariche rivestite in seno a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Società sportive. La condizione di incompatibilità deve essere comunicata dall'interessato al Presidente del C.O.N.I. entro trenta giorni dal suo insorgere, con l'opzione per l'uno o l'altro incarico. In mancanza, l'incarico conferito ai sensi delle Norme Sportive Antidoping decade automaticamente. Il Presidente e i componenti non possono in alcun caso – direttamente o indirettamente – assumere la difesa e/o assistere nelle fasi di accertamento e disciplinari i tesserati incolpati per fatti di doping, nonché assumere incarichi di consulenza relativi a tali fatti, pena l'immediata decadenza dall'incarico conferito ai sensi delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 5

1. Nell'ambito del personale dipendente della CONI Servizi S.p.A. in servizio presso l'ufficio antidoping della prefata società, viene individuato dal dirigente un funzionario con l'incarico di segretario del G.U.I., di cui si avvale il Presidente per l'espletamento dei relativi compiti istituzionali.
2. Il funzionario segretario svolge le necessarie attività di supporto per il G.U.I., curando in particolare l'organizzazione delle riunioni, l'attuazione delle deliberazioni adottate e gli adempimenti connessi all'attività di giustizia sportiva.
3. Nei limiti di stanziamento destinati alle attività del G.U.I., con determinazione del dirigente dell'ufficio antidoping, al funzionario segretario partecipante alle riunioni ed alle sedute di lavoro del G.U.I. viene assegnato un gettone di presenza, di cui all'allegata Tabella dei diritti amministrativi onorari e spese in seguito denominata Tabella.

Art. 6

1. L'atto di convocazione, recante luogo, data e ora di svolgimento delle riunioni plenarie e l'ordine del giorno, deve essere trasmesso almeno cinque giorni prima della riunione cui si riferisce.
2. Il funzionario segretario redige il verbale delle riunioni annotando il nome dei presenti e degli assenti, riportando l'ordine del giorno, riassumendo per ciascuno argomento trattato la relazione, la discussione e le conclusioni.
3. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal funzionario segretario, che ne cura la raccolta e la loro conservazione.

Art. 7

1. Il Presidente, i componenti giuridici ordinari e i componenti tecnici percepiscono per la partecipazione alle riunioni ed ai lavori del G.U.I. il gettone di presenza di cui all'allegata Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese in seguito denominata Tabella, nei limiti di stanziamento destinati al funzionamento del G.U.I..

Art. 8

1. Il G.U.I., per la validità delle riunioni, giudica con la presenza del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente e di almeno tre componenti giuridici ordinari. Per i soli procedimenti di appello in materia di T.U.E.s, il G.U.I. giudica con la presenza del Presidente

o, in caso di sua assenza, del Vice presidente e di almeno tre componenti giuridici ordinari e due componenti tecnici.

2. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente o in sua assenza del Vice presidente.
3. Il G.U.I., nei limiti di stanziamento stabiliti e secondo gli onorari di cui alla Tabella, può affidare agli esperti di cui alla Lista della Commissione Antidoping incarichi di consulenza per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Istruzioni operative del Giudice di Ultima Istanza in materia di doping (G.U.I.)

Art. 1

Modalità e termini per la presentazione dell'appello e dell'opposizione al Giudice di ultima istanza in materia di doping (G.U.I.) per violazione della normativa antidoping

1. L'appello può essere proposto dall'U.P.A., anche nel caso dei procedimenti cautelativi a carico del soggetto non tesserato, dalla controparte ovvero dalla Federazione Internazionale e dalla WADA, qualora vi abbiano interesse:
 - in via principale, avverso le decisioni dell'Organo di Giustizia federale, anche in materia di sospensione cautelare, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione ad opera del giudice che l'ha emessa del deposito della decisione impugnata, corredata dei motivi, ovvero entro cinque giorni per l'appello avverso le deliberazioni del C.E.F.T. in materia di T.U.E.s ;
 - in via incidentale, entro il termine perentorio di otto giorni dalla data di ricezione dell'appello principale.A pena di inammissibilità l'appello, corredato dei motivi, del versamento dei diritti amministrativi nella misura annualmente stabilita dal C.O.N.I., come da Tabella dei diritti amministrativi, e della prova dell'avvenuta comunicazione alla controparte, va proposto con atto sottoscritto dal ricorrente, a mezzo lettera raccomandata A/R o tramite deposito a mano, entro le ore 12.00, se del caso anticipato a mezzo fax, alla Segreteria del G.U.I., nei termini sopra previsti.
2. Fa fede esclusivamente la data risultante dal timbro apposto dall'Ufficio postale accettante, ovvero l'attestazione del deposito.
3. L'U.P.A, la WADA e la Federazione Internazionale interessata non sono tenute al versamento dei diritti amministrativi relativi all'appello.
4. Per gli appelli avverso le deliberazioni del C.E.F.T. in materia di T.U.E.s e le decisioni dell'Organo di Giustizia federale in materia di sospensione cautelare, il G.U.I. deve:
 - a. riunirsi entro sette giorni dalla data di ricevimento dell'appello;
 - b. pronunciarsi entro il termine massimo di tre giorni ulteriori;
 - c. decidere in base agli atti acquisiti nel procedimento.
5. L'appello non ha effetto sospensivo della decisione di primo grado.
6. L'opposizione al provvedimento di sospensione cautelare di cui all'art. 2 bis delle Istruzioni operative dell'U.P.A. può essere proposto al G.U.I. dalla controparte ovvero dalla Federazione Internazionale e dalla WADA, qualora vi abbiano interesse, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 2

Procedimento avanti il G.U.I.

1. Il G.U.I.:
 - a) nei casi in cui assicura il primo ed unico grado di giudizio per i soggetti non tesserati alle FSN ed alle DSA e per gli atleti di livello internazionale o nei casi di doping relativi a competizioni inquadrate in un evento sportivo internazionale, riceve gli atti dall'U.P.A. al termine dell'indagine;
 - b) nei procedimenti di appello, acquisisce copia degli atti del fascicolo direttamente dall'Organo di giustizia federale, il quale ne cura la trasmissione entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta, per i casi;
 - c) a cura del Presidente, fissa l'udienza entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione degli atti, dando comunicazione tempestivamente, anche a mezzo fax, alle parti interessate ed al difensore o al difensore costituito della data e del luogo dell'udienza. Fino a sette giorni prima dell'udienza tutte le parti possono presentare memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica. Memorie e memorie di replica devono essere comunicate, anche tramite fax o posta elettronica, alla controparte, a pena di inammissibilità, negli stessi termini. In caso di rinuncia all'appello, l'impugnazione viene dichiarata inammissibile dal G.U.I.
2. Per gli appelli contro le deliberazioni in materia di T.U.E.s, il C.E.F.T. cura la trasmissione degli atti al G.U.I. e può presentare memorie, nei termini sopra indicati.
3. La trattazione delle controversie avviene in camera di consiglio. Tuttavia, entro sette giorni dalla data fissata per l'udienza, le parti possono chiedere, con istanza motivata, la trattazione in pubblica udienza. Il G.U.I., sentite le parti, se accoglie l'istanza, dispone la trattazione in pubblica udienza se non vi ostino esigenze di riservatezza o di tutela dei soggetti coinvolti nel procedimento. Sempre sentite le parti, la trattazione in pubblica udienza può essere, comunque, disposta d'ufficio.
4. E' facoltà del tesserato essere presente direttamente o per delega al proprio difensore, mentre l'U.P.A. deve intervenire con un proprio componente.
5. La Federazione Internazionale e la WADA possono intervenire a mezzo degli organi rappresentativi ovvero a mezzo di soggetti specificatamente delegati.
6. Per gli appelli contro le deliberazioni in materia di T.U.E.s, è facoltà del tesserato essere presente direttamente o per delega al proprio difensore, mentre il C.E.F.T. deve intervenire con un proprio componente. E' altresì presente un componente dell'U.P.A.
7. Il Presidente, o su sua delega un componente giuridico, fa la relazione. Il Presidente, anche su richiesta di un componente, può porre domande ed effettuare contestazioni.
8. Il G.U.I. può affidare ad esperti qualificati incarichi di consulenza.
9. Le parti formulano le loro eventuali richieste. Nei procedimenti di appello dinanzi al *G.U.I.* non possono proporsi domande o questioni nuove; l'appellante può chiedere l'ammissione di nuove prove soltanto se dimostra di non aver potuto produrle nel giudizio di primo grado per cause a lui non imputabili. Il *G.U.I.* può ammettere tali nuove prove se le ritiene indispensabili ai fini della decisione, consentendo alle altre parti di controdedurre.
10. Non sono ammesse repliche.
11. Il G.U.I., dopo la discussione, provvede dando immediata lettura del dispositivo, salvo che, per la complessità o per l'importanza delle questioni da decidere ovvero per la necessità di rinnovare singoli atti, il Presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza.
12. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia, salvo che, per la complessità del procedimento, il G.U.I. indichi un termine più lungo, comunque non superiore a trenta giorni. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale a cura dell'ufficio di segreteria.

13. Il G.U.I., per la validità delle riunioni, giudica con la presenza del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente e di almeno tre componenti giuridici ordinari. I componenti tecnici fanno parte del collegio giudicante quando sussistono particolari esigenze di carattere tecnico-scientifico ovvero quando il Presidente lo ritenga comunque opportuno. I componenti tecnici, su richiesta del Presidente, partecipano alle deliberazioni in camera di consiglio con funzioni consultive, senza diritto di voto.
14. Per i soli procedimenti di appello in materia di T.U.E.s, il G.U.I. giudica con la presenza del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente, di almeno tre componenti giuridici ordinari e due componenti tecnici, con diritto di voto.
15. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.
16. Il G.U.I. dichiara l'improcedibilità dell'appello per mancanza di legittimazione o interesse a ricorrere o negli altri casi previsti dalle *Norme Sportive Antidoping*.
17. Il G.U.I. dichiara l'inammissibilità dell'appello nei casi previsti dalle *Norme Sportive Antidoping*.
18. Se rileva che l'Organo di giustizia federale ha deciso con palese violazione del contraddittorio, annulla la decisione impugnata e laddove ritenga di non poter provvedere direttamente nel merito, rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa per un nuovo giudizio.
19. Se rileva che l'Organo di giustizia federale non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o è incorso in nullità, annulla la decisione impugnata e, laddove ritenga di non poter provvedere direttamente nel merito, rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa per un nuovo giudizio.
20. Se rileva che l'Organo di giustizia federale ha erroneamente dichiarato l'estinzione per prescrizione o per altra causa dell'addebito disciplinare, senza entrare nel merito, ovvero in caso di erronea declaratoria sulla competenza o sulla giurisdizione, annulla la decisione impugnata e rinvia al predetto Organo per l'esame nel merito.
21. Il giudice di rinvio si uniforma alla decisione del G.U.I. per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.
22. Negli altri casi, previa eventuale rinnovazione di singoli atti, ove ancora possibile e necessaria, decide l'appello nel merito e se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento, annulla la decisione impugnata decidendo nuovamente nel merito.
23. Qualora l'Organo di giustizia federale non abbia deciso entro i termini previsti, ovvero nell'ulteriore termine perentorio di trenta giorni stabilito, su richiesta dell'U.P.A., dal G.U.I., quest'ultimo provvede direttamente nel merito. Se una volta emesso il dispositivo dell'Organo di giustizia federale, la motivazione della decisione non viene depositata nel termine stabilito, il G.U.I., su richiesta dell'U.P.A., concede un ulteriore termine perentorio di trenta giorni trascorso il quale richiede gli atti e decide nel merito.
24. Il G.U.I. può condannare la parte privata soccombente che vi ha dato causa alle spese del procedimento, nonché al pagamento di una somma in favore del C.O.N.I.- N.A.D.O., come da Tabella dei diritti amministrativi, se l'appello è dichiarato inammissibile o improcedibile.
25. Per gli appelli in materia di T.U.E.s, il G.U.I. applica la normativa vigente in materia di esenzione a fini terapeutici.
26. Tutte le decisioni adottate dal GUI possono essere impugnate dalle parti interessate al TAS, nel rispetto della sua normativa entro 30 giorni dalla data di comunicazione della decisione corredata delle motivazioni.

Art. 3

Comunicazione delle decisioni

1. Le decisioni del *G.U.I.* vengono comunicate, anche a mezzo fax, alle parti ed al difensore o al difensore costituito, alla Federazione Sportiva Nazionale o alla Disciplina Sportiva Associata competente, alle Organizzazioni Antidoping competenti, alla WADA e pubblicate sul sito web del C.O.N.I.

Art. 4

Decorso e sospensione dei termini processuali

1. Il decorso dei termini processuali relativi al GUI è sospeso di diritto per un periodo estivo non superiore a 30 giorni per ciascun anno, con provvedimento del Presidente pubblicato sul sito www.coni.it, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

LIBRO TERZO

DEGLI STANDARD INTERNAZIONALI WADA

Gli Standard Internazionali WADA sono immediatamente esecutivi dalla loro pubblicazione sul sito www.wada-ama.org .

LIBRO QUARTO

DELLE APPENDICI FEDERALI

Le Appendici Federali sono particolari documenti tecnici attuativi delle Norme Sportive Antidoping italiane, che regolano la composizione ed i compiti delle strutture federali impegnate nel contrasto al doping nello sport e le procedure integrative in materia di sessioni di prelievo e relativo personale incaricato.

Le Appendici Federali entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. e la loro pubblicazione sui rispettivi siti federali.

Sul sito del C.O.N.I. www.coni.it è riportato l'elenco delle F.S.N. o D.S.A. che hanno Appendici Federali in vigore.